



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 111

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 5 luglio 2023

INDICE

Commissioni riunite

3 ^a (Affari esteri e difesa) e 4 ^a (Politiche dell'Unione europea):		
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 1)</i>	Pag.	5
4 ^a (Politiche dell'Unione europea) e 5 ^a (Programmazione economica, bilancio):		
<i>Plenaria</i>	»	6
9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):		
<i>Plenaria</i>	»	13

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	Pag.	81
<i>Plenaria</i>	»	82
2 ^a - Giustizia:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 37)</i>	»	168
<i>Plenaria</i>	»	168
3 ^a - Affari esteri e difesa:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 24)</i>	»	171
<i>Plenaria</i>	»	171
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	176
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	191
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	199

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 32)</i>	<i>Pag.</i>	205
<i>Plenaria</i>	»	205
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 33)</i>	»	215
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 24)</i>	»	216
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	217
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 50)</i>	»	222
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	223
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 18)</i>	»	226

Commissioni e altri organismi bicamerali

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	227
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	229

Commissioni monocamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 1)</i>	<i>Pag.</i>	230

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	<i>Pag.</i>	231
---	-------------	-----

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

3^a (Affari esteri e difesa)

4^a (Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 5 luglio 2023

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione
TERZI DI SANT'AGATA

Orario: dalle ore 18,20 alle ore 19

*INCONTRO CON SVIATLANA TSIKHANOUSKAYA, CAPO DEL GOVERNO UNITARIO
DI TRANSIZIONE DELLA BIELORUSSIA*

COMMISSIONI 4^a e 5^a RIUNITE

4^a (Politiche dell'Unione europea)

5^a (Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 5 luglio 2023

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione
TERZI DI SANT'AGATA

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 12.

AFFARI ASSEGNATI

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) (n. 182)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50 del Regolamento, e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA ricorda che il 13 giugno scorso è stato deferito, alle Commissioni 4^a e 5^a riunite, l'affare assegnato n. 182, concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n.1), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento. L'affare è stato assegnato anche a tutte le altre Commissioni in sede consultiva.

Comunica, inoltre, che il ministro Fitto ha già preannunciato la sua disponibilità ad intervenire sull'argomento innanzi alle Commissioni congiunte di Camera e Senato.

Per l'organizzazione dei lavori sull'affare assegnato sarà poi convocato un apposito Ufficio di presidenza.

Dà, quindi, la parola ai relatori, il senatore Scurria per la 4^a Commissione e il senatore Claudio Borghi per la 5^a Commissione, per procedere all'incardinamento del tema.

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, introduce l'esame della Terza Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, ricordando che essa è stata trasmessa dal Governo alle Camere l'8 giugno 2023.

Si tratta dell'adempimento di un obbligo espressamente sancito dalla normativa che disciplina la *governance* e l'attuazione nazionale del Piano di ripresa e resilienza italiano (articolo 2, comma 2, lettera *e*), decreto-legge n. 77 del 2021), la quale prevede che la Cabina di regia per il PNRR, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, trasmetta alle Camere, con cadenza semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma *Next Generation EU* e sui risultati raggiunti, nonché le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti.

Ricorda quindi che la prima Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza era stata presentata dal Governo il 23 dicembre 2021.

Tale Relazione preannunciava che, a partire dal 2022, le Relazioni semestrali sarebbero state trasmesse al Parlamento entro la prima metà di aprile, in corrispondenza con la trasmissione del Documento di economia e finanza (DEF), ed entro la fine di settembre, in corrispondenza con la trasmissione della relativa Nota di aggiornamento (NADEF). In tal modo, ciascuna relazione avrebbe illustrato le indicazioni conclusive sulla rata oggetto della precedente rendicontazione effettuata alla Commissione europea e lo stato di avanzamento degli interventi oggetto della successiva rendicontazione e, più in generale, sullo stato di attuazione del Piano.

Il 6 ottobre 2022 il Governo ha trasmesso poi la seconda Relazione sullo stato di attuazione del Piano.

La Terza Relazione si articola in due Sezioni. La Prima Sezione reca, in particolare: un consuntivo dei 45 traguardi e obiettivi da conseguire nel secondo semestre 2022, rilevanti per l'erogazione della terza rata dei finanziamenti europei, pari a 19 miliardi di euro (10 miliardi di sovvenzioni e 9 miliardi di prestiti), rispetto ai quali è ancora in corso la valutazione della Commissione europea, a seguito delle interlocuzioni con il Governo italiano su alcune misure e del conseguente prolungamento della fase di valutazione dell'effettivo raggiungimento dei suddetti *target* e *milestone*; una analisi dei 27 traguardi e obiettivi con scadenza nel primo semestre 2023 e delle azioni in corso per conseguirli, la quale pone in evidenza le difficoltà incontrate nell'attuazione delle relative misure a partire dai primi mesi del 2022, in ragione sia principalmente di fattori di natura esogena, sia di cause di natura endogena.

La Relazione evidenzia, in particolare, come con riguardo ad alcune misure relative al primo semestre 2023 sia necessario un processo di revisione mirata, in accordo con le istituzioni europee e conformemente alla normativa europea sul Dispositivo di ripresa e resilienza; informazioni sullo stato di attuazione finanziaria del Piano, nonché sullo stato di avanzamento del sistema gestionale ReGiS per il monitoraggio e l'analisi

del PNRR; una esposizione dei principali interventi normativi effettuati per la riforma e il rafforzamento della *governance* del PNRR, in particolare con il decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023; una disamina delle diverse tipologie di difficoltà e criticità che le Amministrazioni titolari hanno riscontrato nell'attuazione delle Riforme e degli Investimenti del PNRR, rispetto alle quali la Relazione reca una classificazione di esse e una individuazione, per ciascuna Amministrazione, delle Riforme e Investimenti affetti da uno o più elementi di debolezza; una sintesi delle principali proposte di revisione del PNRR che, congiuntamente alle misure che andranno a comporre il capitolo italiano dell'iniziativa *REPowerEU*, finalizzate a promuovere la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico, l'accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili e il risparmio energetico – misure indicate solo in forma generica all'interno della Relazione – costituiranno la proposta di revisione del PNRR che il Governo sottoporrà al Parlamento nelle prossime settimane, prima della trasmissione ufficiale alla Commissione europea entro il 31 agosto 2023.

La Seconda Sezione, a cura delle singole Amministrazioni titolari delle Riforme e degli Investimenti del PNRR, reca, per ciascuno di essi, schede sul relativo stato di attuazione.

Considerando il prefinanziamento di 24,9 miliardi (agosto 2021) e le prime due rate di 21 miliardi ciascuna (erogate rispettivamente il 13 aprile e il 9 novembre 2022), finora la Commissione europea ha erogato all'Italia 66,9 miliardi di euro (28,95 miliardi di sovvenzioni e 37,94 miliardi di prestiti) nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

A fine dicembre 2022 il Governo italiano ha inviato alla Commissione la richiesta di pagamento della terza rata del PNRR, considerando raggiunti tutti gli obiettivi e traguardi previsti per il secondo semestre 2022. La decisione della Commissione sull'erogazione della rata di finanziamento connessa a tale semestre, pari a 19 miliardi di euro, sarà assunta al termine dell'*iter* di valutazione previsto dalle procedure europee, attualmente ancora in corso.

Il profilo programmatico dell'utilizzo delle risorse del PNRR è stato rivisto dal Governo nei documenti di programmazione che si sono succeduti. Come evidenziato anche dalla Corte dei Conti nella Relazione sullo stato di attuazione del PNRR (marzo 2023), rispetto alla programmazione iniziale è stata prevista una traslazione in avanti delle spese originariamente assegnate al triennio 2020-2022, per oltre 20 miliardi complessivi.

Nella Terza Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, il Governo afferma che al 31 dicembre 2022 le spese sostenute sono state pari a circa 24,48 miliardi di euro, mentre al 28 febbraio 2023 si attestano a circa 25,74 miliardi di euro. Il dato della spesa tiene conto della nuova modalità di contabilizzazione nei conti pubblici delle spese relativa alla misura *Ecobonus*, in conformità a quanto stabilito dall'Eurostat.

Dall'ultima rilevazione disponibile sulla banca dati ReGIS la spesa sostenuta ammonta a 26,26 miliardi di euro (13,7 per cento rispetto alle risorse complessive di 191,5 miliardi).

Le misure per le quali è stata dichiarata una maggiore spesa in termini assoluti sono il Rafforzamento dell'*Ecobonus* e del *Sismabonus* (8,7 miliardi, 62,5 per cento dello stanziamento) e il Credito d'imposta per i beni strumentali 4.0 (5,4 miliardi, 61,3 per cento dello stanziamento).

Le Amministrazioni centrali titolari degli importi più consistenti sono il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti (39,7 miliardi) e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (34,7 miliardi).

Nella Relazione il Governo afferma che la maggior parte delle Amministrazioni titolari ha raggiunto un livello di spesa inferiore alle previsioni. È una questione che va affrontata con l'adozione di opportune misure per garantire l'effettiva realizzazione dell'intero Piano con particolare riferimento al pieno raggiungimento degli obiettivi finali.

Entrando più nel dettaglio, la Sezione I della Relazione dà conto delle principali criticità segnalate dalle Amministrazioni titolari delle Riforme e degli Investimenti del PNRR a seguito dell'attività di monitoraggio svolta sullo stato di attuazione delle relative misure e sullo stato di avanzamento della spesa connessa alla loro realizzazione.

All'interno della Relazione, tali profili di debolezza e criticità sono stati classificati in quattro categorie: eventi e circostanze oggettive riguardanti l'aumento dei costi e/o la scarsità dei materiali; eventi e circostanze oggettive riguardanti lo squilibrio tra offerta e domanda, la presenza di investimenti non attrattivi, l'impreparazione del tessuto produttivo; difficoltà normative, amministrative e gestionali; ridefinizione degli impegni nel *Council Implementing Decision* (CID) e negli *Operational Arrangements* (OA). Rientrano, in particolare, in questa categoria quelle difficoltà attuative generate, secondo la Relazione, da refusi ed errori di traduzione dei due documenti, nonché da problematiche relative ai criteri di rendicontazione e di verifica delle misure.

La Relazione segnala, al riguardo, come ammonti a 118 (su 285, ovvero il 41,4 per cento del Piano) il numero complessivo di Riforme e Investimenti per i quali le Amministrazioni titolari hanno rilevato almeno una delle quattro tipologie di elementi di debolezza e criticità in sede di realizzazione e monitoraggio.

Di queste, sono 59 le Riforme e gli Investimenti che risulterebbero affetti da almeno una delle prime due categorie di difficoltà, vale a dire da « eventi e circostanze oggettive », mentre ammontano a 101 le Riforme e gli Investimenti interessati da « difficoltà normative, amministrative e gestionali » o dalla necessità di modificare il testo del CID e degli OA.

Il senatore Claudio BORGHI, (*LSP-PSd'Az*) relatore, prosegue l'introduzione dell'Affare assegnato, soffermandosi più nel dettaglio sulla riprogrammazione del PNRR. Rammenta che il regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, prevede, al-

l'articolo 21, la possibilità che il Piano di ripresa e resilienza presentato da uno Stato membro possa essere modificato. Se il Piano, compresi i traguardi e gli obiettivi, non può più essere realizzato, in tutto o in parte, a causa di circostanze oggettive, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una richiesta motivata per la modifica o la sostituzione della decisione del Consiglio con cui è stato approvato. Se ritiene giustificati i motivi della richiesta, la Commissione valuta il piano modificato sulla base dei criteri generali previsti dal Regolamento e lo sottopone ad un nuovo procedimento di approvazione.

La Commissione europea, nei propri Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di *REPowerEU*, ha chiarito che l'aumento dei prezzi dell'energia e dei materiali conseguenti alla guerra in Ucraina possono essere invocati come circostanze oggettive a sostegno di una richiesta ai sensi dell'articolo 21. È necessario fornire una motivazione adeguata, con informazioni specifiche sull'impatto che gli eventi adottati hanno avuto sulle misure del piano. Le modifiche proposte non dovrebbero ridurre l'ambizione complessiva del PNRR, dovrebbero garantire che i Piani continuino a rispondere alle raccomandazioni specifiche per Paese e non dovrebbero comportare un rinvio dell'attuazione agli ultimi anni del Dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Un percorso europeo per la modifica del PNRR è stato delineato con il nuovo regolamento che ha disciplinato il piano *REPowerEU* (regolamento (UE) 2023/435), entrato in vigore il 1° marzo 2023. Esso introduce un quadro regolatorio che consente agli Stati membri di proporre modifiche ai propri Piani nazionali di ripresa e resilienza, per inserirvi un capitolo dedicato al conseguimento degli obiettivi del piano *REPowerEU*, allo scopo di finanziare investimenti e riforme chiave in materia energetica, volti ad aumentare la resilienza del sistema energetico dell'Unione mediante la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico, anche attraverso il potenziamento della diffusione delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e della capacità di stoccaggio dell'energia.

Le misure proposte risulteranno ammissibili solo qualora abbiano avuto inizio dopo il 1° febbraio 2022. Il cronoprogramma delle scadenze dei nuovi *milestone* e *target* relativi al capitolo *REPowerEU*, nonché dei relativi pagamenti, sarà aggiuntivo e allineato rispetto a quelli già previsti per le rate semestrali del PNRR.

Sul piano finanziario, l'iniziativa *REPowerEU* prevede oltre 20 miliardi di euro di nuove sovvenzioni, provenienti per il 40 per cento dall'anticipazione delle vendite degli Stati membri delle quote del sistema di scambio di quote di emissione (ETS), per il 60 per cento dai diritti del Fondo per l'Innovazione. In aggiunta, potranno essere destinati all'iniziativa fino a 225 miliardi di euro di prestiti non utilizzati del Dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Le risorse europee stanziare per l'Italia nel quadro del *REPowerEU* ammontano a 2,76 miliardi di euro di sovvenzioni non rimborsabili (la quota maggiore, 13,8 per cento del totale, al pari della Polonia). Come

emerge dalla Relazione, inoltre, il Governo ha già comunicato alla Commissione europea di voler chiedere ulteriori prestiti a valere sulle risorse non utilizzate dagli altri Paesi.

Il regolamento (UE) 2023/435 consente agli Stati membri, inoltre, di chiedere che una quota fino al 7,5 per cento delle risorse iniziali dei Fondi strutturali e di investimento europei per la politica di coesione 2021-2027 (FESR, FSE+, Fondo di coesione) sia destinato a sostenere gli obiettivi di *REPowerEU*, in linea con le norme specifiche di ciascun fondo (nuovo articolo 26-*bis* del regolamento (UE) 2021/1060). Al riguardo, il Governo specifica, nella Relazione, di voler utilizzare tali risorse, pari a circa 3 miliardi di euro, in quanto già destinate – come specificato dalla Relazione – a obiettivi assimilabili a quelli del *REPowerEU*.

Come specificato dal citato articolo 26-*bis*, peraltro, la formulazione di tale richiesta non pregiudica la possibilità di avvalersi della possibilità di trasferire fino al 5 per cento della dotazione iniziale dei predetti fondi a qualsiasi altro strumento in regime di gestione diretta o indiretta (prevista dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2021/1060).

Infine, nella Relazione il Governo afferma che le risorse che si renderanno eventualmente disponibili a seguito della conclusione del processo di revisione dell'intero PNRR attualmente in corso – su cui si dirà di più in seguito – potranno essere destinate al finanziamento delle iniziative in campo energetico incluse nel capitolo italiano di *REPowerEU*.

La Commissione europea, negli Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di *REPowerEU* (2023/C 80/01) ha illustrato la procedura di modifica dei piani vigenti e le modalità di redazione dei capitoli relativi al piano *REPowerEU*.

Gli Stati membri sono stati invitati a presentare i capitoli del PNRR dedicati al piano *REPowerEU* preferibilmente entro il 30 aprile 2023. Tuttavia, come riportato nella Terza Relazione dal Governo, a fine maggio 2023 solo cinque Stati membri hanno presentato una richiesta di modifica dei rispettivi Piani nazionali includente il capitolo *REPowerEU*. Si tratta di Estonia, Francia, Slovacchia, Malta e Portogallo. Il termine ultimo per la presentazione del capitolo *REPowerEU* è fissato al 31 agosto 2023.

La Terza Relazione sullo stato di attuazione del PNRR reca, nella Sezione I, una indicazione preliminare dei contenuti del Capitolo *REPowerEU* italiano, pur essendo ancora in corso l'attività istruttoria e pur mancando, nella Relazione, un elenco organico e puntuale di proposte in materia di rafforzamento dell'autonomia energetica.

La Relazione specifica, al riguardo, che un primo gruppo di proposte riguarderà le reti di trasmissione e distribuzione di energia, anche riferite al gas, nella prospettiva della riconversione degli impianti al trasporto di idrogeno. Un secondo gruppo di proposte riguarderà la produzione di energie rinnovabili e la riduzione della domanda di energia o la sua riqualificazione verso fonti rinnovabili. Un terzo gruppo di misure, infine, atterrà alle misure di sostegno alle catene del valore, con particolare ri-

guardo alla promozione delle filiere dell'energia rinnovabile, nella prospettiva dell'economia circolare e del recupero dei materiali rari.

In base a quanto emerge dalla Terza Relazione, a seguito dell'acquisizione, da parte della Cabina di regia, di elementi sullo stato di attuazione delle singole misure del Piano, nonché della segnalazione, da parte delle Amministrazioni titolari degli interventi, delle Riforme e Investimenti caratterizzati da tutti o alcuni degli elementi di debolezza delineati all'interno della Relazione, gli esiti della preliminare attività di monitoraggio sono stati condivisi con i servizi della Commissione europea in data 17 marzo 2023.

Allo stato attuale, le proposte di revisione del Piano formulate dalle Amministrazioni titolari sarebbero, quindi, in corso di valutazione congiunta da parte delle strutture tecniche della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Esaurita la fase di definizione concordata delle « modalità e i termini per la revisione complessiva del Piano », il Governo afferma che sarà presentato al Parlamento – verosimilmente nel mese di luglio – il quadro aggiornato delle proposte di revisione, prima della trasmissione ufficiale alla Commissione europea, entro il 31 agosto 2023.

Per ulteriori informazioni di dettaglio sulla struttura e i contenuti della terza relazione sullo stato di attuazione del PNRR, sull'avanzamento finanziario del PNRR e sugli elementi di debolezza e le criticità emerse nel corso dell'attuazione, il Relatore rinvia alla Documentazione di finanza pubblica n. 28/R dei Servizi studi del Senato e della Camera.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 12,15.

COMMISSIONI 9^a e 10^a RIUNITE

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Mercoledì 5 luglio 2023

Plenaria

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

(651) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici

(Esame e rinvio)

Il presidente ZAFFINI comunica che in conseguenza della richiesta presentata dal prescritto numero di senatori, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge in titolo, già in corso di discussione in sede redigente, è stato riassegnato alle Commissioni riunite in sede referente.

Non essendoci obiezioni, si danno per acquisite le fasi già svolte in sede redigente.

Dà inoltre conto della presentazione di 47 emendamenti e 11 ordini del giorno, pubblicati in allegato, e avverte che si procederà alla trattazione delle proposte emendative.

Il senatore MAZZELLA (M5S), premesso l'intendimento di dare conto dei criteri che hanno presieduto alla formulazione del complesso

delle proposte emendative presentate dal proprio Gruppo, fa presente innanzitutto che il testo in esame necessita di una più esatta definizione del contesto normativo nel quale si inquadra. Reputa, al riguardo, fondamentale che si faccia riferimento ai vigenti regolamenti europei che disciplinano la materia, menzionando, in particolare, il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 – cosiddetto « regolamento *novel food* » – al quale fanno riferimento gli emendamenti riferiti all'articolo 1, che incidono sull'oggetto e sulle finalità del provvedimento in esame.

Specifica poi che la normativa europea prescrive la trasmissione all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di *dossier* sui quali l'Autorità di regolazione è tenuta ad esprimere un parere. Poiché ad oggi non risulta che siano stati trasmessi all'EFSA *dossier* relativi ai prodotti oggetto del disegno di legge in esame, ne risulta che il medesimo interviene su materia che non presenta alcuna attinenza con reali esigenze di normazione.

Per quanto concerne le proposte emendative riferite all'articolo 2, avente ad oggetto il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici, dissente da una metodologia normativa che vieta al consumatore di esercitare la propria libertà di scelta, rilevando che, per quanto l'articolo 2 menzioni il principio di precauzione, la sostanza della disposizione appare imporre piuttosto una limitazione. Nel sottolineare l'importanza di assicurare ai consumatori una corretta informazione scientifica, evidenzia che gli emendamenti del proprio Gruppo sono tesi a sostituire l'imposizione di un divieto con un procedimento che garantisce l'informazione e la sicurezza dei consumatori.

Giudica in proposito rilevante consentire all'Istituto superiore di sanità e ai Ministeri della salute e dell'agricoltura, in quanto organismi deputati a controllare il rispetto delle condizioni di sicurezza alimentare, la promozione e realizzazione di progetti di ricerca relativi alla sicurezza alimentare, in tal modo evitando che siano esclusivamente gli operatori dell'industria alimentare a gestire i progetti medesimi. In tale prospettiva, la proposta del suo Gruppo è intesa a istituire un Fondo per il sostegno dello studio di alimenti coltivati con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro.

Dopo aver evidenziato l'apporto costruttivo delle proposte illustrate, invita, conclusivamente, a consultare il portale *PubMed* per avere precisa cognizione della consistenza e del livello di approfondimento dei contributi scientifici presenti in materia di alimenti coltivati, specificando, in proposito, che l'aggettivo « coltivati », ricorrente negli emendamenti del suo Gruppo, intende sostituire il termine – meno appropriato – « sintetici » presente nel testo in esame.

Interviene poi la senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) la quale, nell'illustrare il complesso degli emendamenti presentati dal suo Gruppo, chiarisce che l'approccio seguito nella formulazione dei medesimi è stato quello di offrire risposte concrete agli operatori del settore zootecnico.

Dopo aver condiviso l'osservazione del senatore Mazzella in merito alla opportunità di sostituire il riferimento agli alimenti sintetici con quello agli alimenti coltivati, menziona taluni contenuti delle proposte oggetto di illustrazione, tra i quali la volontà di assicurare una giusta remunerazione degli agricoltori e allevatori, lo sviluppo progressivo dell'agroecologia, l'incentivazione e la valorizzazione degli allevamenti estensivi.

Concorda, inoltre, con il senatore Mazzella sulla esigenza di richiamare espressamente la vigente e imprescindibile normativa europea, evitando di approvare un testo dal quale, a suo parere, si riceve l'impressione che la materia risulti ad oggi del tutto non normata.

Richiama poi l'attenzione sulla proposta intesa ad introdurre il divieto, per gli operatori del settore alimentare, di impiegare alimenti prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali fino alla data di autorizzazione al loro consumo da parte dell'EFSA e di loro inclusione nell'elenco dei *novel food*.

Sottolinea, infine, la necessità di introdurre nel testo in esame una espressa dichiarazione che faccia salve le attività di ricerca scientifica e tecnologica.

Anche il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) illustra il complesso degli emendamenti a sua firma, ribadendo la necessità di garantire lo sviluppo della ricerca, al fine di consentire all'Italia di stare al passo con gli altri Paesi che, in taluni casi, hanno raggiunto livelli già molto avanzati.

La senatrice NATURALE (*M5S*) dichiara che le proposte emendative di cui si è fatta promotrice sono volte a valorizzare la tutela della filiera degli animali di allevamento e della produzione di carne. Ritiene che la tutela della zootecnia non possa essere condotta tramite l'imposizione di un divieto di consumo di carni coltivate, ma debba essere perseguita con la promozione di attività di ricerca e di avvio di *start up* dedite alla produzione della carne coltivata, grazie alle quali i ricercatori italiani possano proseguire gli studi nel territorio nazionale e non siano costretti a rivolgersi all'estero.

Condivide poi quanto asserito nei precedenti interventi in merito alla necessità di conformarsi alla vigente normativa europea.

Fa presente altresì che dalle proposte del suo Gruppo emerge chiaramente la connessione tra la tutela del patrimonio agroalimentare, la sostenibilità ambientale, la sicurezza alimentare e il benessere alimentare, divenuto anche oggetto di disposizione costituzionale, nonché l'obiettivo di fornire un'alternativa sostenibile alla produzione di carne da allevamento intensivo.

Dopo aver posto in evidenza il valore costruttivo delle proposte illustrate, auspica su di esse l'attenzione della maggioranza.

Interviene brevemente la senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) in merito alle disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 4 del provvedimento in esame.

Rileva, al riguardo, i problemi interpretativi e applicativi che potrebbero sorgere dalle medesime, facendo particolare riferimento alle disparità (e conseguente contenzioso amministrativo) cui potrebbe dare luogo la disposizione che assoggetta la violazione di quanto previsto dall'articolo 2 alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000 fino ad un massimo di 60.000 euro o del 10 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione, qualora tale importo sia superiore a 60.000 euro. Paventa infatti il rischio che proprio le aziende con un fatturato più basso siano soggette alla sanzione pecuniaria maggiore.

Nessun altro chiedendo la parola per illustrare gli emendamenti, si passa alle votazioni.

Il parere dei RELATORI e del GOVERNO è contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Previa verifica della presenza del numero legale, è posto in votazione l'emendamento 1.1, che è respinto.

In esito a successive e distinte votazioni, risultano quindi respinti anche gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13, mentre l'emendamento 1.7, in assenza dei firmatari, è dichiarato decaduto.

La relatrice per la 10^a Commissione CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.6, segnalando che il suo contenuto assorbe quello dell'emendamento 2.7. Invita al ritiro dell'emendamento 2.14 e propone una riformulazione dell'emendamento 2.0.3.

Il sottosegretario LA PIETRA si esprime conformemente. Il suo parere è inoltre favorevole sull'emendamento 2.12.

Il senatore BERRINO (*FdI*) ritira l'emendamento 2.14.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) accetta di riformulare l'emendamento 2.0.3 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'emendamento 2.1 viene dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

All'esito di successive, distinte votazioni le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.

Posto in votazione, l'emendamento 2.6 è approvato. Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 2.7.

Sono successivamente e distintamente posti in votazione gli emendamenti 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11, che risultano respinti.

Le Commissioni riunite approvano quindi l'emendamento 2.12 e, successivamente, respingono gli emendamenti 2.13, 2.0.1 e 2.0.2.

L'emendamento 2.0.3 (testo 2), posto in votazione, è accolto.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.0.4 ha la parola il senatore MAZZELLA (*M5S*), il quale pone in evidenza l'elevata utilità della predisposizione di linee guida per la valutazione e l'analisi di impatto sulla salute umana degli alimenti coltivati, da parte del ministro della Salute, che in tale ambito potrebbe opportunamente giovare dell'apporto dell'Istituto Superiore di Sanità.

Posto in votazione, l'emendamento 2.0.4 è respinto.

La relatrice per la 10^a Commissione CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 e invita al ritiro dell'emendamento 3.2. Il parere è invece contrario sull'emendamento 3.3.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

L'emendamento 3.1 è quindi posto in votazione, risultando accolto.

Il senatore BERRINO (*FdI*) ritira l'emendamento 3.2.

L'emendamento 3.3, messo in votazione, è respinto.

La relatrice per la 10^a Commissione CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) e il sottosegretario LA PIETRA esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 4.

Gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3, posti successivamente e separatamente in votazione, sono respinti.

La relatrice per la 10^a Commissione CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) si esprime in senso contrario sugli emendamenti 5.1, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.6, 5.0.7, 5.0.8 e 5.0.9. Propone inoltre la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 5.0.5.

Il parere del GOVERNO è conforme.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 5.0.5 per trasformarlo in ordine del giorno.

È quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 5.1.

Successivamente le Commissioni riunite respingono l'emendamento 5.0.1.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.0.2, volto alla promozione di sistemi digitali di etichettatura, finalizzati alla migliore informazione dei consumatori.

L'emendamento 5.0.2 è posto in votazione e respinto.

Con successive e distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 5.0.3 e 5.0.4.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.0.6 interviene la senatrice NATURALE (*M5S*), la quale rileva l'utilità della proposta emendativa ai fini della promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari.

Posto in votazione, l'emendamento 5.0.6 è respinto.

Le Commissioni riunite respingono successivamente l'emendamento 5.0.7.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.0.8, volto al coordinamento con l'ordinamento dell'Unione europea, particolarmente in relazione al principio della libera circolazione delle merci.

L'emendamento 5.0.8 è posto in votazione e respinto.

Posto in votazione, è altresì respinto l'emendamento 5.0.9.

Si passa quindi alla trattazione degli ordini del giorno.

La relatrice per la 10^a Commissione CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) e il sottosegretario LA PIETRA esprimono parere contrario su tutti gli ordini del giorno presentati.

Il senatore NAVE (*M5S*) aggiunge la firma all'ordine del giorno G/651/10/9 e 10.

La senatrice PIRRO (M5S) sollecita la votazione di tutti gli ordini del giorno.

Gli ordini del giorno G/651/1/9 e 10, G/651/2/9 e 10, G/651/3/9 e 10, G/651/4/9 e 10, G/651/5/9 e 10, G/651/6/9 e 10, G/651/7/9 e 10, G/651/8/9 e 10, G/651/9/9 e 10, G/651/10/9 e 10 e G/651/11/9 e 10, in esito a successive e distinte votazioni, risultano respinti.

Il presidente ZAFFINI dispone quindi una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,40, riprende alle ore 11,05.

Il senatore BERGESIO (LSP-PSd'Az) presenta l'ordine del giorno G/651/12/9 e 10 (pubblicato in allegato), derivante dalla trasformazione dell'emendamento 5.0.5.

L'ordine del giorno G/651/12/9 e 10, sul quale è favorevole il parere della relatrice per la 10^a Commissione CANTÙ (LSP-PSd'Az), è accolto dal GOVERNO.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,10.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 651

G/651/1/9 e 10

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge « Disposizioni in materia di divieto e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici » (AS 651),

premesso che:

nella sezione « Documenti acquisiti in Commissione », il contributo scritto dei Professori Luciano Conti, Stefano Biressi e altri, trasmesso alle Commissioni 9^a e 10^a riunite, evidenzia criticità rispetto agli aspetti di sicurezza del provvedimento in discussione e soprattutto la mancanza di una valutazione dell’impatto sulla ricerca e competitività del Paese;

i prodotti di carne a base di cellule coltivate sono equiparati ai cosiddetti « *novel foods* », ossia tutti quei prodotti e sostanze alimentari che prima di poter entrare in commercio in un Paese sono sottoposti ad uno scrupoloso, attento e scientifico *iter* di valutazione sia delle caratteristiche nutrizionali sia della loro sicurezza alimentare da parte degli enti regolatori preposti;

l’Agenzia Europea sulla Sicurezza Alimentare, ente deputato ad esprimersi in materia di sicurezza alimentare, non ha ancora completato il percorso di valutazione dei prodotti alimentari a base di cellule coltivate;

con l’emergere dei primi processi di produzione di alimenti a base cellulare si sono incrementate le opportunità di progresso scientifico come lo sviluppo di linee cellulari stabili, la sostituzione del siero bovino fetale, la produzione su larga scala nei bioreattori ed altri sviluppi tecnologici maturati nell’ambito dell’ingegneria dei tessuti;

l’eventuale marginalizzazione dell’Italia in questo settore scientifico e l’esclusione come Paese da un’industria con alte prospettive di sviluppo economico costituiscono una fonte di forte preoccupazione da parte della comunità scientifica;

considerato che:

la mancanza di problematiche specifiche di sicurezza alimentare per i potenziali consumatori è ribadita in modo evidente nelle conclusioni riportate in un documento pubblicato a marzo 2023 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'agricoltura (FAO) in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);

i pericoli associati alla generazione di tumori, all'utilizzo di ormoni, dei fattori di crescita, degli antibiotici e dei bioreattori non sono stati identificati dalla FAO e dalla OMS;

la carne coltivata, termine utilizzato dai ricercatori scientifici, non richiede test clinici perché non è un farmaco ma dell'applicazione dello stesso principio che regola gli integratori alimentari potrebbe risultare più salutare, in quanto il controllo sulle cellule e sui nutrienti potrebbe consentire una riduzione dei grassi saturi e un aumento dei livelli di antiossidanti;

l'evidenza scientifica prodotta dall'analisi del ciclo di vita (LCA) mostra che l'impatto ambientale della carne coltivata è minore rispetto alle carni convenzionali degli allevamenti intensivi e anche tenendo conto degli ambiziosi obiettivi di rendere gli attuali allevamenti più sostenibili;

la ricerca scientifica gioca un ruolo chiave nel rendere economicamente, tecnologicamente ed ambientalmente sostenibile la produzione e la commercializzazione della carne a base coltivata,

impegna il Governo:

a prevedere una revisione del testo attuale del provvedimento legislativo in discussione che tenga in considerazione le ragioni scientifiche in materia di sicurezza alimentare nonché della necessità di innovazione e ricerca del Paese;

valutare l'opportunità, anche in considerazione delle premesse, di non limitare l'attività di ricerca scientifica per la carne coltivata che rappresenta la base di un progredire in termini di sostenibilità ambientale, innovazione industriale, sviluppo economico, sociale e tecnologico.

G/651/2/9 e 10

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge « Disposizioni in materia di divieto e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici » (AS 651),

premessi che:

la mancanza di problematiche specifiche di sicurezza alimentare per i potenziali consumatori è ribadita in modo evidente nelle conclusioni riportate in un documento pubblicato a marzo 2023 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'agricoltura (FAO) in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);

l'Agenzia Europea sulla Sicurezza Alimentare, ente deputato ad esprimersi in materia di sicurezza alimentare, non ha ancora completato il percorso di valutazione dei prodotti alimentari a base di cellule coltivate;

l'eventuale marginalizzazione dell'Italia in questo settore e l'esclusione come Paese da un'industria con alte prospettive di sviluppo economico costituiscono una fonte di forte preoccupazione da parte della comunità scientifica;

considerato che:

l'utilizzo generico del principio di precauzione all'interno del provvedimento legislativo non trova fondamento in quanto non esistono in commercio i prodotti alimentari a base di cellule coltivate che si intendono vietare e pertanto non esiste nessun rischio, neanche potenziale, che ne può prefigurare l'attivazione;

il divieto generalizzato è in contrasto con il principio della libera circolazione delle merci sancito all'articolo 34 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che vieta agli Stati membri di attivare misure volte a provocare una preclusione totale o parziale agli scambi delle merci;

l'evidenza scientifica prodotta dall'analisi del ciclo di vita (LCA) mostra che l'impatto ambientale della carne coltivata è minore rispetto alle carni convenzionali degli allevamenti intensivi che per ridurre il danno ambientale sugli ecosistemi naturali hanno l'opportunità di trasformare le pratiche intensive con l'integrazione della coltivazione dei prodotti alimentari a base di cellule coltivate;

vietare sia l'importazione che la produzione di intere classi di prodotti ha ripercussioni in termini di danni economici e di mancate opportunità di crescita economica per le aziende e gli imprenditori italiani coraggiosi e visionari che mirano a conquistare nuovi mercati,

impegna il Governo

a prevedere una revisione del testo attuale del provvedimento legislativo in discussione che tenga in considerazione le ragioni economiche e di sicurezza alimentare nonché della necessità di innovazione tecnologica e di sviluppo sostenibile del Paese.

G/651/3/9 e 10

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici » (A.S. 651);

premessi che:

il provvedimento in esame è volto all'introduzione – nell'ordinamento interno – di un generalizzato divieto di produzione e di immissione sul mercato nazionale di alimenti e mangimi sintetici;

l'articolo 1, in particolare, indica al comma 1 le finalità della proposta normativa e al comma 2 chiarisce le definizioni utilizzate. Sul punto, le finalità che la proposta intende perseguire sono orientate alla tutela di interessi di vario tipo e precisamente la salute umana e il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia; tale seconda finalità viene qualificata come di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;

nel contesto delle azioni di tutela del patrimonio agroalimentare rientra anche la protezione degli animali in allevamento ed il loro benessere;

considerato che:

gli animali che vengono allevati intensivamente sono spesso confinati in spazi ristretti, senza possibilità di muoversi e senza accesso alle condizioni di vita naturali. In alcuni casi, essi sono sottoposti a pratiche di selezione genetica che ne aumentano la crescita e la produttività, ma che causano – al contempo – problemi di salute e di benessere. La selezione genetica, inoltre, porta inevitabilmente alla perdita della diversità all'interno di una popolazione animale, rendendola più vulnerabile alle malattie e alle sfide ambientali;

l'obiettivo delle selezioni in campo zootecnico è quello di ottimizzare la produzione industriale delle razze animali con caratteristiche desiderabili ai fini della macellazione. Di converso, l'impatto sull'ambiente delle pratiche di allevamento ha una incidenza particolarmente rilevante soprattutto per quanto concerne la gestione dei rifiuti, la deforestazione e l'inquinamento delle acque. I rifiuti derivanti dalle attività di gestione, infatti, spesso si riversano in fiumi e laghi, causando la morte di pesci e di altri animali acquatici;

sul punto, il settore agricolo è responsabile del 10,3 per cento delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione europea. Quasi il 70 per

cento di esse proviene dal settore dell'allevamento e consiste di gas a effetto serra diversi dalla CO₂ (metano e protossido di azoto);

considerato che:

i polli « *broiler* » sono frutto di una selezione genetica, crescono con estrema velocità e sviluppano eccessivamente petto e cosce, le parti destinate al mercato. Il loro organismo, dunque, non è in grado di sorreggere il peso innaturale raggiunto in breve tempo, con conseguenti problemi ai muscoli, agli arti, alle vie respiratorie e al cuore. I menzionati animali, a causa del fisico artificialmente modificato, mostrano non solo patologie cardiocircolatorie, ma anche ascite, dermatiti, oltre che serie difficoltà a raggiungere acqua e cibo in autonomia. Il fenomeno relativo agli alterati processi di crescita è esemplificato da una comparazione tra i dati del passato con quelli odierni. Fino agli anni '50, infatti, i polli raggiungevano il peso di 1,2 kg in 112 giorni. Ora, invece, in soli 35-45 giorni raggiungono il peso di 2,5 kg;

i tori « blu belga », frutto di un'azione selettiva iniziata nella metà del XIX secolo, mostrano un eccezionale sviluppo delle masse muscolari, con un rendimento della macellazione che può essere pari o superiore al 70 per cento. Uno dei principali problemi legati alla muscolatura massiccia dei tori blue belga è la distocia, ovvero la difficoltà nel parto. A causa delle dimensioni accentuate, infatti, il parto di un vitello blue belga comporta numerose complicazioni, sia a danno della madre, sia a danno del vitello stesso. I tori in questione, inoltre, sono frequentemente soggetti a malattie muscolari, come la miopatia, che può causare la morte improvvisa. Questa malattia, nello specifico, è stata associata alla mutazione del gene della miostatina, che controlla la crescita muscolare dei bovini e, in generale, di altre specie;

considerato, altresì, che:

anche fuori dal territorio europeo, numerose pratiche di allevamento intensivo per l'ottenimento di carni o di pesci destinati all'alimentazione umana hanno suscitato accesi dibattiti, specie per l'improprio utilizzo di tecniche per accelerarne la crescita;

negli ultimi anni, sono diventate popolari i video e le immagini di allevamenti cambogiani che ritraggono suini di grandi dimensioni, con una accentuata massa muscolare, soprannominati dai media « maiali *hulk* ». Questi suini, appartenenti alla razza « *duroc* », selezionati per la capacità di crescere rapidamente, hanno difficoltà respiratorie, problemi articolari e muscolari, oltre che numerosi disturbi legati all'obesità quali diabete, ipertensione e malattie cardiovascolari;

il salmone « AquAdvantage », commercializzato negli Stati Uniti, attraverso una modifica genetica, cresce più rapidamente rispetto agli altri ed è pronto per il mercato in massimo 18 mesi, in luogo dei consueti 32 mesi. Nonostante sia previsto l'allevamento in vasche a terra e senza co-

municazione con corsi d'acqua, numerose associazioni ambientaliste e di consumatori oltreoceano, temono che gli eventi atmosferici eccezionali possano provocare delle fughe accidentali di uova dall'impianto di produzione dedicato, con gravi conseguenze per le popolazioni ittiche selvatiche. A questo si aggiungono le comprensibili preoccupazioni legate all'innaturale veloce accrescimento del salmone, tali da bollare l'esemplare come « pesce *Frankenstein* »;

valutato che:

le anzidette pratiche di allevamento, con particolare riferimento a quelle perpetrate all'interno dei confini unionali, appaiono palesemente in contrasto con quanto disposto dall'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che riconosce gli animali quali « esseri senzienti »;

sul punto, la direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti prescrive, in particolare, che agli animali non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili;

per quanto concerne il diritto interno ed i principi della nostra Carta fondamentale, durante la XVIII Legislatura, attraverso la proposta avanzata dal gruppo parlamentare MoVimento 5 stelle, culminata con la pubblicazione della Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, è stato introdotto il riconoscimento dei diritti degli animali in Costituzione. All'articolo 9, infatti, è ora esplicitato – nero su bianco – che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali;

tenuto conto che:

il Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) definisce una strategia articolata che individua nel Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQBNA), approvato con decreto interministeriale 2 agosto 2022, uno degli elementi chiave per accelerare il processo di transizione verso un modello allevatorio più sostenibile, migliorare il benessere degli animali, innalzare la qualità delle produzioni agroalimentari, contrastare il fenomeno dell'antimicrobico resistenza (AMR) e rendere più trasparente il mercato agroalimentare;

il SQBNA prevede l'adesione volontaria da parte degli allevatori ad un disciplinare di produzione caratterizzato da una serie di impegni che vanno oltre i pertinenti limiti minimi di legge, e che prendono a riferimento la sanità animale, la biosicurezza, la gestione dell'intera fase allevatoriale e le emissioni nell'ambiente;

più in generale, la valorizzazione e la crescita della filiera zootecnica rappresenta uno dei punti cardine alla base della nuova PAC del periodo 2023-2027, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché della strategia « *Farm to Fork* », che si pone l'obiettivo di far transitare,

nel medio periodo, tutti i produttori verso una produzione alimentare sostenibile;

quest'ultima strategia, nello specifico, prevede una riduzione del 50 per cento entro il 2030 delle vendite complessive nell'Unione europea di antimicrobici per gli animali da allevamento e per l'acquacoltura, oltre che un riesame della normativa in materia di benessere degli animali, compresa quella sul trasporto e sulla macellazione, al fine di allinearla ai più recenti dati scientifici;

il miglioramento del benessere degli animali si traduce in un conseguente miglioramento delle condizioni negli allevamenti, della qualità degli alimenti, ed ha significativi riverberi positivi nella preservazione della biodiversità,

impegna il Governo a:

1) promuovere efficaci strategie di tutela per gli animali destinati all'alimentazione umana, anche in aderenza alla disciplina dell'Unione europea, in un'ottica di progressivo e costante innalzamento della salubrità e della qualità delle produzioni agroalimentari e di riduzione delle emissioni climalteranti;

2) assumere urgenti iniziative al fine di garantire agli animali allevati a fini alimentari un trattamento orientato ad evitare in qualsiasi modo dolore, stress e sofferenze inutili e di prevenire problematiche che possano direttamente ricadere nella sfera della tutela della salute pubblica;

3) intensificare le operazioni di controllo nel settore zootecnico, inclusive dell'esame degli aspetti ambientali, fisici, comportamentali e psicologici, al fine di verificare l'effettivo rispetto delle prescrizioni in materia di benessere animale, dalla fase dell'allevamento fino a quella del trasporto e della macellazione;

4) supportare e finanziare la ricerca di alternative sostenibili all'allevamento intensivo e alle pratiche di selezione, nonché studi volti alla diminuzione dell'uso di antibiotici negli allevamenti e alla prevenzione della diffusione di batteri resistenti nell'ambiente e nell'uomo;

5) prevedere, conformemente alla disciplina unionale, dei meccanismi incentivanti tesi a sostenere la transizione ecologica del settore agricolo ed aggiornare le risposte del comparto primario alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute;

6) adottare iniziative orientate a favorire una maggior consapevolezza dei consumatori e delle imprese di trasformazione in termini di idonea qualificazione dei consumi dei prodotti di origine animale e, al contempo, di bilanciato soddisfacimento delle esigenze nutrizionali e delle

preferenze alimentari, per il perseguimento di obiettivi di equità e sostenibilità;

7) favorire, nelle opportune sedi istituzionali europee, l'introduzione nelle etichettature dei prodotti di indicazioni relative al benessere degli animali, con l'intento di migliorare la trasmissione del valore lungo la filiera alimentare;

8) sostenere, nelle opportune sedi, una revisione della legislazione sul benessere degli animali, aggiornandola alle attuali pratiche di selezione genetica, al fine di scoraggiare, in un'ottica preventiva, simili condotte lesive delle condizioni di salute negli allevamenti.

G/651/4/9 e 10

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici » (A.S. 651);

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge enuncia le finalità del provvedimento, recante disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini, oltre che a preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti che sono espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia. Il valore di tale processo è riconosciuto di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;

considerato che:

il patrimonio agroalimentare italiano costituisce, dunque, uno dei punti di forza del nostro Paese; esso si compone di prodotti qualitativamente molto competitivi che soddisfano le aspettative di tipicità e reputazione, raggiungendo i più svariati mercati internazionali e registrando ottimi successi commerciali. Il detto patrimonio, dunque, ha una chiara valenza sociale e culturale oltre che economica;

alla protezione delle menzionate produzioni è necessario accostare anche un adeguato sostegno per le imprese che investono in moderni sistemi di valorizzazione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale;

al riguardo, infatti, i recenti incrementi dei prezzi delle derrate alimentari, la riduzione delle scorte, i cambiamenti climatici rendono sempre più urgente l'individuazione di adeguati interventi per contenere gli impatti negativi su tutta la filiera agroalimentare, considerando anche le proiezioni di crescita della popolazione mondiale;

il miglioramento dell'efficienza produttiva e qualitativa, la riduzione dei costi aziendali, l'ottimizzazione degli *input* e la riduzione degli impatti ambientali, la creazione di opportunità imprenditoriali, sono solo alcune delle potenzialità scaturenti dalla diffusione tecnologica nel comparto primario. Esse devono trovare pronta realizzazione a livello interno al fine di sviluppare il tessuto economico nazionale, considerato nella sua globalità;

impegna il Governo a

promuovere, mediante lo stanziamento di idonee risorse, misure di sostegno a favore delle imprese di settore che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.

G/651/5/9 e 10

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici » (A.S. 651);

premesso che:

l'articolo 2 prevede il divieto per gli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi di impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati;

il divieto viene istituito sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento n. (CE) 178/2002. Il richiamato regolamento stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

il citato articolo 7 prevede la possibilità di adottare delle misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un livello elevato di tutela della salute, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio, qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico;

le misure adottate sulla base del principio di precauzione devono essere proporzionate e prevedere le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nell'Unione europea, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti. Tali misure devono essere riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del rischio individuato per la vita o per la salute e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente;

considerato che:

il principio di precauzione è uno dei cardini della legislazione europea in tema di sicurezza ed è citato esplicitamente nell'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). All'uopo, la Commissione europea, con la Comunicazione COM(2000) 1 final, ha chiarito in modo puntuale come esso debba essere inteso ed invocato. Tale Comunicazione esplicita le situazioni e le modalità con cui può essere attivato ovvero in presenza di un'ipotesi di rischio potenziale. La sua attivazione, inoltre, avviene a seguito di una valutazione scientifica le cui conclusioni mostrino come non sia impossibile ottenere il livello di protezione previsto in altro modo. Qualora fosse questo il caso, la sua adozione deve seguire dei principi di proporzionalità, non discriminazione, coerenza, l'esame dei vantaggi e degli oneri, l'esame della valutazione scientifica;

valutato che:

l'invocazione generica del principio di precauzione all'interno del disegno di legge in esame non trova fondamento anche perché, ad oggi, non esistono in commercio i prodotti che si intendono vietare e, pertanto, non esiste alcun rischio, nemmeno potenziale, che ne possa prefigurare l'attivazione;

le valutazioni scientifiche disponibili – quali, ad esempio, il *report* FAO e le consultazioni condotte dall'EFSA sul tema – non indicano rischi per la salute che non possano essere indagati e gestiti in fase autorizzativa ai sensi del Regolamento «*Novel Food*»;

le azioni previste dalla norma non rispettano i principi di proporzionalità, non discriminazione, coerenza, così come non prevedono una analisi dei vantaggi e degli oneri, né modalità di esame e riesame della

valutazione scientifica che ha portato all'invocazione del menzionato principio;

impegna il Governo a

stante il preminente interesse relativo alla salvaguardia della salute umana, dell'ambiente e del benessere animale, garantire un corretto equilibrio interpretativo del principio di precauzione, conformemente agli orientamenti comuni di cui alla « Comunicazione (COM(2000) 1 final) sul principio di precauzione ».

G/651/6/9 e 10

SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici » (A.S. 651);

premesso che:

l'articolo 2 introduce il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati;

considerato che:

il predetto divieto generalizzato, così come formulato all'articolo 2 del testo in esame, oltre a non avere alcuna attualità in termini applicativi, appare in contrasto con conseguimento della libertà di circolazione dei beni all'interno dell'Unione europea;

sul punto, infatti, vale la pena evidenziare che attualmente non pendono richieste autorizzatorie per l'immissione nell'Unione europea di carne o di mangimi isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, cd. « coltivati »;

valutato che:

a livello unionale, la libera circolazione delle merci è garantita attraverso l'eliminazione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative e dal divieto di adottare misure di effetto equivalente. I principi del riconoscimento reciproco, l'eliminazione delle barriere fisiche e tecniche e la promozione della standardizzazione sono ulteriori elementi introdotti per portare avanti il completamento del mercato interno;

l'adozione del nuovo quadro legislativo nel 2008 ha rafforzato la libera circolazione delle merci, il sistema di vigilanza del mercato dell'UE e il marchio CE,

impegna il Governo a

al fine di evitare possibili future segmentazioni del mercato, garantire una corretta interpretazione nonché applicazione del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione delle merci, affrontando attivamente al riguardo gli ostacoli interni e impedendo che ne sorgano di nuovi.

G/651/7/9 e 10

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici » (A.S. 651);

premesso che:

il provvedimento in esame è volto all'introduzione – nell'ordinamento interno – di un generalizzato divieto di produzione e di immissione sul mercato nazionale di alimenti e mangimi sintetici;

l'articolo 2, in particolare, introduce, sulla base del principio di precauzione previsto dalla normativa europea, il divieto di impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, di vendere, di detenere per vendere, di importare, di produrre per esportare, di somministrare o di distribuire per il consumo alimentare, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati.

considerato che:

tra i responsabili delle principali attività ad alto impatto ambientale del settore agricolo figurano gli allevamenti intensivi – in particolare quello dei bovini – che, in base a stime della FAO, generano il 14,5 per cento delle emissioni totali di gas serra;

è del tutto evidente che, specie per quanto concerne la carne, l'attuale modello produttivo non è parametrato alle cogenti esigenze del nostro pianeta, il quale sta attraversando una crisi climatica senza precedenti. È prioritario, dunque, individuare – in una visione ineluttabilmente

anticipatoria – ogni possibile soluzione innovativa, eco-compatibile e non dannosa per la salute umana che possa produrre benefici ambientali;

al riguardo, nell'ambito di « Orizzonte Europa », il programma di finanziamento dell'Unione Europea per la ricerca e l'innovazione (2021-2027), la Commissione sostiene la ricerca per migliorare le conoscenze sui potenziali impatti ambientali e sanitari di carni e prodotti ittici coltivati. Nel programma di lavoro 2023-2024 del polo tematico 6, ha preso il via un tema di ricerca da 7 milioni di euro, con l'obiettivo di sviluppare una base conoscitiva oltre che fattuale sui potenziali aspetti di sostenibilità della carne e dei prodotti ittici coltivati;

se è vero che è indispensabile una maggiore conoscenza e comprensione circa la capacità dell'agricoltura cellulare di rappresentare una fonte idonea di proteine, contribuendo in tal senso al raggiungimento degli obiettivi della strategia « *Farm to fork* », è altrettanto innegabile la necessità di non precludere all'Italia – in maniera del tutto aprioristica – l'accesso ai potenziali benefici di un settore nascente che ha tutti i requisiti per avere grande rilevanza a livello globale, oltre che promettenti risvolti per la sostenibile ottimizzazione delle risorse naturali;

valutato che:

secondo il diritto unionale, per « nuovo alimento » si intende un alimento non utilizzato in misura significativa per il consumo umano nell'Unione europea prima del 15 maggio 1997. Ciò comprende una vasta gamma di prodotti, tra cui gli alimenti con una struttura molecolare nuova o volutamente modificata. Nella menzionata esplicitazione, dunque, rientrerebbe anche la carne coltivata;

partendo dall'anzidetta definizione, sotto il profilo procedurale, il Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, definisce le regole per l'immissione dei nuovi alimenti sul mercato dell'Unione europea, fornendo un elevato livello di tutela per la salute umana e gli interessi dei consumatori. La procedura di autorizzazione di riferimento, dietro richiesta della Commissione, può comportare il coinvolgimento della Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Sono invece soggetti ad una disciplina diversificata gli alimenti geneticamente modificati, agli alimenti usati come enzimi, additivi e aromi e i solventi da estrazione;

tenuto conto che:

in risposta ad un'interrogazione parlamentare, in data 24 novembre 2022, la Commissione europea ha asserito che « poche imprese attive nella produzione di carne/latte sintetico hanno ricevuto finanziamenti dell'UE per la ricerca e l'innovazione » e che « non sono previsti finanziamenti al di fuori di Orizzonte Europa per sostenere il progresso in questo settore »;

in data 31 marzo 2023, il portavoce per la Salute dell'Esecutivo Ue, Stefan de Keersmaecker, ha dichiarato che la Commissione europea non ha ricevuto richieste per mettere sul mercato dei tipi di « cultured meat », la carne coltivata in laboratorio, nell'Unione europea;

stante l'assoluta assenza di richieste autorizzatorie a livello unionale, l'intervento legislativo proposto in Italia dal Governo in carica appare del tutto infondato, inappropriato sia a livello sostanziale, sia a livello temporale, oltre che potenzialmente lesivo delle prospettive di sviluppo nel territorio nazionale di un settore alimentare, oltre che delle iniziative di approfondimento conoscitivo, di studio e di ricerca;

tenuto conto, altresì, che:

a livello extra-europeo, la carne coltivata è oggetto di esame e valutazione da parte di altri Stati. La *Food and Drug Administration* (FDA) ha dato il via libera alla *start up* californiana « Upside Foods », per quanto riguarda i *nuggets* di carne di pollo coltivata, e alla società « GOOD Meat », per i processi di coltivazione di pollo e di altra carne da cellule animali senza sfruttamento o macellazione. Ancora prima degli Stati Uniti, Singapore ha autorizzato la commercializzazione di alimenti a base di carne coltivata, diventando il primo Paese al mondo ad approvare la vendita commerciale delle alternative proteiche alla carne tradizionale;

tenuto conto, infine, che:

la Fondazione « Umberto Veronesi », in data 31 marzo 2023, mediante un contributo sulla carne coltivata, ha reso noto che « dal punto di vista nutrizionale non sono presenti degli aspetti negativi da considerare. Dal punto di vista della sicurezza alimentare, crescendo in un ambiente controllato si riduce il rischio di malattie di origine animale e non c'è la necessità di impiegare antibiotici. Oltre a questo, diventa possibile confezionare un alimento in un unico luogo, evitando contaminazioni esterne »;

impegna il Governo a:

1) promuovere ogni percorso scientifico innovativo – compreso quello attinente alla carne ed ai mangimi coltivati – volto ad apportare vantaggi all'ecosistema, al benessere degli animali e alla salute umana, in un'ottica di necessaria salvaguardia degli attuali assetti economici del settore primario e dei relativi livelli di redditività, nonché di attivo coinvolgimento degli operatori del comparto agroalimentare nei processi transitivi;

2) al fine di sostenere fattivamente l'evoluzione e lo sviluppo socio-economico del Paese oltre che una conveniente informazione a beneficio della collettività, fornire a livello nazionale la necessaria base fattuale di conoscenze, pratiche ed esperienze, relative alla carne ed ai mangimi coltivati, attraverso la divulgazione pubblica di studi e ricerche;

3) lungi dall'appoggiare forme di chiusura ai limiti dell'embargo commerciale e produttivo, sostenere i segnali e le opportunità del settore relativo alla carne e ai mangimi coltivati, attraverso l'adozione di opportune misure in termini di investimenti e di adeguati finanziamenti per l'allargamento del quadro conoscitivo in tema di *novel food*, con particolare riferimento ai profili di sicurezza alimentare, di monitoraggio dei processi di produzione, preparazione e trattamento, di valutazione degli eventuali effetti dannosi per la salute umana, nonché di analisi e gestione della possibilità di rischi;

4) adottare soluzioni innovative nel raggiungimento degli obiettivi della strategia « *Farm to fork* », attraverso la virtuosa coniugazione di azioni tese a diminuire le emissioni di gas a effetto serra, il consumo del suolo e l'abuso della vitale risorsa dell'acqua, con la difesa della sanità pubblica, degli interessi dei cittadini e la preservazione del patrimonio agroalimentare.

G/651/8/9 e 10

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici » (A.S. 651);

premesso che:

l'articolo 2 prevede il divieto per gli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi di impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati;

le menzionate produzioni si pongono quali strade innovative rispetto ai metodi tradizionali – sia di tipo intensivo, sia di tipo estensivo – di allevamento;

considerato che:

secondo il rapporto « Agroecologia e politica agricola comune (PAC) » del 2020 del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, l'agroecologia rappresenta un approccio integrato, sviluppato dal 1920 e affermatosi a partire dagli anni Ottanta del XX secolo, che applica contemporaneamente concetti e principi ecologici e so-

ciali alla progettazione e alla gestione dei sistemi alimentari e agricoli, con lo scopo di renderli meno dipendenti da *input* esterni (materia ed energia), attraverso l'utilizzo delle sinergie biologiche dell'ecosistema in cui l'attività agricola è inserita;

L'agroecologia, dunque, costituisce un modello in grado di soddisfare i principali requisiti di sostenibilità del sistema agroalimentare, nonché un sistema in grado di assicurare – nello stesso tempo – la produzione di cibo in linea con il rispetto dell'ambiente, della salute e dei diritti degli agricoltori e dei consumatori. Per tale ragione, il paradigma dell'agroecologia è sempre più celebrato dal mondo produttivo, dalle istituzioni, dai ricercatori e da molteplici soggetti, individui o organizzazioni, attivamente coinvolti nelle iniziative del comparto primario;

valutato che:

l'uso indiscriminato, e spesso abusato, di pesticidi rappresenta un fattore di rischio elevato per l'ecosistema;

il glifosate, ad esempio, è notoriamente tossico per l'ambiente e per la vita acquatica. Tra le precauzioni d'uso dei diserbanti basati sul principio attivo del glifosate vi è invero il tassativo divieto di irrorare i bordi dei corsi d'acqua e delle zone umide, a causa della connessa accertata tossicità, anche a basse concentrazioni, sugli organismi acquatici. Eppure, le irrorazioni con questo principio attivo – che vengono effettuate lungo le strade, le linee ferroviarie o in campo agricolo – non si fermano di certo di fronte a canali e a collettori posti ai lati dei tracciati. È ormai ampiamente dimostrato come la perdita della biodiversità, causata dall'uso dei pesticidi, incida sulla produttività agricola. Inoltre, l'uso dei pesticidi contribuisce a provocare il fenomeno della desertificazione dei suoli, esponendo le scarpate sottoposte al diserbo (a causa della destrutturazione fisica e microbiologica del terreno) a frane e smottamenti, e al conseguente elevato rischio di incidenti stradali durante gli eventi piovosi e nelle ore notturne;

secondo gli ultimi dati ufficiali, un quinto del territorio italiano è a rischio desertificazione, mentre secondo i dati aggiornati dell'Istituto di ricerca, sviluppo e sperimentazione sull'ambiente ed il territorio, in alcuni territori del Sud del Paese il quadro è ancora più preoccupante, con una media del processo di desertificazione tra il 30 e il 50 per cento in regioni come la Sardegna, le Marche, l'Emilia-Romagna, l'Umbria, l'Abruzzo e la Campania, e addirittura del 70 per cento in Sicilia;

la realtà agricola organizzata secondo criteri di eco-compatibilità costituisce il campo di indagine più appropriato per dare avvio a un rinnovamento culturale nella direzione dello sviluppo sostenibile. In questo contesto, l'agricoltura biologica ha un ruolo rilevante: secondo il « Rodale Institute », tale metodo usa il 45 per cento in meno di energia ri-

spetto a quello convenzionale e fa un uso più efficiente dell'energia stessa, al contrario – ancora una volta – dei sistemi agricoli convenzionali che producono il 40 per cento in più di gas serra. I suoli biologici, inoltre, hanno una funzione di serbatoio di carbonio (cd. *carbon sink*), che è mediamente quantificabile in 0,5 tonnellate per ettaro/l'anno. In questo senso, l'agricoltura biologica offre agli agricoltori opzioni significative sia nelle politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici, sia in quelle di adattamento ai citati mutamenti;

considerato, altresì, che:

nel comparto zootecnico, l'applicazione dei principi dell'agroecologia comporta l'inclusione dell'allevamento in un processo di economia circolare all'interno delle aziende agricole, nel rispetto del loro benessere e dell'ambiente circostante;

impegna il Governo a

promuovere, in tutto il territorio nazionale, la progressiva conversione ad un modello rurale di tipo « agroecologico », inteso come un sistema di produzione che, mediante un approccio sostenibile, integrato, resiliente e transdisciplinare, applica i concetti e i principi ecologici e sociali alla progettazione e alla gestione dei sistemi alimentari e agricoli, mediante l'utilizzo delle sinergie biologiche dell'ecosistema in cui l'attività agricola è inserita.

G/651/9/9 e 10

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici » (A.S. 651);

premesso che:

la rubrica dell'articolo 2 reca espressamente il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi definiti « sintetici »;

considerato che:

sulle tematiche affrontate dal disegno di legge in parola, l'Esecutivo in carica ha adottato un atteggiamento strumentale, teso a penalizzare a priori le possibilità di mercato di un prodotto con potenziali caratteristiche positive;

nello specifico, vale la pena evidenziare che ad oggi, a livello unionale non è stata autorizzata la produzione e commercializzazione dei beni alimentari e mangimistici oggetto del disegno di legge in esame. Attualmente, infatti, i prodotti alimentari *cell-based* non sono commercializzati nell'Unione europea. Tali prodotti prima di poter essere immessi sul mercato dell'Unione europea devono essere sottoposti ad una procedura autorizzativa da parte della Commissione europea;

una volta presentata alla Commissione una domanda di autorizzazione di uno o più prodotti appartenenti a specifiche categorie, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) effettua una valutazione della sicurezza includendo eventuali considerazioni nutrizionali. L'autorizzazione eventualmente rilasciata dall'EFSA ha per oggetto, in ogni caso, solo lo specifico prodotto per il quale è stata richiesta l'autorizzazione e non può quindi essere estesa a prodotti simili o affini;

valutato che:

lo stesso utilizzo della locuzione « alimenti e mangimi sintetici » presente nel testo del disegno di legge in esame appare inappropriato;

più pareri scientifici – emersi anche nella fase delle audizioni relative al disegno di legge in parola – hanno infatti rilevato che l'aggettivazione « sintetico » richiamerebbe la « sintesi chimica », ovvero « la preparazione di un composto chimico a partire da sostanze a struttura più semplice » (definizione Treccani). Nel caso di specie, invero, l'ottenimento dei detti alimenti e mangimi è conseguente a un processo biotecnologico di proliferazione controllata di cellule animali e non può quindi essere considerato un processo di sintesi chimica;

impegna il Governo a

lungi dall'avallare forme di strumentalizzazione conoscitiva, promuovere campagne istituzionali tese a garantire, a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base divulgativa di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica in tema di alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati.

G/651/10/9 e 10

SIRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 651 « Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici »

premessi che:

con tale disegno di legge, all'articolo 2, viene sancito il divieto di impiegare, nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o comunque distribuire per il consumo alimentare, cibi o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati;

considerato che:

tra le motivazioni che muovono la ricerca verso la produzione di carne coltivata vi sono ragioni etiche ma anche ragioni di tutela ambientale e della salute delle persone;

l'allevamento intensivo è una delle fonti più inquinanti dell'ambiente, sia in riferimento alle emissioni di gas in atmosfera, sia per il riversamento di liquami nei terreni e nelle acque e richiede l'utilizzo di enormi quantità di acqua;

le colture di cereali destinati all'alimentazione degli animali detenuti negli allevamenti richiedono grandi spazi che vengono sottratti alla forestazione ai fini della mitigazione della presenza di inquinanti nell'aria;

l'eccessivo consumo di carne è dannoso per la salute dell'uomo e l'attuale offerta di carne supera quella che dovrebbe essere la risposta alla corretta domanda coerente con una dieta alimentare equilibrata,

impegna il Governo a:

a) promuovere una campagna alimentare educativa finalizzata ad una riduzione del consumo di carne volto al raggiungimento di un complessivo equilibrato e non eccessivo apporto di proteine animali;

b) verificare la possibilità di convertire in forestazione parte dei terreni agricoli destinati alla coltura di cereali per l'alimentazione degli animali detenuti negli allevamenti e parallelamente ridurre la quantità di impianti destinati agli allevamenti intensivi garantendone maggiore sostenibilità ambientale.

G/651/11/9 e 10

SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici » (A.S. 651);

premessi che:

l'articolo 4 delinea il trattamento sanzionatorio – consistente in vari tipi di sanzioni amministrative – per la violazione dei divieti posti dall'articolo 2 del presente provvedimento;

nel documento depositato dal Comando Carabinieri per la tutela della salute in occasione del ciclo di audizioni del testo in esame sono esplicitate talune osservazioni, anche con riferimento al richiamato articolo;

considerato che:

l'articolo 7 del regolamento n. (CE) 178/2002 prevede la possibilità di adottare delle misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un livello elevato di tutela della salute, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio, qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico;

al riguardo, il concetto di provvisorietà di cui al menzionato articolo 7 apparirebbe non pienamente in linea con la finalità espressa dall'articolo 1 del disegno di legge in esame di « preservare il patrimonio agroalimentare », considerato, quest'ultimo, come bene giuridico permanente e sottoposto a tutela di natura non provvisoria;

inoltre, il richiamo all'articolo 7 del regolamento 178/2002 imporrebbe un esplicito riferimento al « riesame entro un periodo di tempo ragionevole » delle misure adottate e quindi delle restrizioni previste dal disposto normativo, mentre nella proposta di legge in esame, all'articolo 5, si fa riferimento al rinvio ed aggiornamento delle sole sanzioni;

considerato, inoltre, che:

le due finalità espresse nell'articolo 1 del testo in esame, da una parte la tutela della salute umana e dall'altra la tutela degli interessi dei cittadini, nonché la salvaguardia del patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia, di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, potrebbero causare ambiguità sulla determinazione dell'Autorità competente a cui inoltrare il rapporto dei controlli, individuabile per materia, nel Ministero della salute (con le sue articolazioni territoriali, ASL, etc.) o nel Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

a ciò si aggiunge il fatto che, nella proposta in esame, ferme restando le prerogative di ciascun soggetto deputato al controllo, non si ravvisa l'individuazione di un organismo di coordinamento nel caso di coinvolgimento di diverse Autorità competenti;

valutato, infine, che:

nel documento depositato dal Comando Carabinieri per la tutela della salute in occasione del ciclo di audizioni del testo in esame, con particolare riguardo all'articolo 4, venivano rilevate criticità in ordine alle modalità di calcolo della sanzione amministrativa connessa con il « fatturato totale annuo realizzato nell'anno precedente » nel caso in cui il trasgressore sia una azienda di nuova costituzione e, pertanto, senza alcun riferimento al fatturato precedente;

veniva, inoltre, rilevato che a seguito dell'applicazione dei criteri sanzionatori previsti dal comma 1 dell'articolo 4 « potrebbero crearsi situazioni di disparità afflittive con particolare riguardo al minimo edittale, pari a 10.000 euro o 10 per cento del fatturato nel caso in cui questo sia superiore a 60.000 euro. Infatti, aziende con fatturato inferiore ai 60.000 euro potrebbero pagare una sanzione amministrativa (pari a 10.000 euro) più afflittiva rispetto alle aziende con fatturato superiore ai 60.000 euro ma inferiore ai 100.000 euro »;

sempre con riferimento all'articolo 4, il comma 2 dispone che « per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché delle condizioni economiche dello stesso »;

tale assunto, secondo le osservazioni del Comando Carabinieri per la tutela della salute presuppone che all'agente contravventore siano già state imposte, all'atto accertativo, quanto meno delle prescrizioni/diffide ad adempiere; concede ampia discrezionalità all'autorità competente (e quindi all'organo accertatore), sull'entità della sanzione da applicare. Quanto esplicitato potrebbe comportare: disparità di trattamento sanzionatorio in ragione di valutazioni dell'operatore basate su elementi « non oggettivi »; dare origine ad una serie di ricorsi amministrativi a seguito della presunta inesatta applicazione della somma contestata; sottoporre l'organo accertatore ad eventuali giudizi di responsabilità contabile;

nella stesura di proposte legislative di iniziativa governativa come quella in esame e, in generale, nella definizione di contenuti destinati ad avere efficacia legislativa nell'ordinamento, ivi inclusi quelli di tenore sanzionatorio, sarebbe opportuno scongiurare eventuali possibili problematiche di tipo interpretativo,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte, in sede applicativa, a chiarire le problematiche di tipo interpretativo di cui in premessa che, oltre a sovraccaricare inopinatamente il volume

operativo delle Autorità diversamente coinvolte, hanno la potenzialità di porre gli stessi destinatari delle suddette norme in una condizione di disparità afflittiva e di sostanziale incertezza dispositiva.

G/651/12/9 e 10 (già em. 5.0.5)

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, MURELLI, MINASI, PAROLI, POGLIESE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici » (A.S. 651);

premesso che:

il Paese si trova oggi esposto ad un grande rischio di autonomia strategica rispetto al comparto alimentare;

risultano particolarmente carenti le materie prime necessarie all'alimentazione animale che il Paese si trova costretto ad importare, con una inevitabile sofferenza sull'intera filiera;

si ritiene pertanto opportuno promuovere le filiere interne, specie quelle legate all'economia circolare che riutilizzano e valorizzano le materie create dagli scarti alimentari;

allo stato attuale il comparto mangimistico impiega circa 10 milioni di tonnellate di sottoprodotti all'anno, fra cui sottoprodotti alimentari ritirati dalla distribuzione per motivi commerciali, generando un valore dei soli sottoprodotti di circa 4 miliardi di euro;

in un contesto di strutturale carenza di materie prime nel nostro Paese, i sottoprodotti rivestono un ruolo primario per la filiera agro-zootecnica-alimentare,

impegna il Governo a

valutare l'opportunità di sostenere le filiere agro-zootecniche-alimentari, anche attraverso l'adozione di misure che promuovano e valorizzino i sottoprodotti impiegati nella produzione alimentare destinata al consumo animale.

Art. 1.**1.1**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.***1.2**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

*Sostituire l'articolo con i seguenti:***« Art. 1.***(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e del benessere animale, la sostenibilità delle produzioni alimentari, la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché un elevato livello di sicurezza a favore dei consumatori.

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, nonché le disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di denominazione degli alimenti e di etichettatura degli stessi.

Art. 1-bis.*(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)*

1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.

Art. 1-ter.

(Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.

2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.

Art. 1-quater.

(Etichettature)

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera *b*), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell'immissione sul mercato, l'etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l'uso previsto dell'alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura "alimento colturale", ovvero "alimento derivato da colture cellulari".

2. Le diciture di cui al comma 1 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.

Art. 1-quinquies.

(Campagne informative e di comunicazione istituzionale)

1. Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, pro-

muove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 1-sexies.

(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)

1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-septies.

(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)

1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (*QR code*) apposto

sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-octies.

(Mangimi)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, si applicano, in quanto compatibili ed in conformità alla vigente disciplina dell'Unione europea, ai mangimi destinati agli animali da allevamento e di affezione.

Art. 1-novies.

(Controlli e sanzioni)

1. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUF), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione della presente legge.

2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.

3. Restano ferme le competenze spettanti agli organi preposti all'accertamento delle violazioni e le competenze spettanti all'Autorità garante

della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. ».

Conseguentemente:

a) *sopprimere gli articoli da 2 a 6;*

b) *sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: « Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale e per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari ».*

1.3

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Sostituire l'articolo con i seguenti:

« Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e del benessere animale, la sostenibilità delle produzioni alimentari, la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché un elevato livello di sicurezza a favore dei consumatori.

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, nonché le disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di denominazione degli alimenti e di etichettatura degli stessi.

Art. 1-bis.

(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)

1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.

Art. 1-ter.

(Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.

Art. 1-quater.

(Etichettature)

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera *b*), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell'immissione sul mercato, l'etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l'uso previsto dell'alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura "alimento colturale", ovvero "alimento derivato da colture cellulari".

2. Le diciture di cui al comma 1 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.

Art. 1-quinquies.

(Campagne informative e di comunicazione istituzionale)

1. Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, pro-

muove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-sexies.

(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)

1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-septies.

(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)

1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (*QR code*) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine *web* istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-octies.

(Controlli e sanzioni)

1. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUF), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione della presente legge.

2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.

3. Restano ferme le competenze spettanti agli organi preposti all'accertamento delle violazioni e le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. ».

Conseguentemente:

a) *sopprimere gli articoli da 2 a 6;*

b) *sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: « Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale e per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari ».*

1.4

SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

*Sostituire l'articolo con i seguenti:***« Art. 1.***(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e del benessere animale, la sostenibilità delle produzioni alimentari, la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché un elevato livello di sicurezza a favore dei consumatori.

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, nonché le disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di denominazione degli alimenti e di etichettatura degli stessi.

Art. 1-bis.*(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)*

1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.

Art. 1-ter.*(Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato)*

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.

2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adot-

tare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.

Art. 1-*quater*.

(Etichettature)

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera *b*), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell'immissione sul mercato, l'etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l'uso previsto dell'alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura "alimento colturale", ovvero "alimento derivato da colture cellulari".

2. Le diciture di cui al comma 1 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.

Art. 1-*quinquies*.

(Campagne informative e di comunicazione istituzionale)

1. Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 1-*sexies*.

(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)

1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei

processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-septies.

(Controlli e sanzioni)

1. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUF), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione della presente legge.

2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.

3. Restano ferme le competenze spettanti agli organi preposti all'accertamento delle violazioni e le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. ».

Conseguentemente:

a) *sopprimere gli articoli da 2 a 6;*

b) *sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: « Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale e per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari ».*

1.5

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

Sostituire l'articolo con i seguenti:

« Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e del benessere animale, la sostenibilità delle produzioni alimentari, la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché un elevato livello di sicurezza a favore dei consumatori.

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, nonché le disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di denominazione degli alimenti e di etichettatura degli stessi.

Art. 1-bis.

(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)

1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.

Art. 1-ter.

(Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricol-

tura, della sovranità alimentare e delle foreste, predisporre un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.

Art. 1-*quater*.

(Etichettature)

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera *b*), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell'immissione sul mercato, l'etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l'uso previsto dell'alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura "alimento colturale", ovvero "alimento derivato da colture cellulari".

2. Le diciture di cui al comma 1 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.

Art. 1-*quinquies*.

(Campagne informative e di comunicazione istituzionale)

1. Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-sexies.

(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)

1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (*QR code*) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-septies.

(Controlli e sanzioni)

1. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUF), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione della presente legge.

2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle di-

sposizioni di cui alla presente legge comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.

3. Restano ferme le competenze spettanti agli organi preposti all'accertamento delle violazioni e le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. ».

Conseguentemente:

a) *sopprimere gli articoli da 2 a 6;*

b) *sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: « Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale e per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari ».*

1.6

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

Sostituire l'articolo con i seguenti:

« Art. 1.

(Disposizioni concernenti lo studio di alimenti coltivati)

1. Al fine di assicurare la tutela della salute umana, preservare il patrimonio agroalimentare, nonché garantire la sostenibilità ambientale, la sicurezza alimentare e il benessere animale e fornire un'alternativa sostenibile alla produzione di carne da allevamento intensivo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, istituisce progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati, con particolare riguardo:

a) alla sicurezza alimentare;

b) all'impatto del ciclo degli alimenti coltivati, le tecniche di produzione e consumo, consumi energetici ed idrici e di prodotti bio-artificiali e chimici;

c) alle emissioni di CO₂ in atmosfera derivanti dal processo di produzione;

d) analisi e gli impatti sulla salute umana;

e) valutazione della produzione in vitro di proteine animali, delle proprietà nutritive, organolettiche e tecnologiche e verifica dell'utilizzo di ormoni, antibiotici, antimicrobici e antimicotici.

2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per lo studio di alimenti coltivati di seguito denominato "Fondo nazionale per il sostegno dello studio di alimenti coltivati".

3. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale e le modalità per la selezione degli enti pubblici e privati che intendono accedere ai progetti di ricerca di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Sulla base degli esiti dei progetti di ricerca di cui al comma 1, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adotta tutte le misure necessarie per assicurare la tutela della salute e la sicurezza alimentare, tenuto conto delle decisioni assunte dalle istituzioni comunitarie competenti.

Art. 1-bis.

(Istituzione della Commissione nazionale per l'analisi ed impatto sulla salute umana e valutazione degli effetti salutistici e nutrizionali degli alimenti coltivati e disposizioni concernenti la ricerca)

1. Presso il Ministero della salute è istituita la Commissione nazionale per l'analisi ed impatto sulla salute umana e valutazione degli effetti salutistici e nutrizionali degli alimenti coltivati, di seguito denominata "Commissione nazionale", composta da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da un rappresentante dell'Istituto Superiore di sanità, da tre rappresentanti delle regioni e da sette rappresentanti degli enti di ricerca pubblici o privati esperti in alimenti, nutrizione e tecnologie alimentari, in ingegneria genetica e biologia sintetica.

2. La Commissione nazionale ha il compito di:

a) valutare la qualità e benessere degli alimenti prodotti da colture cellulari e dei rischi e benefici rispetto a quelli da allevamento tradizionale;

b) valutare la sicurezza alimentare e i parametri per una sana ed equilibrata nutrizione;

c) stabilire le procedure di controllo durante il processo di produzione;

d) esaminare le tecnologie, con particolare riguardo alle tecniche di ingegneria genetica e biologia sintetica, per la produzione degli alimenti coltivati;

e) analizzare la sostenibilità economica dei costi di produzione, agli impatti sul mercato e i possibili profili di concentrazione monopolistica, ovvero oligopolistica.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri e criteri per la selezione degli enti pubblici e privati che intendono accedere ai progetti di ricerca di cui all'articolo 1.

4. La Commissione nazionale redige un elenco pubblico degli enti di ricerca pubblici o privati che presentano richiesta per essere ammessi a beneficiare delle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 1. L'elenco è consultabile sul sito *web* del Ministero della salute.

5. La Commissione nazionale garantisce la pubblicità degli studi effettuati e dei relativi esiti.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione alle attività della Commissione nazionale non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 1-ter.

(Linee guida per la valutazione ed analisi di impatto sulla salute umana degli alimenti coltivati)

1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti sulla salute umana degli alimenti coltivati.

2. Le linee guida devono contenere l'indicazione delle procedure e delle tecniche per la produzione di alimenti coltivati e sono aggiornate periodicamente, almeno ogni due anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica con le medesime procedure.

3. Le linee guida sono vincolanti per gli enti pubblici e privati che accedono ai progetti di ricerca di cui all'articolo 1 e rappresentano un modello di riferimento e una uniforme metodologia per la valutazione degli impatti sulla salute degli alimenti coltivati. ».

Conseguentemente:

a) *sopprimere gli articoli da 2 a 6;*

b) *sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: « Disposizioni concernenti lo studio e la ricerca degli alimenti coltivati ».*

1.7

CATTANEO, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON

Sopprimere il comma 1.

1.8

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 1, dopo le parole: « La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare » aggiungere le seguenti: « la continuità delle attività di ricerca scientifica e tecnologica su alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati e il mantenimento nel nostro Paese di ricercatori e competenze, ».

1.9

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 1, dopo le parole: « la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini » aggiungere le seguenti: « a norma del Regolamento UE n. 2015/2283 del 25 novembre 2015, l'educazione ad una sana e corretta alimentazione, a partire dalle scuole, la valorizzazione delle produzioni di alta qualità, a partire dalle varietà locali, e il contenimento dei consumi e degli sprechi pro capite, ».

1.10

FRANCESCHELLI, ZAMBITO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 1, dopo le parole: « a preservare il patrimonio agroalimentare » *aggiungere le seguenti:* « attraverso la giusta remunerazione degli agricoltori e allevatori, lo sviluppo progressivo dell'agroecologia, in particolare nelle aree interne del Paese, l'incentivazione e la valorizzazione degli allevamenti estensivi, anche al fine di ridurre il quantitativo delle importazioni di alimenti e mangimi per gli allevamenti di provenienza estera e premiare il consumo di foraggio di provenienza nazionale, di migliorare il benessere animale e la sostenibilità ambientale, nonché l'innalzamento della qualità e della varietà dei prodotti commercializzati, a partire dalla valorizzazione delle varietà locali, e ».

1.11

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 1, dopo le parole: « a preservare il patrimonio agroalimentare » *aggiungere le seguenti:* « attraverso lo sviluppo degli accordi di filiera e la valorizzazione dei distretti rurali e dei distretti del cibo al fine di favorire l'innalzamento della qualità e della varietà dei prodotti commercializzati, a partire dalla valorizzazione dalle produzioni locali, e ».

1.12

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , e a favorire la riduzione dell'impatto ambientale e delle emissioni di gas climalteranti del settore agroalimentare e la mitigazione del fenomeno della resistenza agli antimicrobici ».

1.13

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 2, dopo le parole: « Ai fini della presente legge si applicano » *aggiungere le seguenti:* « le disposizioni del Regolamento (UE) 2015/2283 del 25 novembre 2015 e ».

Art. 2.**2.1**

CATTANEO, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON

Sopprimere l'articolo.

2.2

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

Sopprimere l'articolo.

2.3

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 2.***(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)*

1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017. ».

*Conseguentemente:**a) sostituire l'articolo 3 con il seguente:***« Art. 3.***(Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato)*

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricol-

tura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1. »;

b) *sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

« Art. 4.

(Etichettature)

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell'immissione sul mercato, l'etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l'uso previsto dell'alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura "alimento colturale", ovvero "alimento derivato da colture cellulari".

2. Le diciture di cui al comma 1 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare. »;

c) *sopprimere l'articolo 5;*

d) *sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: « Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale ».*

2.4

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 2.

(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)

1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture

cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017. ».

Conseguentemente:

a) *sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

« Art. 3.

(Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.

2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1. »;

b) *sopprimere gli articoli da 4 a 6;*

c) *sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: « Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale ».*

2.5

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 2.

(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)

1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture

cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017. ».

Conseguentemente:

a) *sopprimere gli articoli da 3 a 6;*

b) *sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: « Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale ».*

2.6

FRANCESCHELLI, ZAMBITO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Alla Rubrica, sostituire la parola: « sintetici » con le seguenti: « costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati ».

Conseguentemente, al Titolo della legge sostituire la parola: « sintetici » con le seguenti: « costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati ».

2.7

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

Alla rubrica, sostituire la parola: « sintetici » con le seguenti: « derivati da colture cellulari ».

Conseguentemente, al titolo, sostituire la parola: « sintetici » con le seguenti: « derivati da colture cellulari ».

2.8

FRANCESCHELLI, ZAMBITO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

« 1. È vietato agli operatori del settore alimentare di impiegare nella preparazione di alimenti e bevande, vendere, detenere per vendere, im-

portare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali, fino alla data di autorizzazione al loro consumo da parte dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e di loro inclusione nell’elenco dei *novel food* previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione europea dei nuovi alimenti a norma del Regolamento UE n. 2015/2283 del 25 novembre 2015 del 25 novembre 2015.

1-bis. Agli operatori del settore dei mangimi è vietato vendere, detenere per vendere, importare, somministrare o distribuire mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati che non rispettino le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002. ».

2.9

FRANCESCHELLI, ZAMBITO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 1, alle parole: « Sulla base del principio » *premettere le seguenti:* « Fatte salve le attività di ricerca scientifica e tecnologica su alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati ».

2.10

FRANCESCHELLI, ZAMBITO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 1, dopo le parole: « del 28 gennaio 2002 » *aggiungere le seguenti:* « previo accertamento presso le competenti sedi istituzionali europee dell’assenza di contrasto con il principio della libera circolazione delle merci sancito dall’articolo 34 del Trattato sul Funzionamento dell’UE ».

2.11

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, sostituire le parole: « è vietato » *con le seguenti:* « è consentito ».

2.12

I RELATORI

Al comma 1, dopo le parole: « distribuire per il consumo alimentare, » aggiungere le seguenti: « promuovere ai suddetti fini ».

2.13

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « fino alla data di autorizzazione al loro consumo da parte dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e di inclusione dei medesimi nell’elenco dei novel food previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione europea dei nuovi alimenti a norma del Regolamento UE n. 2015/2283 del 25 novembre 2015 ».

2.14

TUBETTI, BERRINO, LEONARDI, MANCINI, RUSSO, SATTA, ZULLO

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: « Le importazioni e gli acquisti intracomunitari di materie prime o prodotti finiti dovranno essere corredate nelle fasi di ingresso, circolazione, deposito e cessione sul territorio nazionale del contratto d’acquisto originario con specificazione delle suesposte caratteristiche richieste dall’acquirente, della certificazione bancaria di pagamento al fornitore, del certificato di origine e analisi chimico-biologica tradotto che accompagna la partita referendola al citato contratto d’acquisto. ».

2.0.1

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

Dopo l’articolo inserire i seguenti:

« Art. 2-bis.

(Istituzione della Commissione nazionale per l’analisi ed impatto sulla salute umana e valutazione degli effetti salutistici e nutrizionali degli alimenti coltivati e disposizioni concernenti la ricerca)

1. Presso il Ministero della salute è istituita la Commissione nazionale per l’analisi ed impatto sulla salute umana e valutazione degli effetti

salutistici e nutrizionali degli alimenti coltivati, di seguito denominata “Commissione nazionale”, composta da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da un rappresentante dell’Istituto Superiore di sanità, da tre rappresentanti delle regioni e da sette rappresentanti degli enti di ricerca pubblici o privati esperti in alimenti, nutrizione e tecnologie alimentari, in ingegneria genetica e biologia sintetica.

2. La Commissione nazionale ha il compito di:

a) valutare la qualità e benessere degli alimenti prodotti da colture cellulari e dei rischi e benefici rispetto a quelli da allevamento tradizionale;

b) valutare la sicurezza alimentare e i parametri per una sana ed equilibrata nutrizione;

c) stabilire le procedure di controllo durante il processo di produzione;

d) esaminare le tecnologie, con particolare riguardo alle tecniche di ingegneria genetica e biologia sintetica, per la produzione degli alimenti coltivati;

e) analizzare la sostenibilità economica dei costi di produzione, agli impatti sul mercato e i possibili profili di concentrazione monopolistica, ovvero oligopolistica.

3. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell’università e della ricerca, istituisce progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati con particolare riguardo:

a) alla sicurezza alimentare;

b) all’impatto del ciclo degli alimenti coltivati, le tecniche di produzione e consumo, consumi energetici ed idrici e di prodotti bio-artificiali e chimici;

c) alle emissioni di CO₂ in atmosfera derivanti dal processo di produzione;

d) analisi e gli impatti sulla salute umana;

e) valutazione della produzione in vitro di proteine animali, delle proprietà nutritive, organolettiche e tecnologiche e verifica dell’utilizzo di ormoni, antibiotici, antimicrobici e antimicotici.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri e criteri

per la selezione degli enti pubblici e privati che intendono accedere ai progetti di ricerca di cui al comma 3.

5. La Commissione nazionale redige un elenco pubblico degli enti di ricerca pubblici o privati che presentano richiesta per essere ammessi a beneficiare delle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 2-ter. L'elenco è consultabile sul sito *web* del Ministero della salute.

6. La Commissione nazionale garantisce la pubblicità degli studi effettuati e dei relativi esiti.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione alle attività della Commissione nazionale non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 2-ter.

(Fondo nazionale per lo studio di alimenti coltivati)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per lo studio e la ricerca di alimenti e mangimi coltivati di seguito denominato "Fondo nazionale per il sostegno dello studio di alimenti coltivati".

2. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.

2.0.2

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Disposizioni concernenti lo studio di alimenti coltivati)

1. Al fine di assicurare la tutela della salute umana, preservare il patrimonio agroalimentare, nonché garantire la sostenibilità ambientale, la

sicurezza alimentare e il benessere animale e fornire un'alternativa sostenibile alla produzione di carne da allevamento intensivo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, istituisce progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati, con particolare riguardo:

- a) alla sicurezza alimentare;
- b) all'impatto del ciclo degli alimenti coltivati, le tecniche di produzione e consumo, consumi energetici ed idrici e di prodotti bio-artificiali e chimici;
- c) alle emissioni di CO₂ in atmosfera derivanti dal processo di produzione;
- d) analisi e gli impatti sulla salute umana;
- e) valutazione della produzione in vitro di proteine animali, delle proprietà nutritive, organolettiche e tecnologiche e verifica dell'utilizzo di ormoni, antibiotici, antimicrobici e antimicotici.

2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per lo studio di alimenti coltivati di seguito denominato "Fondo nazionale per il sostegno dello studio di alimenti coltivati".

3. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale e le modalità per la selezione degli enti pubblici e privati che intendono accedere ai progetti di ricerca di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Sulla base degli esiti dei progetti di ricerca di cui al comma 1, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adotta tutte le misure necessarie per assicurare la tutela della salute e la sicurezza alimentare, tenuto conto delle decisioni assunte dalle istituzioni comunitarie competenti. ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.

2.0.3 (testo 2)

CENTINAIO, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, MURELLI, MINASI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 2-bis.***(Divieto di utilizzo della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali)*

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico nazionale, riconoscendo il suo elevato valore culturale, socio-economico e ambientale, nonché un adeguato sostegno alla sua valorizzazione, assicurando nel contempo un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini che consumano e il loro diritto all'informazione, per la produzione e la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti trasformati contenenti esclusivamente proteine vegetali è vietato l'uso di:

a) denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne, ad una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne;

b) riferimenti alle specie animali o gruppi di specie animale o a una morfologia animale o un'anatomia animale;

c) terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria;

d) nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, non precludono l'aggiunta di proteine vegetali, aromi o ingredienti ai prodotti di origine animale.

3. L'uso delle denominazioni è sempre consentito quando le proteine animali sono prevalentemente presenti nel prodotto contenente proteine vegetali e purché non si induca in errore il cittadino che consuma circa la composizione dell'alimento.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle combinazioni di prodotti alimentari di origine animale con altri tipi di prodotti alimentari che non sostituiscono né sono alternativi a quelli di origine animale, ma sono aggiunti ad essi nell'ambito di tali combinazioni.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è adottato un elenco delle denominazioni di vendita degli alimenti che se ricondotte a prodotti vegetali possono indurre il cittadino che consuma in errore rispetto alla presente disposizione normativa. ».

Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, al primo periodo e al quarto periodo, sostituire le parole: « di cui all'articolo 2 » con le seguenti: « di cui agli articoli 2 e 2-bis ».

2.0.3

CENTINAIO, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, MURELLI, MINASI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Divieto di utilizzo della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali)

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico nazionale, riconoscendo il suo elevato valore culturale, socio-economico e ambientale, nonché un adeguato sostegno alla sua valorizzazione, assicurando nel contempo un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori e il loro diritto all'informazione, per la produzione e la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti trasformati contenenti esclusivamente proteine vegetali è vietato l'uso di:

a) denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne, ad una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne;

b) riferimenti alle specie animali o gruppi di specie animale o a una morfologia animale o un'anatomia animale;

c) terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria;

d) nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, non precludono l'aggiunta di proteine vegetali, aromi o ingredienti ai prodotti di origine animale.

3. L'uso delle denominazioni è sempre consentito quando le proteine animali sono prevalentemente presenti nel prodotto contenente proteine vegetali e purché non si induca in errore il consumatore circa la composizione dell'alimento.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle combinazioni di prodotti alimentari di origine animale con altri tipi di prodotti alimentari che non sostituiscono né sono alternativi a quelli di origine animale, ma sono aggiunti ad essi nell'ambito di tali combinazioni.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è adottato un elenco delle denominazioni di vendita degli alimenti che se ricondotte a prodotti vegetali possono indurre il consumatore in errore rispetto alla presente disposizione normativa. ».

2.0.4

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Linee guida per la valutazione ed analisi di impatto sulla salute umana degli alimenti coltivati)

1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti sulla salute umana degli alimenti coltivati.

2. Le linee guida devono contenere l'indicazione delle procedure e delle tecniche per la produzione di alimenti coltivati e sono aggiornate periodicamente, almeno ogni due anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica con le medesime procedure.

3. Le linee guida sono vincolanti per gli enti pubblici e privati che accedono ai progetti di ricerca di cui al comma 4 e rappresentano un modello di riferimento e una uniforme metodologia per la valutazione degli impatti sulla salute degli alimenti coltivati.

4. Il Ministro della salute, d'intesa con le regioni, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, istituisce progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati. ».

Art. 3.

3.1

CANTALAMESSA, BERGESIO, BIZZOTTO, MURELLI, MINASI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola: « CUF » con la seguente: « CUFA »;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « Le autorità di cui al precedente periodo svolgono le verifiche di rispettiva competenza con il supporto del personale specializzato del Ministero della salute, del Comando carabinieri per la tutela della salute e delle aziende sanitarie locali in possesso di specifiche attribuzioni in tema di controlli qualitativi e tecnico-biologici di natura sanitaria. ».

3.2

TUBETTI, BERRINO, LEONARDI, MANCINI, RUSSO, SATTA, ZULLO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* « Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, », *aggiungere le seguenti:* « le forze di polizia territorialmente competenti, »;

b) *dopo le parole:* « ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono », *aggiungere le seguenti:* « , in aggiunta agli ordinari controlli prescritti dalla legge »;

c) *aggiungere in fine le seguenti parole:* « anche attraverso il potenziamento degli stessi presso le dogane ».

3.3

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere i commi 2 e 3.

Art. 4.

4.1

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

4.2

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

*Al comma 1, alle parole: « Salvo che il fatto costituisca reato » premettere le seguenti: « Fino alla data di autorizzazione al consumo da parte dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e di inclusione dei medesimi nell’elenco dei *novel food* previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione europea dei nuovi alimenti a norma del Regolamento UE n. 2015/2283 del 25 novembre 2015 ».*

4.3

FRANCESCHELLI, ZAMBITO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano, in ogni caso, alle attività di ricerca scientifica e tecnologica su alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. ».

Art. 5.**5.1**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere l’articolo.

5.0.1

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 5-bis.

(Fondo per gli allevamenti sostenibili)

1. Al fine di sostenere gli allevatori del settore zootecnico che perseguono metodi di produzione rispettosi dell’ambiente e del clima, spe-

cificatamente per l'aspetto del benessere animale e che, nel contempo, custodiscono e valorizzano territori ed ambienti eco-sistemici apparentemente marginali, ma fondamentali nella conservazione di tradizioni produttive agri-zootecniche tipiche del *made in Italy*, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato "Fondo per gli allevamenti sostenibili", con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30. ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.

5.0.2

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 5-bis.

(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)

1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (*QR code*) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine *web* istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.

5.0.3

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 5-bis.

(Rifinanziamento fondo nazionale per la suinicoltura)

1. Al fine di migliorare le condizioni dei suini negli allevamenti promuovendo il benessere animale e metodi innovativi di trattamento, di incrementare i livelli di biosicurezza, di migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche del settore, di potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, il Fondo nazionale per la suinicoltura di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, di seguito Fondo, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, in accordo con le finalità di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30. ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.

5.0.4

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 5-bis.

(Campagne informative e di comunicazione istituzionale)

1. Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.

5.0.5

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, MURELLI, MINASI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 5-bis.

(Semplificazioni per l'economia circolare nella filiera mangimistica e zootecnica)

1. All'articolo 12-bis, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016," sono aggiunte le seguenti: "qualora non

abbiano altra utilità produttiva o commerciale, ad esempio come alimenti o mangimi, anche a seguito di trattamenti specifici, al di fuori di un impiego per la produzione di energia”;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le aziende proprietarie dei sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016 presentano all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste idonea documentazione che dimostra che gli stessi non hanno altra utilità produttiva o commerciale, anche a seguito di trattamenti specifici, al di fuori di un impiego per la produzione di energia.

1-ter. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è incaricato della valutazione di non idoneità all'impiego alimentare ovvero mangimistico dei sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016.

1-quater. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è definita la documentazione che le aziende proprietarie dei sottoprodotti presentano all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e sono definite le modalità di controllo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di cui al comma 1-ter.” ».

5.0.6

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« **Art. 5-bis.**

(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)

1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno

2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore delle imprese di settore che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

5.0.7

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 5-bis.

(Clausola di mutuo riconoscimento)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai prodotti di cui all'articolo 2 legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo ».

5.0.8

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 5-bis.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni della presente legge, notificate alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 9 settembre 2015, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*. ».

5.0.9

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 5-bis.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. L'efficacia delle disposizioni di cui alla presente legge è subordinata alla procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015. ».

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Mercoledì 5 luglio 2023

Sottocommissione per i pareri

24^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 13,25.

(694) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Commissione conviene.

(741) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021, approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Commissione conviene.

(226) Maria Cristina CANTÙ e altri. – Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria

(Parere alla 10^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato gli emendamenti approvati nella seduta del 4 luglio, relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,30.

Plenaria

83^a Seduta

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. – Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

– e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 giugno scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella scorsa seduta, si è conclusa la discussione generale congiunta.

Interviene in replica il correlatore DELLA PORTA (*FdI*), il quale ringrazia sia il Presidente, per l'attenta organizzazione dei lavori che ha consentito un ampio approfondimento del testo presentato dal Governo, sia il ministro Calderoli, sempre presente ai lavori e aperto al confronto.

Sottolinea che i dati economici molto negativi, riferiti nel corso delle audizioni e della discussione generale, discendono dall'attuale quadro istituzionale, caratterizzato da un indirizzo centralista.

Il progetto di autonomia differenziata, invece, è stato pensato appunto per migliorare la situazione. Del resto, l'*iter* del disegno di legge n. 615 è ancora agli inizi e il testo potrà essere migliorato attraverso gli emendamenti. Peraltro, andrebbe svolta una riflessione sull'opportunità di mantenere l'istruzione nel novero delle materie che si possono attribuire alla competenza regionale.

Assicura che da parte della maggioranza vi sarà ampia disponibilità al confronto, per garantire che i servizi siano forniti al livello più vicino ai cittadini, nel riconoscimento di uguali diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale.

Il correlatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) ringrazia il Presidente per l'equilibrata conduzione dei lavori, in quanto ha tenuto conto sia delle necessità di approfondimento delle opposizioni sia dell'esigenza di tempi certi per l'esame del disegno di legge espressa dalla maggioranza. Apprezza altresì la disponibilità del ministro Calderoli, che ha partecipato con costanza e attenzione a tutti i lavori della Commissione.

Sottolinea che il processo di attuazione del regionalismo differenziato si iscrive nella logica dell'articolo 5 della Costituzione, che riconosce l'autonomia territoriale come principio fondamentale della Repubblica, in ogni caso una e indivisibile, e promuove il decentramento amministrativo per un'ottimale distribuzione delle funzioni e un efficiente utilizzo delle risorse.

In questo solco, si inserisce la riforma del Titolo V del 2001, voluta da un Governo di centrosinistra, di cui il disegno di legge n. 615 costituisce solo la tardiva attuazione. Peraltro, è stata scelta la soluzione, meno immediata ma più cauta, di prevedere un intervento normativo per la definizione della cornice procedurale del meccanismo di affidamento delle competenze su alcune materie alle Regioni, nell'ambito della quale si precisa anche la precondizione della fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni. A suo avviso, pertanto, molte delle critiche formulate nel corso delle audizioni e del dibattito sono ingiustificabili e ingenerose, tanto più a confronto con l'esempio del Governo Gentiloni, che aveva proceduto senza indugio alla sottoscrizione delle preintese con le tre Regioni richiedenti.

Ritiene altresì infondate le preoccupazioni sull'eccessivo numero di materie, peraltro già previste dal terzo comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione, su cui è consentito alle Regioni di richiedere più autonomia, in quanto l'attribuzione non è automatica e potrà essere oggetto di confronto con il Governo, con il coinvolgimento del Parlamento.

Assicura che il disegno di legge del Governo non intende affatto approfondire le disuguaglianze tra Nord e Sud; l'obiettivo è piuttosto quello di mettere in discussione la distribuzione di poteri tra lo Stato e tutte le Regioni a statuto ordinario, che potranno richiedere l'attribuzione di competenze su alcune materie, in base a livelli essenziali delle prestazioni definiti in modo equo e non più secondo il criterio della spesa storica.

Auspica quindi che si intenda uscire dalla contrapposizione ideologica sul provvedimento, con lo scopo di individuare la soluzione migliore per la crescita economica del Paese nel suo complesso, cogliendo la sfida del cambiamento, nella convinzione che il permanere della situazione attuale non aiuterebbe di certo le Regioni del Sud.

Il ministro CALDEROLI precisa in via preliminare di aver ritenuto preferibile, a fronte della estrema chiarezza e semplicità di formulazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, definire una cornice normativa per un più ordinato processo di attuazione, dopo un'interlocuzione con rappresentanti di Regioni, Province e Comuni. Tuttavia, dopo un primo approccio positivo, alcuni esponenti politici hanno purtroppo mutato orientamento, probabilmente a seguito di un cambiamento di indirizzo del loro partito.

Rileva che anche i quattro giuristi che si sono dimessi dal Comitato per la definizione dei livelli essenziali di prestazioni (CLEP) avevano inizialmente condiviso il percorso e apprezzato la formazione di un sottogruppo dedicato alla individuazione dei LEP nelle materie non ricomprese nel perimetro indicato del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, quindi per i servizi erogati dagli enti locali e dallo Stato. Sottolinea che la definizione dei livelli essenziali dei diritti civili e sociali dovrebbe essere sottratta a una logica di contrapposizione politica, perché, a suo avviso, si è in presenza di un adempimento doveroso da parte dello Stato nei confronti dei cittadini.

Ritiene che sia connotata da un atteggiamento ideologico anche l'affermazione per cui il progetto del Governo sia destinato a provocare una insanabile spaccatura nel Paese. In realtà, infatti, il territorio nazionale già oggi presenta notevoli disuguaglianze non solo tra Nord e Sud, ma anche tra centro e periferia, tra aree montane, isole e zone interne, senza che sia mai stato attuato il regionalismo differenziato. L'attribuzione di competenze differenti alle Regioni che ne facciano richiesta, invece, è volta a favorire una migliore distribuzione delle risorse, secondo i fabbisogni *standard*, proprio nelle zone che attualmente presentano maggiori difficoltà nell'erogazione dei servizi. Basti pensare alla drammatica situazione nell'ambito delle prestazioni sanitarie, che è causa di una consistente migrazione dei pazienti dalle Regioni del Sud, per il riconoscimento di un diritto, come quello alla salute, che è garantito come fondamentale dalla Costituzione.

Evidenzia che da oltre un ventennio il PIL *pro capite* del Mezzogiorno si aggira intorno al 56 per cento rispetto a quello del Centro-Nord, mentre quello della provincia autonoma di Bolzano, per esempio, è

aumentato fino ad essere uno dei più alti a livello europeo, anche attraverso il sistema di finanziamento della compartecipazione al gettito dei tributi erariali riscosso o maturato sul proprio territorio. Bisogna quindi intervenire per cambiare questo *trend* negativo, tenendo presente che l'autonomia differenziata si basa sul principio di sussidiarietà, per cui l'erogazione del servizio al livello più vicino al cittadino è garanzia di più rigorosi controlli e maggiore efficienza.

Confuta altresì la critica sulla presunta incostituzionalità del disegno di legge a proposito delle ventitré materie potenzialmente attribuibili alle Regioni. Precisa che il numero di materie è stato introdotto con la riforma del Titolo V, peraltro confermata da un *referendum* popolare. Ricorda di aver promosso, a tale proposito, una nuova riforma costituzionale nel 2015, che però non superò il *referendum* confermativo, per superare, tra l'altro, le contraddizioni tra il terzo comma dell'articolo 116 e il secondo comma, lettere l), n) e s), dell'articolo 117 della Costituzione.

Rammenta come il Governo Gentiloni sia stato molto meno prudente, quando ha sottoscritto le preintese con le Regioni interessate, senza coinvolgere il Parlamento, per il trasferimento di competenze su materie che, tra le altre, comprendevano anche l'istruzione e la sanità, sulla base del criterio della spesa storica per sei anni e facendo riferimento, come schema procedurale, all'articolo 8 della Costituzione sulle intese con le confessioni religiose. Queste criticità non compaiono, invece, nel testo all'esame. Rileva altresì che anche il Governo Conte II, nel 2019, ha rinegoziato le preintese, ampliando il numero delle materie oggetto di trasferimento di competenze. Pur comprendendo che si possa cambiare opinione, sollecita una maggiore coerenza da parte delle opposizioni.

Sottolinea che la maggior parte delle Regioni a statuto ordinario ha presentato richiesta di differenziazione delle funzioni e che in Veneto e Lombardia tali proposte sono state suffragate da consultazioni popolari con il consenso della quasi totalità dei partecipanti.

Fornisce quindi alcuni chiarimenti sul testo del disegno di legge n. 615, sottolineando l'ampia disponibilità del Governo ad accogliere proposte migliorative. Segnala, in particolare, che vi sono richieste di modifica sui tempi per l'esame dello schema di intesa da parte del Governo, per l'espressione del parere della Conferenza Unificata e degli atti di indirizzo da parte dei competenti organismi parlamentari, oltre che sulla maggiore gradualità nei negoziati per il trasferimento delle funzioni.

Oggetto del negoziato, nell'ambito delle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione, saranno le specifiche funzioni, che il Governo ha individuato in circa 500, mentre per le Regioni sono più di 800: questo passaggio sarà importante soprattutto nel periodo di rodaggio, per verificare le conseguenze e l'effettiva efficacia del trasferimento delle funzioni.

Sulle preintese, il Parlamento si esprimerà con un atto di indirizzo, per non violare il principio procedimentale del *ne bis idem*, poiché successivamente vi sarà una deliberazione delle Camere sul disegno di legge

di recepimento dell'intesa. A chi ritiene che l'atto di indirizzo sia troppo debole, rispetto a una fonte normativa di rango primario, obietta che questo è lo strumento con cui il Parlamento si pronuncia anche sul Documento di economia e finanzia e sulle missioni internazionali. Ribadisce che solo un organismo bicamerale potrebbe vincolare la conformità dell'intesa all'atto di indirizzo parlamentare, altrimenti il procedimento di approvazione dell'intesa rischierebbe di bloccarsi, in presenza di due differenti pronunciamenti delle due Camere.

Quanto all'articolo 3 e in particolare alla definizione dei fabbisogni *standard*, sottolinea la necessità che vi sia un aggiornamento almeno triennale, per verificare eventuali modifiche del fabbisogno o del gettito per il relativo finanziamento. Si è pensato poi a un controllo annuale della qualità dei LEP e dei relativi profili finanziari, oltre a una verifica anche per le Regioni che non hanno richiesto l'autonomia differenziata.

Per la definizione dei LEP, è stato scelto lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, poiché meno rigido rispetto alla legge e al decreto legislativo, soprattutto per recepire eventuali modifiche e aggiornamenti relativi a un numero di funzioni che oscilla tra 500 e 800. Peraltro, anche il dPCm è oggetto di intesa presso la Conferenza Unificata e parere da parte del Parlamento.

Concorda sull'opportunità che la composizione della Commissione paritetica Stato-Regione sia integrata con un rappresentante dei Comuni e delle Province, come richiesto dall'ANCI e dall'UPI. Alla Commissione è affidato il monitoraggio dei LEP e la verifica dell'allineamento tra gli oneri dei fabbisogni ed eventuali modifiche, causate per esempio dal calo demografico, con la copertura rappresentata dal meccanismo della compartecipazione regionale ai tributi erariali maturati nel territorio della Regione. Infatti, se si verifica un incremento o un calo del fabbisogno oppure un aumento o una riduzione del gettito fiscale, la Commissione paritetica chiede al Ministero competente di intervenire tramite decreto per un immediato riallineamento, al fine di garantire le risorse per il finanziamento dei servizi.

Quanto all'articolo 6, ritiene accoglibile la proposta di rendere più stringente la possibilità del trasferimento delle funzioni a Comuni, Province e Città metropolitane dalla medesima Regione, purché siano precisate le condizioni previste dall'articolo 118 della Costituzione, relativamente alle necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie.

Con riferimento all'articolo 7, non esclude la possibilità di prevedere anche l'iniziativa del Parlamento su una eventuale modifica della durata o revoca dell'intesa.

Quanto all'articolo 8, si potrebbero inserire clausole di salvaguardia in caso di variazioni del ciclo economico positivo o negativo o in caso di modifiche della *governance* economico-finanziaria a livello europeo, con l'inserimento di nuovi parametri, per esempio in relazione alla modifica del Patto di stabilità e crescita.

A proposito dell'articolo 9, chiarisce che la perequazione ordinaria si attiva anche in assenza del Fondo perequativo – previsto dall'articolo

15 del decreto legislativo n. 68 del 2011, la cui istituzione è stata rinviata al 2027 – attraverso i residui fiscali, cioè la differenza tra la cifra spesa e il gettito prodotto dal medesimo territorio. Sottolinea che dodici Regioni registrano un residuo fiscale negativo, cioè hanno una spesa minore del gettito, e producono un extragettito di 146 miliardi di euro, di cui 30 sono impiegati per garantire l'equilibrio delle Regioni che hanno minore capacità fiscale. Pertanto allo Stato restano risorse per finanziare eventuali trasferimenti di competenze richieste dalle Regioni.

Per quanto riguarda il *gap* infrastrutturale delle Regioni, posto che prima di definire i LEP è impossibile quantificare gli stanziamenti di copertura necessari, si potrebbero utilizzare le risorse inutilizzate del Fondo per lo sviluppo e la coesione e dei Fondi strutturali europei nel settennato 2014-2020 che, unite a quelle del settennato 2021-2027, ammonterebbero a una cifra superiore ai 200 miliardi.

Infine, all'articolo 10 del disegno di legge sono previste clausole di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, alle quali si applica l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 di riforma del Titolo V, sul riconoscimento anche a tali enti territoriali di eventuali forme di maggiore autonomia.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il Ministro e i relatori, ricorda che il termine di presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 615 è fissato per le ore 14 di domani, giovedì 6 luglio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(733) PARRINI e altri. – *Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79*

(Discussione e rinvio)

Il presidente BALBONI (*FdI*), relatore in sostituzione della senatrice Gelmini, illustra il disegno di legge in titolo, che si compone di un solo articolo recante l'interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge n. 36 del 2022.

Al riguardo, ricorda che il citato articolo 43 del decreto-legge n. 36 del 2022 ha istituito un Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich, nel periodo compreso tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.

Il Fondo è destinato a corrispondere un indennizzo – e a rifondere le spese processuali – alle vittime dei suddetti crimini che abbiano ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad og-

getto l'accertamento e la liquidazione dei danni, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ovvero entro il termine di cui al comma 6 del medesimo articolo 43. Tale termine, originariamente fissato in centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (e, dunque, entro il 30 ottobre 2022) è stato successivamente prorogato al 28 giugno 2023 per effetto dell'articolo 8, comma 11-ter, del decreto-legge n. 198 del 2022 (cd. « proroga termini ») inserito dalla legge di conversione n. 14 del 2023.

Il comma 6 dell'articolo 43 prevede che gli atti introduttivi relativi a tali giudizi siano notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato.

Come riportato nella relazione di accompagnamento, nei giudizi risarcitori instaurati fino alla data di presentazione del presente disegno di legge, l'atto di citazione è stato pertanto notificato, di regola, alla Repubblica federale di Germania, nonché presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato la quale – nella grande maggioranza dei casi – ha interpretato tale notifica nel senso di ritenere convenuti nel giudizio risarcitorio il Ministero dell'economia e delle finanze o la Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero entrambi; con la conseguenza che – nei medesimi casi – le predette amministrazioni si sono sovente costituite in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura, al fine di contestare le ragioni della parte attrice.

Sempre secondo la relazione di accompagnamento, una corretta interpretazione della disposizione in esame conduce a ritenere che – alla luce della configurazione e della finalità dei giudizi risarcitori – in alcun modo possa predicarsi, per lo Stato italiano, la qualità di parte convenuta nei medesimi. Peraltro, il richiamato comma 6 dell'articolo 43 non individua l'amministrazione che deve essere convenuta in giudizio ma fa riferimento esclusivamente alla notifica « presso gli uffici » dell'Avvocatura dello Stato. Ne consegue che l'Avvocatura dello Stato non può assumere, di per sé sola, la qualità di parte in un giudizio, potendosi al più costituire per l'amministrazione resistente, ove individuata.

Il disegno di legge in esame reca quindi l'interpretazione autentica del terzo periodo del comma 6 dell'articolo 43 del citato decreto-legge n. 36 del 2022, chiarendo che la notifica dell'atto di citazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato ha il solo fine di portare a conoscenza dello Stato italiano l'esercizio dell'azione di cui al comma 1 del medesimo articolo 43 e non ha l'effetto di attribuire a quest'ultimo la qualità di parte né determina automaticamente l'interesse a intervenire nel giudizio.

Ricorda che nei giorni scorsi il Governo ha stanziato una somma rilevante proprio per fare fronte agli impegni assunti con il provvedimento in esame, attraverso l'emanazione del decreto interministeriale di ripartizione delle risorse del Fondo per il ristoro dei danni.

Propone pertanto di fissare fin d'ora il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di lunedì 10 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(57) *ASTORRE e altri. – Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane*

(203) *SILVESTRONI e altri. – Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

(313) *SILVESTRONI e LIRIS. – Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani*

(367) *ROMEO e altri. – Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

(417) *Licia RONZULLI e altri. – Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

(443) *Valeria VALENTE e MIRABELLI. – Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

(459) *PARRINI. – Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

(490) *Mariastella GELMINI e altri. – Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

(556) *Alessandra MAIORINO e altri. – Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 28 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 14 di ieri, martedì 4 luglio, sono stati presentati 172 emendamenti e due ordini del giorno (pubblicati in allegato) riferiti al testo unificato.

Il senatore DELLA PORTA (*FdI*) ritira l'emendamento 3.13.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) preannuncia che il proprio Gruppo invierà una formale richiesta di audizione del professor Sabino Cassese,

presidente del Comitato tecnico per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, per comprendere come il Comitato intenda proseguire i lavori, superando i rilievi sui profili di incostituzionalità sollevati dai quattro giuristi dimessisi dal Comitato medesimo.

Il PRESIDENTE si riserva di valutare la richiesta testé avanzata.

La seduta termina alle ore 14,40.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 57, 203, 313, 367, 417, 443, 459, 490, 556

G/57, 203, 313, 367, 417, 443, 459, 490, 556 NT/1/1

LISEI, DE PRIAMO

Il Senato,

premessò che:

il nuovo sistema di elezione a suffragio universale e diretto di province e città metropolitane prevede una circoscrizione elettorale, coincidente con il territorio provinciale o metropolitano, ripartita in collegi;

l'articolo 10 del testo in esame prevede il conferimento al Governo di una apposita delega legislativa per la determinazione dei collegi per l'elezione dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani;

ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 10, il Governo si avvale della commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, o da un facente funzioni, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 3 novembre 2017, n. 165;

vista la complessità delle procedure concernenti la determinazione dei collegi, provinciali e metropolitani, e delle possibili connessioni con le varie consultazioni elettorali che terranno prossimamente, si rende necessario predisporre sin d'ora le attività istruttorie connesse all'acquisizione dei dati, degli elementi informativi e degli strumenti operativi sui quali potranno basarsi le determinazioni della Commissione di cui si avvale il Governo ai sensi del comma 2 del citato articolo 10 per la predisposizione dello schema di decreto legislativo;

visto l'articolo 5, comma 2, lettera i) della legge 23 agosto 1988 n. 400;

impegna il Governo

a costituire tempestivamente un gruppo di lavoro coordinato dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, o dal suo facente funzioni, e composto da esperti della materia, per la predisposizione della strumentazione e della metodologia tecnica, la creazione delle basi dei dati conoscitivi e di ogni altro elemento utile a fini istruttori per lo svolgimento dei lavori della Commissione di cui si avvale il Governo per la predisposizione dello schema di decreto legislativo, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, per la determinazione dei collegi per le elezioni delle province e delle città metropolitane.

G/57, 203, 313, 367, 417, 443, 459, 490, 556 NT/2/1

TOSATO, SPELGATTI, OCCHIUTO, TERNULLO, BORGHESE

Il Senato,

premesso che:

il nuovo sistema di elezione a suffragio universale e diretto di province e città metropolitane prevede una circoscrizione elettorale, coincidente con il territorio provinciale o metropolitano, ripartita in collegi plurinominali;

l'articolo 10 del testo in esame prevede il conferimento al Governo di una apposita delega legislativa per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani;

ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 10, il Governo si avvale della commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 3 novembre 2017, n. 165;

vista la complessità delle procedure concernenti la determinazione dei collegi plurinominali, provinciali e metropolitani, e delle possibili connessioni con le varie consultazioni elettorali che terranno prossimamente, si rende necessario predisporre sin d'ora le attività istruttorie connesse all'acquisizione dei dati, degli elementi informativi e degli strumenti operativi sui quali potranno basarsi le determinazioni della Commissione di cui si avvale il Governo ai sensi del comma 2 del citato articolo 10 per la predisposizione dello schema di decreto legislativo;

visto l'articolo 5, comma 2, lettera i) della legge 23 agosto 1988 n. 400;

impegna il Governo

a costituire tempestivamente un gruppo di lavoro coordinato dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica e composto da esperti della materia, per la predisposizione della strumentazione e della metodologia tecnica, la creazione delle basi dei dati conoscitivi e di ogni altro elemento utile a fini istruttori per lo svolgimento dei lavori della Commissione di cui si avvale il Governo per la predisposizione dello schema di decreto legislativo, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, per la determinazione dei collegi plurinominali per le elezioni delle province e delle città metropolitane.

Art. 1.

1.1

PAITA, GELMINI, ENRICO BORGHI, SBROLLINI, FREGOLENT, SCALFAROTTO

Al comma 2, sopprimere le parole da: « ; i componenti » fino alla fine del periodo.

Art. 2.

2.1

MAIORINO, CATALDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 2.

(Introduzione della giunta provinciale e funzioni fondamentali delle province)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 54, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

“a-bis) la giunta provinciale”;

b) al comma 55, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La giunta provinciale coadiuva il presidente della provincia nell'esercizio delle sue funzioni, nell'ambito delle deleghe ad essa attribuite e secondo quanto disposto dallo statuto”;

c) dopo il comma 65 è inserito il seguente:

“65-bis. Il presidente della provincia nomina la giunta provinciale, composta da un massimo di quattro assessori scelti tra i sindaci dei comuni della provincia secondo criteri di rappresentanza territoriale e nel rispetto delle eventuali ulteriori disposizioni dello statuto. Nella nomina dei componenti della giunta il presidente della provincia garantisce la presenza di entrambi i sessi. Il presidente della provincia dà comunicazione della nomina della giunta al consiglio provinciale nella prima seduta successiva alla nomina. Il presidente della provincia può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio”;

d) al comma 66, le parole: “scelto tra i consiglieri provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “scelto tra i componenti della giunta”;

e) al comma 84, dopo le parole: “di consigliere provinciale” sono inserite le seguenti: “, di assessore provinciale”;

f) al comma 85:

1) alla lettera a) è premessa la seguente:

“0a) adozione di un piano strategico quadriennale del territorio provinciale, che costituisce atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio”;

2) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

“f-bis) gestione dei servizi per il lavoro e di centri per l’impiego, fatte salve le competenze regionali in materia;

f-ter) funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, nonché di assistenza tecnica e amministrativa ai fini dell’accesso e della gestione dei fondi strutturali europei”;

g) il comma 88 è abrogato.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province procedono all’aggiornamento dei propri statuti, ai fini del loro adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1. ».

Conseguentemente sopprimere l’articolo 4.

2.2

PAITA, GELMINI, SBROLLINI, ENRICO BORGHI, SCALFAROTTO, FREGOLENT

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: « c-bis) l’assemblea dei sindaci »;

b) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « presiede la giunta », aggiungere le seguenti: « e l'assemblea dei sindaci ».*

c) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia, ha poteri deliberativi, propositivi, consultivi e di controllo, secondo quanto disposto dallo statuto. Il voto dei sindaci nell'assemblea può essere espresso anche per delega o a distanza attraverso appositi strumenti telematici. Ai fini delle deliberazioni dell'assemblea dei sindaci, la mancata espressione del voto del sindaco equivale a voto favorevole. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente. ».

Conseguentemente, all'articolo 15 sopprimere il comma 5.

2.3

PAITA, GELMINI, ENRICO BORGHI, SCALFAROTTO, FREGOLENT, SBROLLINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2:*

1) *al primo periodo anteporre il seguente: « Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia. »;*

2) *al secondo periodo, sostituire le parole da: « quattro assessori » fino alla fine del periodo, con le seguenti: « tre assessori per le province con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti; col numero massimo di due assessori per le province con popolazione fino a 1.000.000 di abitanti. »;*

3) *sostituire i periodi dal quinto fino alla fine del comma con il seguente: « Il consigliere provinciale che assuma la carica di assessore della giunta provinciale cessa dalla carica di consigliere provinciale all'atto della relativa nomina e al suo posto subentra il primo tra i consiglieri non eletti »;*

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente: « 2-bis. La giunta provinciale collabora con il presidente della provincia nel governo dell'ente, opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio provinciale o all'assemblea dei sindaci. »;*

c) *al comma 3, aggiungere in fine i seguenti periodi:* « Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia nello stesso giorno in cui è eletto il presidente della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale. »;

d) *dopo il comma 3 inserire il seguente:* « 3-bis. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia, il consiglio approva i bilanci dell'ente. »;

e) *sopprimere il comma 7.*

Conseguentemente sopprimere gli articoli 6, 7 e, all'articolo 11, sostituire le parole: « 6, 7, 8 e 9 » con le seguenti: « 8 e 9 ».

2.4

PAROLI, OCCHIUTO, TERNULLO

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Il presidente della provincia nomina una giunta, con un numero massimo di sei assessori pari al numero massimo di assessori previsto per il comune capoluogo della medesima provincia. ».

2.5

PAROLI, OCCHIUTO, TERNULLO

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Il presidente della provincia nomina una giunta, con un numero massimo di sei assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle province con una popolazione sino a 500.000 abitanti; con un numero massimo di otto assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle province con una popolazione compresa fra 500.001 e 1.000.000 di abitanti; con un numero massimo di dieci assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle province con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti. ».

2.6

CATALDI, MAIORINO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « nomina una giunta », inserire le seguenti: « , secondo criteri di rappresentanza territoriale, ».

2.7

OCCHIUTO, TERNULLO, PAROLI, SILVESTRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ovvero con superficie territoriale superiore a 5.000 km/q »;*

b) *al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ovvero con superficie territoriale superiore a 5.000 km/q ».*

2.8

MAIORINO, CATALDI

Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: « Il presidente della provincia può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio. ».

2.9

GIORGIS, MATERA

Al comma 2, sopprimere i periodi dal quinto al nono.

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

« 13-bis. Il consigliere provinciale nominato assessore provinciale è sospeso dalla carica di consigliere provinciale per la durata dell'incarico di assessore. Il consiglio provinciale, nella prima seduta successiva al provvedimento di nomina ad assessore provinciale, procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali del gruppo di candidati cui il seggio era stato as-

segnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati di tale ultimo gruppo sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato primo dei non eletti del gruppo di candidati collegati al presidente della provincia con la maggiore cifra elettorale. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ».

2.10

DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Il consiglio provinciale è composto, oltre che dal presidente della provincia, da un numero di componenti pari al numero dei consiglieri comunali del capoluogo della medesima provincia. ».

2.11

PAROLI, OCCHIUTO, TERNULLO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Il consiglio provinciale è composto, oltre che dal presidente della provincia, da ventidue componenti nelle province con popolazione sino a 500.000 abitanti; da ventisei componenti nelle province con una popolazione compresa fra 500.001 e 1.000.000 di abitanti; da trentadue componenti nelle province con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti. ».

2.12

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

« 6. All'articolo 63 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima del numero 1) è premesso il seguente: "01) chi ricopra, al momento dell'elezione, la carica di sindaco o presidente della provincia;"

6-bis. Sono fatte salve le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legislazione vigente. Si applicano le disposizioni in materia di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, so-

sensione e decesso del presidente della provincia previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ».

2.13

GIORGIS, MATERA

Al comma 7, sopprimere la parola: « assegnati ».

2.14

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Al comma 7, sopprimere la parola: « assegnati ».

2.15

LISEI, DE PRIAMO, DELLA PORTA, SPINELLI

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ai sensi all'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ».

2.16

TOSATO, SPELGATTI

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ai sensi all'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ».

Art. 3.**3.1**

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente:

all'articolo 1 sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: « città metropolitane »;

all'articolo 6, comma 2, lettera a), sostituire le parole: « , sindaco o sindaco metropolitano » con le parole: « o sindaco »;

sopprimere l'articolo 8;

sopprimere l'articolo 9;

all'articolo 10, comma 1:

al capoverso, sostituire le parole: « , dei consigli provinciali, dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 » con le parole: « e dei consigli provinciali ai sensi degli articoli 6 e 7 »;

alla lettera d), sostituire le parole: « di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 in coerenza con la ripartizione delle circoscrizioni elettorali provinciali e metropolitane » con le parole: « di cui agli articoli 6 e 7 in coerenza con la ripartizione delle circoscrizioni elettorali provinciali »;

alla rubrica, sostituire le parole: « , dei consigli provinciali, dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani » con le parole: « e dei consigli provinciali »;

sostituire l'articolo 11 con il seguente: « Art. 11. (Modalità transitoria di elezione dei presidenti delle province e dei consigli provinciali) – 1. Nel caso in cui le prime elezioni svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge abbiano luogo prima della emanazione del decreto legislativo di cui al precedente articolo 10, la circoscrizione elettorale è articolata in un unico collegio elettorale coincidente con il territorio della provincia interessata. »;

all'articolo 12:

sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

« 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto le funzioni e il sistema di finanziamento delle province anche mediante aggiornamento del vigente decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il coordinamento e il riordino delle disposizioni devono essere finalizzati alla garanzia della regolare costituzione e funzionamento degli organi degli enti locali, rappresentativi del territorio e delle popolazioni, e dei loro compiti con riferimento a tutte le materie e oggetti considerati nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ferme restando le funzioni fondamentali attribuite alle province dalla presente legge, riordino e adeguamento delle medesime alle mutate esigenze e caratteristiche dell'area vasta, che tenga conto e valorizzi le specificità di ciascuno dei due livelli di governo;

b) individuazione delle ulteriori funzioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), da attribuire, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, alle province, anche nell'ambito dei settori già indicati dagli articoli 19 e 20 del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e tenuto conto degli effetti determinati dall'applicazione dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56;

c) l'individuazione delle ulteriori funzioni di cui alla lettera b) da attribuire alle province è conseguente alla definizione per ogni settore dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione e alla insussistenza di riconosciute esigenze unitarie ad un livello superiore di governo;

d) valorizzazione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni; sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali;

e) garanzia che le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite alle province continuano a essere esercitate dagli enti cui sono già attribuite fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante;

f) riordino del sistema di finanziamento delle province, sulla base dei principi e criteri direttivi, riferiti alle province, di cui agli articoli 2, 11, 12, 13, 25 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216;

g) integrazione, ai fini di cui alla lettera f) delle disposizioni di cui al capo II del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in modo da assicurare l'adeguatezza delle risorse rispetto alle funzioni attribuite alle province, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

h) riordino della normativa in materia di indennità, gettoni di presenza e status degli amministratori delle province anche attraverso le innovazioni rese necessarie dal coordinamento con le disposizioni della presente legge »;

*alla rubrica, sopprimere le parole: « e delle città metropolitane »;
all'articolo 15:*

sopprimere i commi 4 e 6;

al comma 5, sopprimere le parole: « e alla conferenza metropolitana » e le parole: « o del consiglio metropolitano »;

al comma 7, sopprimere le parole: « o Sindaco metropolitano »;

sostituire il comma 9 con il seguente: «Le province adeguano i loro statuti e regolamenti entro sei mesi dalla prima applicazione sul territorio delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge. ».

3.2

CATALDI, MAIORINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 3.

(Elezione del sindaco metropolitano, nomina della giunta metropolitana e funzioni fondamentali della città metropolitana)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

“a-bis) la giunta metropolitana”;

b) al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La giunta metropolitana coadiuva il sindaco metropolitano nell'esercizio delle sue funzioni, nell'ambito delle deleghe ad essa attribuite e secondo quanto disposto dallo statuto”;

c) il comma 19 è sostituito dal seguente:

“19. Il sindaco metropolitano è eletto con le modalità previste dai commi 58, 60, 61, 62, 63 e 64 del presente articolo e dura in carica cinque anni. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco metropolitano, sentita la giunta metropolitana, presenta al consiglio metropolitano le linee programmatiche del proprio mandato, che costituiscono le finalità da perseguire attraverso la pianificazione strategica metropolitana”;

d) il comma 21 è sostituito dal seguente:

“21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni e si rinnova in concomitanza con l'elezione del sindaco metropolitano”;

e) il comma 22 è abrogato;

f) al comma 24, il primo periodo è sostituito dai seguenti: “L'incarico di consigliere metropolitano, di assessore metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18, è esercitato a titolo gratuito. Al sindaco metropolitano spetta un'indennità, determinata con le modalità di cui al comma 59”;

g) dopo il comma 39 è inserito il seguente:

“39-*bis*. Il sindaco metropolitano nomina la giunta metropolitana, composta da un minimo di tre a un massimo di sei assessori, scelti tra i sindaci dei comuni della città metropolitana secondo criteri di rappresentanza territoriale e nel rispetto delle eventuali ulteriori disposizioni dello statuto. Nella nomina dei componenti della giunta il sindaco metropolitano garantisce la presenza di entrambi i sessi. Il sindaco metropolitano dà comunicazione della nomina della giunta al consiglio metropolitano nella prima seduta successiva alla nomina. Il sindaco metropolitano può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio”;

h) al comma 40, le parole: “scelto tra i consiglieri metropolitani” sono sostituite dalle seguenti: “scelto tra i componenti della giunta”;

i) al comma 44:

1) alla lettera a), la parola: “triennale” è sostituita dalla seguente: “quinquennale”;

2) alla lettera f), dopo le parole: “in ambito metropolitano” sono aggiunte le seguenti: “e per gli enti locali”;

3) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

f-bis) gestione integrata degli interventi di difesa del suolo e ambientali e attuazione di piani di risanamento delle aree a elevato rischio ambientale;

f-ter) gestione integrata della programmazione, organizzazione e gestione dei servizi per il lavoro, ivi comprese le politiche per l’impiego, fatte salve le competenze regionali in materia;

f-quater) funzione di stazione unica appaltante;

f-quinquies) assistenza tecnica agli enti locali per quanto concerne la progettazione europea e la rilevazione statistica;

f-sexies) gestione dei concorsi e formazione al personale per le amministrazioni locali”.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le città metropolitane procedono all’aggiornamento dei propri statuti, ai fini del loro adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1. ».

3.3

DE PRIAMO, DELLA PORTA, LISEI, SPINELLI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « sindaco metropolitano » con le seguenti: « presidente della città metropolitana ».

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrono, le parole: « sindaco metropolitano » con le seguenti: « presidente della città metropolitana ».

3.4

PAITA, GELMINI, SCALFAROTTO, FREGOLENT, ENRICO BORGHI, SBROLLINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: « c-bis) la conferenza metropolitana; »;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole « presiede la giunta metropolitana », aggiungere le parole: « e la conferenza metropolitana ».

Conseguentemente:

a) all'articolo 14, sostituire le parole: « da 24 a 43 » con le seguenti: « da 24 a 41, 43, »;

b) all'articolo 15, sopprimere il comma 5.

3.5

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: « c-bis) la conferenza metropolitana ».

3.6

PAITA, GELMINI, ENRICO BORGHI, SCALFAROTTO, FREGOLENT, SBROLLINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, al primo periodo, anteporre il seguente: « Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo. »;

b) al comma 2, secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:

1. sostituire le parole: « sei assessori » con le seguenti: « tre assessori »;

2. sostituire la parola: « vicepresidente », ovunque compaia, con le seguenti: « vicesindaco, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate »;

3. sostituire le parole: « otto assessori » con le seguenti: « quattro assessori »;

c) Al comma 2, i periodi dal quarto fino alla fine del comma, sono sostituiti dai seguenti: « Il vicesindaco esercita le funzioni del sin-

daco metropolitano in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano. Il consigliere metropolitano che assuma la carica di assessore della giunta metropolitana cessa dalla carica di consigliere metropolitano all'atto della relativa nomina e al suo posto subentra il primo tra i consiglieri non eletti. »;

d) *dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. La giunta metropolitana collabora con il sindaco metropolitano nel governo dell'ente, opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio metropolitano o alla conferenza metropolitana. »;*

e) *sopprimere il comma 10.*

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 8 e 9 e all'articolo 11 sostituire le parole: «6, 7, 8 e 9» con le seguenti: «6 e 7».

3.7

PAROLI, OCCHIUTO, TERNULLO

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Il sindaco metropolitano nomina una giunta, con un numero massimo di assessori pari al numero massimo di assessori previsto per il comune capoluogo della medesima città metropolitana. ».

3.8

PAROLI, OCCHIUTO, TERNULLO

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Il sindaco metropolitano nomina una giunta con un numero massimo di otto assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle città metropolitane con popolazione sino a 1.000.000 di abitanti; con un numero massimo di dieci assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle città metropolitane con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti. ».

3.9

CATALDI, MAIORINO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « nomina una giunta », inserire le seguenti: « , secondo criteri di rappresentanza territoriale, ».

3.10

OCCHIUTO, TERNULLO, PAROLI, SILVESTRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ovvero con superficie territoriale superiore a 5.000 km/q »;*

b) *al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ovvero con superficie territoriale superiore a 5.000 km/q ».*

3.11

MAIORINO, CATALDI

Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: « Il sindaco metropolitano può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio. ».

3.12

GIORGIS, MATERA

Al comma 2, sopprimere i periodi dal quinto al nono.

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

« 13-bis. Il consigliere metropolitano nominato assessore metropolitano è sospeso dalla carica di consigliere metropolitano per la durata dell'incarico di assessore. Il consiglio metropolitano, nella prima seduta successiva al provvedimento di nomina ad assessore metropolitano, procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali del gruppo di candidati cui il seggio

era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati di tale ultimo gruppo sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato primo dei non eletti del gruppo di candidati collegati al sindaco metropolitano con la maggiore cifra elettorale. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ».

3.13

DELLA PORTA, DE PRIAMO, LISEI, SPINELLI

Sopprimere il comma 3.

3.14

DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Sostituire il comma 3 è con il seguente:

« 3. Il consiglio metropolitano è composto, oltre che dal presidente metropolitano, da un numero di consiglieri metropolitani equivalente al numero dei consiglieri del comune capoluogo dell'area metropolitana. ».

3.15

PAROLI, OCCHIUTO, TERNULLO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

« 3. Il consiglio metropolitano è composto, oltre che dal sindaco metropolitano, da ventisei componenti nelle città metropolitane con popolazione sino a 1.000.000 di abitanti; da trentadue componenti nelle città metropolitane con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti. ».

3.16

PAITA, GELMINI, FREGOLENT, SBROLLINI, ENRICO BORGHI, SCALFAROTTO

Al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il sindaco metropolitano presenta un programma di mandato su cui il consiglio è chiamato ad esprimersi. ».

3.17

GIORGIS, MATERA

Al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: « Le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i presidenti della provincia dalla legislazione vigente trovano applicazione anche nei confronti del sindaco metropolitano eletto ai sensi della presente legge ».

3.18

GIORGIS, MATERA

Al comma 10, sopprimere la parola: « assegnati ».

3.19

LISEI, DE PRIAMO, DELLA PORTA, SPINELLI

Al comma 10, aggiungere, infine, le seguenti parole: « ai sensi all'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ».

3.20

TOSATO, SPELGATTI

Al comma 10, aggiungere, infine, le seguenti parole. « ai sensi all'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ».

3.21

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 10 inserire i seguenti:

« 10-bis. La conferenza metropolitana è organo permanente della Città Metropolitana, ed è composta dal sindaco del comune capoluogo, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana. L'incarico di componente della conferenza metropolitana è esercitato a titolo gratuito. Lo statuto determina le maggioranze

per la validità delle sedute e delle deliberazioni della conferenza metropolitana.

10-ter. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 13.

10-quater. La Conferenza metropolitana, secondo le modalità e nei termini stabiliti dallo statuto, esprime al Consiglio metropolitano parere obbligatorio:

- a) sulla proposta di statuto e sulle sue modifiche;
- b) sulla proposta di piano strategico metropolitano;
- c) sul progetto di piano territoriale metropolitano.

Su tali atti il Consiglio metropolitano può discostarsi dal parere con motivazione espressa in relazione ai rilievi formulati. Qualora il parere non sia espresso nei termini stabiliti, si intende favorevole. Lo Statuto può individuare ulteriori provvedimenti di carattere generale per i quali sia previsto un previo parere obbligatorio da parte della Conferenza metropolitana. ».

Art. 4.

4.1

PAITA, GELMINI, SCALFAROTTO, FREGOLENT, SBROLLINI, ENRICO BORGHI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. All'articolo 1, comma 85, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: “e) gestione dell’edilizia scolastica nonché compiti connessi all’istruzione secondaria di secondo grado e artistica e alla formazione professionale, attribuiti dalla legislazione statale e regionale”;

b) dopo la lettera d), è inserita la seguente: “d-bis) previa intesa con i comuni interessati, esercizio delle funzioni di centrale unica di committenza e di soggetto aggregatore, nonché di organizzazione di concorsi e procedure selettive;”. ».

Conseguentemente, all'articolo 14, sostituire le parole: « da 58 a 88 » con le seguenti: « da 58 a 84, da 86 a 88 ».

4.2

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: « triennale » con la seguente: « quadriennale ».

4.3

OCCHIUTO, TERNULLO

All'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « delegate o assegnate » con le parole: « attribuite o delegate »;*

b) *al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: « nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente »;*

c) *al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

« b-bis) tutela e valorizzazione dell'ambiente, relativamente alle funzioni di disciplina e controllo degli scarichi delle acque industriali e delle emissioni atmosferiche e sonore, autorizzazione unica ambientale, programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, autorizzazioni e controlli per la protezione della flora e della fauna e in materia ittico-venatoria; »

d) *al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:*

« l-bis) predisposizione e realizzazione di programmi provinciali di previsione e prevenzione delle calamità e coordinamento dei volontari di protezione civile, in armonia con i programmi nazionali e regionali;

l-ter) polizia locale nelle materie di propria competenza. ».

4.4

GELMINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sostituire le parole: « delegate o assegnate » con le seguenti: « attribuite o delegate »;*

b) *alla lettera b), sopprimere le parole: « nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente »;*

c) dopo la lettera b) inserire la seguente:

« b-bis) tutela e valorizzazione dell'ambiente, relativamente alle funzioni di disciplina e controllo degli scarichi delle acque industriali e delle emissioni atmosferiche e sonore, autorizzazione unica ambientale, programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, autorizzazioni e controlli per la protezione della flora e della fauna e in materia ittico-venatoria; »;

d) dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:

« l-bis) predisposizione e realizzazione di programmi provinciali di previsione e prevenzione delle calamità e coordinamento dei volontari di protezione civile, in armonia con i programmi nazionali e regionali;

l-ter) polizia locale nelle materie di propria competenza. ».

4.5

PAROLI, OCCHIUTO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: « supporto alle attività economiche » inserire le seguenti: « , d'intesa con le Camere di commercio che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, le funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali ai sensi della legge 23 dicembre 1993, n. 580, ».

4.6

TOSATO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: « supporto alle attività economiche » inserire le seguenti: « , d'intesa con le Camere di commercio competenti per territorio sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, ».

4.7

PAROLI, OCCHIUTO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: « supporto alle attività economiche » inserire le seguenti: « , d'intesa con le Camere di commercio

competenti per territorio sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, ».

4.8

PAROLI, OCCHIUTO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: « supporto alle attività economiche » inserire le seguenti: « , d'intesa con le Camere di commercio competenti per territorio, ».

4.9

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

« f-bis) funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, nonché di assistenza tecnica e amministrativa ai fini dell'accesso e della gestione dei fondi strutturali europei; ».

4.10

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

« f-bis) gestione dei servizi per il lavoro e di centri per l'impiego, fatte salve le competenze regionali in materia; ».

4.11

PARRINI

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire le seguenti:

« l-bis) tutela e valorizzazione dell'ambiente, relativamente alle funzioni di disciplina e controllo degli scarichi delle acque industriali e

delle emissioni atmosferiche e sonore, autorizzazione unica ambientale, programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, autorizzazioni e controlli per la protezione della flora e della fauna e in materia ittico-venatoria;

l-ter) predisposizione e realizzazione di programmi provinciali di previsione e prevenzione delle calamità e coordinamento dei volontari di protezione civile, in armonia con i programmi nazionali e regionali;

l-quater) polizia locale nelle materie di propria competenza;

l-quinquies) collocamento, politiche attive per il lavoro e formazione professionale. ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: « nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente ».

4.12

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire le seguenti:

« *l-bis)* tutela e valorizzazione dell'ambiente, relativamente alle funzioni di disciplina e controllo degli scarichi delle acque industriali e delle emissioni atmosferiche e sonore, autorizzazione unica ambientale, programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, autorizzazioni e controlli per la protezione della flora e della fauna e in materia ittico-venatoria;

l-ter) predisposizione e realizzazione di programmi provinciali di previsione e prevenzione delle calamità e coordinamento dei volontari di protezione civile, in armonia con i programmi nazionali e regionali;

l-quater) polizia locale nelle materie di propria competenza. ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: « nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente ».

4.13

FRANCESCHELLI

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:

« *l-bis)* coordinamento delle strategie per le aree interne; ».

l-ter) tartuficoltura, caccia e pesca. ».

4.0.1

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Funzioni fondamentali delle città metropolitane)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le città metropolitane, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano, nel proprio ambito territoriale, le seguenti funzioni fondamentali:

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza; all'uopo i comuni e le unioni danno atto, in sede di adozione del rispettivo Documento unico di programmazione, di cui all'articolo 170 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della coerenza dello stesso con le previsioni del piano strategico;

b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano; il piano territoriale metropolitano definisce gli obiettivi e gli indirizzi di governo del territorio per gli aspetti di rilevanza metropolitana e sovracomunale, in relazione ai temi individuati dalle norme e dagli strumenti di programmazione statali e regionali;

c) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente, tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, caccia e pesca nelle acque interne, protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali, organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello metropolitano, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore; interventi volti al risparmio energetico, azioni di contrasto dei cambiamenti climatici, provvedimenti riguardanti le limitazioni di traffico, e pianificazione di protezione civile di competenza;

d) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano.

e) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;

f) pianificazione integrata dei servizi di trasporto in ambito metropolitano, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

g) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

h) promuovere l'immagine unitaria del territorio metropolitano nelle sue diverse componenti artistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche, e concorrere allo sviluppo delle attività ed iniziative di promozione turistica del territorio di competenza;

i) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

l) programmazione della rete scolastica metropolitana, nel rispetto della programmazione regionale, e gestione dell'edilizia scolastica di competenza;

m) politiche attive del lavoro, gestione dei centri per l'impiego, e controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio metropolitano;

n) coordinamento della polizia locale in ambito metropolitano nel rispetto della legge dello Stato, ai fini dell'ottimale esercizio delle funzioni in materia di mobilità sostenibile, di viabilità e di regolazione della circolazione stradale di competenza;

o) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; d'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, ed i piani di formazione del personale;

p) cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee, partecipa-

zione a progetti di interesse comune per rafforzare il ruolo delle città metropolitane in ambito europeo.

2. Le funzioni fondamentali di cui al comma 1 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

3. Le città metropolitane, costituiscono, di norma, l'ambito territoriale ottimale per l'organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica relativi al servizio idrico integrato, allo smaltimento dei rifiuti, al trasporto pubblico locale, alla distribuzione del gas naturale, ed ai servizi di informatizzazione e digitalizzazione. Le regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adeguano le proprie leggi in materia di servizi pubblici locali. ».

Art. 5.

5.1

PAITA, SBROLLINI, FREGOLENT, ENRICO BORGHI, SCALFAROTTO

Sopprimere l'articolo.

5.2

GELMINI

Al comma 1 sostituire le parole: « con territorio interamente montano che confinino con Stati esteri » con le seguenti: « con territorio montano pari o superiore al 60 per cento della loro superficie territoriale complessiva e che confinino con Stati esteri ».

5.3

GELMINI

Al comma 1 dopo le parole: « province con territorio interamente montano », inserire la seguente: « o ».

5.4

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Sopprimere il comma 3.
_____**5.5**

OCCHIUTO, TERNULLO

Sopprimere il comma 3.
_____**5.0.1**

PAITA, GELMINI, FREGOLENT, SBROLLINI, ENRICO BORGHI, SCALFAROTTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 5-bis.***(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56)*

1. Alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 35 è sostituito dal seguente:

“35. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 34, scrivendo il cognome, o in caso di omonimia, nome e cognome, di uno o due candidati compresi nella lista votata. Qualora siano espresse due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza”;

b) al comma 50, le parole: “in materia di comuni” sono sostituite dalle seguenti: “in materia di province”;

c) il comma 51 è sostituito dal seguente:

“51. Le province sono disciplinate dalla presente legge, dall’articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dalle disposizioni del testo unico, in quanto compatibili. Nelle ipotesi di cui all’articolo 141, comma 1, lettere a) e c), del testo unico, si procede allo scioglimento del consiglio provinciale con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno. In tale ipotesi decadono gli altri organi della provincia”;

d) al comma 60, le parole: “, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni” sono soppresse;

e) il comma 70 è sostituito dal seguente:

“70. Le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale si tengono in una domenica del mese di ottobre e sono indette, entro il quarantesimo giorno antecedente la data fissata per la votazione, con decreto del presidente della provincia. Ciascuna candidatura alla carica di presidente della provincia è collegata ad una sola lista di candidati alla carica di consigliere provinciale. Le liste di candidati sono composte da un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da eleggere e sono collegate ad un candidato alla carica di presidente della provincia. Le liste devono prevedere un’adeguata rappresentanza dei comuni del territorio e devono essere composte da un numero pari di candidati uomini e donne, collocati in ordine alternato, in ottemperanza all’articolo 51 della Costituzione. Ciascun elettore esprime un unico voto sul contrassegno di una lista di candidati al consiglio provinciale, collegata ad un candidato alla carica di presidente. L’attribuzione dei seggi del consiglio provinciale è effettuata dopo la proclamazione dell’elezione del presidente della provincia. La cifra elettorale di ogni lista è data dal totale dei voti ottenuti dalla lista stessa. Non sono ammesse all’attribuzione dei seggi le liste che abbiano ottenuto meno del tre per cento dei voti validi. Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è attribuito il sessanta per cento dei seggi del consiglio provinciale, con arrotondamento all’unità più prossima in caso di cifra decimale. I restanti seggi sono attribuiti alle altre liste di candidati in proporzione ai voti ottenuti, applicando il meccanismo previsto dal comma 36, secondo, terzo e quarto periodo”;

f) il comma 76 è sostituito dal seguente:

“76. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome di uno o due candidati compresi nella lista votata. qualora siano espresse due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza. È nulla la scheda in cui siano stati votati il contrassegno di una lista ed il nominativo di un candidato a presidente non collegato a tale lista”;

g) il comma 77 è sostituito dal seguente:

“77. L’ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni ai sensi del comma 70. A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il più giovane di età”;

h) al comma 78, primo periodo, la parola: “ponderata” è sostituita dalle seguenti: “, fermo restando quanto stabilito dal comma 70, ultimo periodo”. ».

Conseguentemente:

a) *sopprimere gli articoli da 6 a 11;*

b) *all’articolo 14, sostituire le parole: « da 24 a 43 » con le seguenti: « da 24 a 33, da 36 a 43, » e le parole: « da 58 a 88 » con le seguenti: « 58, 59, da 61 a 69, da 71 a 75, da 79 a 88 »;*

c) *all’articolo 15, sopprimere i commi da 1 a 3.*

Art. 6.

6.1

CATALDI, MAIORINO

Sopprimere l’articolo.

6.2

PAITA, GELMINI, FREGOLENT, ENRICO BORGHI, SCALFAROTTO, SBROLLINI

Sopprimere l’articolo.

6.3

DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Sostituire l’articolo con il seguente: « Art. 6. – Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. »

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 7 e 10.

6.4

LISEI, DE PRIAMO, DELLA PORTA, SPINELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. All'atto di presentazione della propria candidatura, ciascun candidato alla carica di presidente della provincia dichiara di collegarsi ad uno o più tra i gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale, di cui definisce altresì il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio, con dichiarazione inefficace se non convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati. ».

6.5

TOSATO, SPELGATTI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) di non aver accettato la candidatura quale presidente di provincia o sindaco metropolitano in alcuna provincia o città metropolitana eventualmente coinvolte nello stesso turno elettorale; »

6.6

DELLA PORTA, DE PRIAMO, LISEI, SPINELLI

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la parola:* « sindaco »;

b) *sostituire le parole:* « alcun altro ente locale eventualmente coinvolto » *con le seguenti:* « alcuna provincia o città metropolitana eventualmente coinvolte ».

6.7

OCCHIUTO, TERNULLO

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la parola:* « , sindaco »;

b) *sostituire le parole*: « alcun altro ente locale eventualmente coinvolto » *con le seguenti*: « alcuna provincia o città metropolitana eventualmente coinvolte ».

6.8

GELMINI, SBROLLINI

Sostituire il comma 5 con il seguente

« 5. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi ».

Conseguentemente, al comma 6 sopprimere le parole « primo periodo, ».

6.9

MAIORINO, CATALDI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi ».

6.10

DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 5, sostituire le parole: « il maggior numero di voti validi, purché corrispondente ad almeno il 40 per cento dei voti validi. », *con le seguenti*: « la maggioranza assoluta dei voti validi. ».

6.11

DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 5, sostituire le parole: « ad almeno il 40 per cento » *con le seguenti*: « ad almeno il 50 per cento più uno ».

Conseguentemente, al comma 6 sopprimere le seguenti parole: « , primo periodo, ».

6.12

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

*Al comma 5, sostituire le parole: « 40 per cento », con le seguenti:
« 50 per cento più uno ».*

6.13

GIORGIS, MATERA

*Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: « entro la prima domenica successiva alla conclusione del primo turno », con le seguenti:
« entro la domenica precedente al turno di ballottaggio ».*

6.14

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

*Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: « entro la prima domenica successiva alla conclusione del primo turno », con le seguenti:
« entro la domenica precedente al turno di ballottaggio ».*

Art. 7.**7.1**

CATALDI, MAIORINO

Sopprimere l'articolo.

7.2

PAITA, GELMINI, FREGOLENT, ENRICO BORGHI, SCALFAROTTO, SBROLLINI

Sopprimere l'articolo.

7.3

BALBONI, NASTRI, DELLA PORTA, DE PRIAMO, LISEI, SPINELLI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:***« Art. 7.***(Elezione del consiglio provinciale)*

1. Il consiglio provinciale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al presidente della provincia. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e si osservano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni degli articoli 7, 8, secondo comma, 12, 13, 14, commi secondo, quarto, quinto e sesto, 17, 18 e da 20 a 27 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni.

2. Con il gruppo di candidati collegati sono presentati anche il cognome e il nome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio. Qualora più candidati al consiglio provinciale presentino lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia, essi presentano altresì il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

4. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

5. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

7. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito al-

meno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo o insieme di gruppi si determina, distintamente per il gruppo ovvero per l'insieme di gruppi beneficiari del predetto premio di maggioranza e per gli altri gruppi o insieme di gruppi di candidati, secondo i criteri di cui al comma 5.

8. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 5.

9. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati. In secondo luogo, sino a concorrenza del numero degli ulteriori consiglieri da eleggere, sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. ».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 6, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a), sostituire le parole: « per uno dei gruppi di candidati al consiglio provinciale » con le seguenti: « per uno dei candidati al consiglio provinciale »;*

2) *sostituire la lettera c) con la seguente: « c) per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo nonché per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno, intendendosi così votato anche il candidato alla carica di presidente della provincia collegato. Di conseguenza, nel caso di voto espresso per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, nonché per uno dei gruppi di candidati al consiglio provinciale ad esso non collegato, la scheda è nulla. »;*

b) *all'articolo 10, sostituire il comma 1 con il seguente: « 1. Il Governo è delegato a adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali per l'elezione dei presidenti delle province e dei consigli provinciali e dei collegi plurinominali dei sindaci metropolitani e dei consi-*

gli metropolitani, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 della presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi. Fermi restando i principi e criteri direttivi previsti per la determinazione dei collegi plurinominali, nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi uninominali è pari a quello previsto dal citato decreto legislativo n. 535 del 1993 la formazione dei collegi uninominali è effettuata adottando come riferimento, ove possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal medesimo decreto legislativo n. 535 del 1993;

b) il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominali, sulla base della popolazione residente risultante dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, sia assegnato un numero di seggi di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio;

c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominali può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

d) attuare, integrare e coordinare le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 in coerenza con la ripartizione delle circoscrizioni elettorali provinciali e metropolitane in collegi plurinominali, definiti ai sensi delle lettere a), b) e c) del presente articolo. ».

7.4

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

*Sostituire l'articolo, con il seguente:***« Art. 7.***(Elezione del Consiglio provinciale)*

1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.

2. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.

5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

8. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi,

con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4 e successivamente sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

9. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 6.

10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.

11. Compiute le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

12. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato. ».

Conseguentemente, all'articolo 10:

al comma 1:

alla lettera c), dopo la parola: « plurinominali » inserire le seguenti: « e di quelli uninominali per l'elezione del consiglio provinciale »;

alla lettera d) sostituire le parole: « delle circoscrizioni elettorali provinciali e metropolitane in collegi plurinominali » con le parole: « dei collegi uninominali per l'elezione dei consigli provinciali e delle circoscrizioni elettorali metropolitane in collegi plurinominali »;

alla rubrica, dopo la parola: « collegi » inserire le seguenti: « uninominali e ».

7.5

DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire la parola: « plurinominali » con la seguente: « uninominali »;*

b) *sostituire il comma 3 con i seguenti:*

« 3. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.

3-bis. Ciascun gruppo di candidati deve rispettare l'alternanza dei generi.

3-ter. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno.

3-quater. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo.

3-quinquies. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia. »

Conseguentemente:

sopprimere i commi 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12;

all'articolo 6, comma 8, sostituire le parole: « delegati dei gruppi interessati » con le seguenti: « candidati. »;

sopprimere ovunque ricorrano, le parole: « gruppi di ».

7.6

GELMINI

Al comma 1, sostituire la parola: « otto », con la seguente: « dieci ».

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 1, lettera a) sostituire la parola: « otto », con la seguente: « dieci ».

7.7

OCCHIUTO, TERNULLO

Al comma 1, sostituire la parola: « otto », con la seguente: « dieci ».

7.8

GIORGIS, MATERA

Al comma 2, sostituire le parole: « 14, commi secondo » con le seguenti: « 14, commi primo ».

7.9

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Al comma 2, sostituire le parole: « 14, commi secondo » con le seguenti: « 14, commi primo ».

7.10

CATALDI, MAIORINO

Al comma 5 sopprimere le parole: « e la data di nascita ».

7.11

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Sopprimere il comma 6.

7.12

GIORGIS, MATERA

Al comma 9, sostituire le parole: « Fermo restando quanto disposto dal comma 10 » con le seguenti: « Fermo restando quanto disposto dal comma 11 ».

7.13

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Al comma 9, sostituire le parole: « Fermo restando quanto disposto dal comma 10 » con le seguenti: « Fermo restando quanto disposto dal comma 11 ».

7.14

CATALDI, MAIORINO

Sopprimere i commi 11 e 12.

7.15

LISEI, DE PRIAMO, DELLA PORTA, SPINELLI

Al comma 11, sopprimere le parole: « , con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o all'insieme dei gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi ».

7.16

TOSATO, SPELGATTI

Al comma 11, sopprimere le parole: « superiore a 50 centesimi ».

7.17

LISEI, DE PRIAMO, DELLA PORTA, SPINELLI

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In caso di parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato che precede nell'ordine di lista ».

7.18

TOSATO, SPELGATTI

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In caso di parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato che precede nell'ordine di lista ».

7.0.1

DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

« Art. 7-bis.

1. Il Consiglio provinciale e il Consiglio Metropolitano esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva alla scadenza.

2. La durata in carica si computa dalla data delle elezioni.

3. Si procede alla rinnovazione integrale del Consiglio provinciale ovvero del Consiglio Metropolitano quando, per dimissioni od altra causa, esso abbia perduto la metà dei suoi membri.

4. Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal verificarsi delle vacanze suddette.

Art. 7-ter.

1. In ogni tribunale si costituiscono tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi elettorali contenuti nella sua circoscrizione. Qualora un collegio elettorale comprenda Comuni, appartenenti alle circoscrizioni di più tribunali, l'ufficio elettorale si costituisce presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il capoluogo del collegio.

2. L'ufficio elettorale circoscrizionale è composto di un magistrato del tribunale o delle preture da esso dipendenti che lo presiede e di due elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

3. La Corte d'appello del capoluogo o il tribunale del capoluogo o, in mancanza di questo, il tribunale della provincia più vicino al capoluogo, quando nella provincia non ci sia Corte d'appello, si costituisce in ufficio elettorale centrale, con l'intervento di cinque magistrati dei quali uno presiede, nominati dal primo presidente o dal presidente entro cinque

giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario.

Art. 7-quater.

1. La presentazione delle candidature è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno. Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato può accettare la candidatura per più di tre collegi.

2. La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:

a) da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100 mila abitanti;

b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 100 mila abitanti e fino a 500 mila abitanti;

c) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province o nelle città metropolitane con più di 500 mila abitanti e fino a un milione di abitanti;

d) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province o nelle città metropolitane con più di un milione di abitanti.

3. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione di due delegati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali e l'ufficio elettorale centrale.

4. La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali

5. La designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale deve essere effettuata alla segreteria degli anzidetti Uffici entro le ore 12 del giorno stabilito per la votazione.

6. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari.

Art. 7-quinquies.

1. Compite le operazioni relative all'esame ed alla ammissione dei gruppi di candidati presentati, l'Ufficio elettorale centrale:

1) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati, di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne cureranno l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente quello della votazione;

2) trasmette immediatamente alla prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalità dei relativi candidati e i loro contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati e di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati.

2. Le schede, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle E ed F allegate alla legge 23 marzo 1956, n. 136. I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi dell'articolo 7-*quater*.

3. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali di sezione debitamente piegate.

Art. 7-sexies.

1. I presidenti degli uffici elettorali di sezione curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'ufficio elettorale circoscrizionale.

2. Nei Comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

3. Per le sezioni dei Comuni sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale si osservano le disposizioni del primo comma.

4. L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 7-*ter*, procede, con l'assistenza del segretario, alle operazioni seguenti:

a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;

b) somma, i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

5. L'Ufficio elettorale centrale, costituito presso la Corte d'appello o il Tribunale, nei termini dell'articolo 13, appena in possesso dei verbali

trasmessi da tutti gli Uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del segretario ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:

- a) determina, la cifra elettorale per ogni gruppo di candidati;
- b) determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.

6. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale centrale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale un esemplare è inviato subito alla segreteria dell'Amministrazione provinciale che ne rilascia ricevuta; un altro, con i verbali ed i plichi ricevuti dagli uffici elettorali circoscrizionali, è inviato alla Prefettura ed il terzo è depositato nella cancelleria della Corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale centrale, con facoltà agli elettori della provincia di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

Art. 7-septies.

1. I seggi di consigliere provinciale che rimangono vacanti per cause anteriori o sopravvenienti alla elezione sono attribuiti ai candidati che, nel medesimo gruppo, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale dopo gli ultimi eletti.

Art. 7-octies.

1. Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio provinciale o del Consiglio metropolitano con la elezione di Consigli comunali lo svolgimento delle operazioni elettorali, nei comuni interessati, è regolato dalle disposizioni seguenti:

1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le due schede che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente del seggio il quale le pone nelle rispettive urne;

2) il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio dando la precedenza a quelle relative alle elezioni provinciali;

3) per quanto non previsto dal presente articolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al comma quinto e seguenti dell'art. 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

Articolo 7-novies.

1. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei Consigli provinciali, ivi compresa la liquidazione delle competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle Amministrazioni provinciali.

2. Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio provinciale o metropolitano con la elezione di Consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra l'Amministrazione provinciale ed i singoli Comuni, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni ad entrambe le elezioni e che, in caso di sola elezione del Consiglio provinciale o metropolitano, sarebbero rimaste a carico della stessa Amministrazione provinciale. »

Conseguentemente, abrogare la legge 8 marzo 1951, n. 122.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 7.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 dell'articolo 9 con il seguente: « Si applicano alle elezioni del Consiglio Metropolitano le norme di cui ai precedenti articoli dal 7-bis al 7-novies della presente legge. ».

Art. 8.

8.1

CATALDI, MAIORINO

Sopprimere l'articolo

8.2

PAITA, GELMINI, FREGOLENT, ENRICO BORGHI, SCALFAROTTO, SBROLLINI

Sopprimere l'articolo.

8.3

DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

« Art. 8.

1. Il presidente metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto, contestualmente al presidente metropolitano. La circoscrizione elettorale, coincide con il territorio della città metropolitana, è ripartita in collegi uninominali con il sistema elettorale pre-

visto per le province dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 sono abrogati. »

Conseguentemente abrogare l'articolo 9 e l'articolo 10.

8.4

LISEI, DE PRIAMO, DELLA PORTA, SPINELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. All'atto di presentazione della propria candidatura, ciascun candidato alla carica di sindaco metropolitano dichiara di collegarsi ad uno o più tra i gruppi di candidati per l'elezione del consiglio metropolitano, di cui definisce altresì il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio, con dichiarazione inefficace se non convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati. ».

8.5

TOSATO, SPELGATTI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) di non aver accettato la candidatura quale presidente di provincia o sindaco metropolitano in alcuna provincia o città metropolitana eventualmente coinvolte nello stesso turno elettorale; ».

8.6

DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. È proclamato eletto presidente metropolitano il candidato alla carica che ottiene almeno il 50 per cento più uno dei voti validi. »

Conseguentemente al comma 6, sopprimere le seguenti parole: « , primo periodo, ».

8.7

MAIORINO, CATALDI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. È proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi ».

8.8

GIORGIS, MATERA

Al comma 8, sostituire le parole: « entro la prima domenica successiva alla conclusione del primo turno » con le seguenti: « entro la domenica precedente al turno di ballottaggio ».

8.0.1

DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 8-bis

(Durata del mandato del sindaco)

1. All'articolo 51 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

“2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche.” ».

Art. 9.

9.1

CATALDI, MAIORINO

Sopprimere l'articolo

9.2

PAITA, GELMINI, FREGOLENT, ENRICO BORGHI, SCALFAROTTO, SBROLLINI

Sopprimere l'articolo.

9.3

GIORGIS, MATERA

Al comma 2, sostituire le parole: « 14, commi secondo », con le seguenti: « 14, commi primo ».

9.4

CATALDI, MAIORINO

Al comma 5 sopprimere le parole: « e la data di nascita ».

9.5

GIORGIS, MATERA

Al comma 9, sostituire le parole: « Fermo restando quanto disposto dal comma 10 » con le seguenti: « Fermo restando quanto disposto dal comma 11 ».

9.6

CATALDI, MAIORINO

Sopprimere i commi 11 e 12.

9.7

LISEI, DE PRIAMO, DELLA PORTA, SPINELLI

Al comma 11, sopprimere le parole: « , con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o all'insieme dei gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi ».

9.8

TOSATO, SPELGATTI

Al comma 11, sopprimere le parole: « superiore a 50 centesimi ».

9.9

LISEI, DE PRIAMO, DELLA PORTA, SPINELLI

Al comma 13, inserire, infine, il seguente periodo: « In caso di parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato che precede nell'ordine di lista ».

9.10

TOSATO, SPELGATTI

Al comma 13, aggiungere in fine il seguente periodo: « In caso di parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato che precede nell'ordine di lista ».

Art. 10.**10.1**

PAITA, GELMINI, FREGOLENT, ENRICO BORGHI, SCALFAROTTO, SBROLLINI

Sopprimere l'articolo.

10.2

DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

10.3

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

*Al comma 1, sostituire la parola: « dodici » con la seguente:
« quindici »**Conseguentemente:**all'articolo 4, sostituire le parole: « In sede di prima applicazione
della presente legge, le province, » con le seguenti: « Le province »;**sopprimere l'articolo 11;**all'articolo 12, sostituire la parola: « diciotto » con la seguente:
« quindici »;**sopprimere l'articolo 13;**all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente:**« 1. Le prime elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio
provinciale svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 avranno luogo solo dopo
l'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 10
e 12. Fino a tale momento, è prorogato il mandato dei Presidenti e dei
Consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente
legge, indipendentemente dalla conservazione dei requisiti per l'ele-
zione. ».*

10.4

LISEI, DE PRIAMO, DELLA PORTA, SPINELLI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alea:

a) sostituire le parole: « un decreto legislativo » con le seguenti: « uno o più decreti legislativi »;

b) dopo le parole: « per la determinazione » inserire le seguenti: « nell'ambito delle regioni a statuto ordinario »;

2) sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione elettorale e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominali, sulla base della popolazione residente risultante dai dati dell'ultimo censimento della popolazione, dell'Istituto nazionale di statistica come riportati nella più recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sia assegnato un numero di seggi di norma, non inferiore a tre e non superiore a dieci, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio e proponendo la soluzione che definisce il minor numero di collegi plurinominali in ciascuna circoscrizione elettorale; »;

3) sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) a parità di soluzioni geograficamente ammissibili si preferisce, di norma, la soluzione che minimizza la variabilità della popolazione dei collegi rispetto al valore medio della circoscrizione; »;

4) sostituire la lettera d) con la seguente:

« d) nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto: 1) delle unità amministrative su cui insistono; 2) delle unioni di comuni; 3) dei sistemi locali; 4) di altre circoscrizioni sub-provinciali istituite dalle regioni e dagli enti locali a fini generali; 5) della continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari; »;

5) aggiungere in fine le seguenti lettere:

« d-bis) i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, debbano essere ripartiti su più collegi;

d-ter) attuare, integrare e coordinare le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 in coerenza con la ripartizione delle circoscrizioni elettorali provinciali e metropolitane in collegi plurinominali, definiti ai sensi delle lettere a), b), c), d) e d-bis) del presente articolo. »;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione dei consigli provinciali e metropolitani, il Governo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 3 novembre 2017, n. 165. Al termine dei lavori, la commissione produce una relazione sintetica descrittiva dei criteri utilizzati e una proposta di determinazione dei collegi plurinominali provinciali e metropolitani. »;

c) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: « Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato » con le seguenti: « I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ».*

10.5

TOSATO, SPELGATTI

Al comma 1, sostituire le parole: « un decreto legislativo », con le seguenti: « uno o più decreti legislativi » e dopo le parole: « per la determinazione », inserire le seguenti: « , nell'ambito delle regioni a statuto ordinario, ».

Conseguentemente, al comma 3 del medesimo articolo, sostituire le parole: « Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato » con le seguenti: « I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ».

10.6

TOSATO, SPELGATTI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: « circoscrizione » fino a: « statistica », con le seguenti: « circoscrizione elettorale e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che ciascun collegio plurinominali, sulla base della popolazione residente risultante dai dati dell'ultimo censimento della popolazione dell'Istituto nazionale di statistica, come riportati nella più recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ».

10.7

OCCHIUTO, TERNULLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire la parola: « otto » con la seguente: « dieci »;*

b) *al comma 3, dopo le parole: « Lo schema di decreto legislativo » inserire le seguenti: « previo parere dei consigli provinciali e metropolitani e della Conferenza unificata, ».*

10.8

TOSATO, SPELGATTI

Al comma 2, sostituire le parole: « di cui al comma 5 », con le seguenti: « per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione dei consigli provinciali e metropolitani » e aggiungere in fine il seguente periodo: « Al termine dei lavori, la commissione produrrà una relazione sintetica descrittiva dei criteri utilizzati e una proposta di determinazione dei collegi plurinominali provinciali e metropolitani. »

10.9

GELMINI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « Lo schema del decreto legislativo » inserire le seguenti: « , previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ».

Art. 11.**11.1**

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI

Sopprimere l'articolo.

11.2

PAITA, GELMINI, FREGOLENT, ENRICO BORGHI, SCALFAROTTO, SBROLLINI

*Sopprimere l'articolo***11.3**

GIORGIS, MATERA

Sostituire le parole: « prima della emanazione del decreto legislativo di cui al precedente articolo 10 », *con le seguenti:* « prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10 ».

11.0.1

PAITA, GELMINI, SCALFAROTTO, SBROLLINI, FREGOLENT, ENRICO BORGHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 11-bis.***(Trasferimento delle risorse e delle funzioni)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni attribuite alle province ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonché quelli a tempo determinato in corso, fino alla scadenza per essi prevista. Nella definizione dei predetti criteri sono individuate, in particolare, le risorse finanziarie da trasferire dagli altri livelli di governo alle province. Nella predisposizione dello schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, si procede alla consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Con il medesimo decreto sono altresì dettate disposizioni in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale ed è stabilita la data dell'effettivo avvio dell'esercizio delle nuove funzioni attribuite alle province.

2. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo

comma dispone comunque in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale. ».

Conseguentemente:

a) *sopprimere gli articoli 12 e 13;*

b) *all'articolo 14, sostituire le parole: « da 58 a 88 » con le seguenti: « da 58 a 84, da 86 a 88 »;*

c) *all'articolo 15:*

1. *sostituire il comma 8 con il seguente: « 8. Lo Stato e le regioni adeguano la rispettiva legislazione alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, anche sopprimendo e riordinando enti, agenzie o organismi che esercitano funzioni riconducibili alle città metropolitane e alle province, in attuazione degli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione. ».*

2. *al comma 9, sostituire le parole da: « e regolamenti » fino alla fine del periodo con le seguenti: « entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. ».*

Art. 12.

12.1

PAITA, GELMINI, FREGOLENT, ENRICO BORGHI, SCALFAROTTO, SBROLLINI

Sopprimere l'articolo.

12.2

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Al comma 1, sostituire la parola: « diciotto » con la seguente: « dodici ».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 4, sostituire le parole: « In sede di prima applicazione della presente legge, le province, » con le seguenti: « Le province »;*

b) *sopprimere l'articolo 11;*

c) sopprimere l'articolo 13;

d) all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: «Le prime elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 avranno luogo solo dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 10 e 12. Fino a tale momento, è prorogato il mandato dei Presidenti e dei Consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla conservazione dei requisiti per l'elezione.».

12.3

DELLA PORTA, DE PRIAMO, LISEI, SPINELLI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: « diciotto mesi » con le seguenti: « dodici mesi »;

b) al comma 2, lettera a), sostituire la parola: « riordino » con la seguente: « consolidamento ».

12.4

OCCHIUTO, TERNULLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: « diciotto mesi » con le seguenti: « dodici mesi »;

b) al comma 2, lettera a) sostituire la parola: « riordino » con la seguente: « consolidamento ».

12.5

TOSATO, SPELGATTI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « diciotto mesi » con le seguenti: « dodici mesi ».

12.6

MAIORINO, CATALDI

Al comma 2, lettera a), inserire, in fine, il seguente periodo:

« Nella determinazione delle funzioni delle città metropolitane considerare le peculiari caratteristiche di consistenza urbana, demografica ed estensione territoriale delle stesse, nonché le connessioni e le dinamiche economiche, sociali, infrastrutturali del territorio metropolitano e le necessarie diversificazioni istituzionali ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione. ».

12.7

CATALDI, MAIORINO

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire, la seguente:

« *d-bis*) nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) della presente legge, disporre le modalità di ricognizione della rete stradale di competenza provinciale o delle città metropolitane, al fine di determinare lo stato di manutenzione della stessa e l'identificazione delle aree di miglioramento e di potenziamento, allo scopo di creare le migliori condizioni di sviluppo delle aree provinciali e metropolitane e di attrattività per investimenti produttivi; ».

12.8

CATALDI, MAIORINO

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

« *d-bis*) al fine della corretta determinazione delle funzioni delle province individuare le caratteristiche orografiche, territoriali e demografiche delle stesse, sulla base dei dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, prevedendone la non proliferazione rispetto a quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge; ».

12.9

TOSATO, SPELGATTI

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: « sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali; ».

12.10

MAIORINO, CATALDI

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis*) in attuazione dell'articolo 119, primo comma, della Costituzione e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica, definire le forme e le modalità di autonomia finanziaria delle province e delle città metropolitane al fine di garantire il regolare ed efficiente andamento dell'azione amministrativa nei territori; ».

12.11

CATALDI, MAIORINO

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis*) quantificare i costi per lo svolgimento delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane e garantirne la copertura, anche al fine di ottimizzare il trasferimento di eventuali ulteriori funzioni; ».

12.12

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Al comma 2, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

«*l-bis*) assicurare alle Province e alle Città metropolitane adeguate risorse in termini di personale anche attraverso il trasferimento presso la Provincia di personale già trasferito alle dipendenze della Regione per effetto dell'articolo 1, comma 96, lettera *a*) della legge 7 aprile 2014, n. 56, garantendo in tal caso il mantenimento della medesima posizione giuridica ed economica già goduta. ».

12.13

GIORGIS, MATERA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: « ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 », con le se-

guenti: « ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

12.14

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: « ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 » con le seguenti: « ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

12.15

GIORGIS, MATERA

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: « Il Governo adotta il decreto legislativo tenendo conto dei pareri espressi » e aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera ».

12.16

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera ».

12.17

GIORGIS, MATERA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-bis. Decorso il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo presenta alle

Camere una relazione sullo stato di attuazione della delega, insieme a una valutazione dell'efficacia delle funzioni attribuite alle province e alle città metropolitane, nonché dell'adeguatezza del meccanismo di finanziamento delle stesse ».

12.18

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-bis. Decorso il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della delega, insieme a una valutazione dell'efficacia delle funzioni attribuite alle province e alle città metropolitane, nonché dell'adeguatezza del meccanismo di finanziamento delle stesse. ».

Art. 13.**13.1**

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Sopprimere l'articolo.

13.2

PAITA, GELMINI, ENRICO BORGHI, SBROLLINI, FREGOLENT, SCALFAROTTO

Sopprimere l'articolo.

13.3

ALFIERI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. In sede di prima applicazione e con efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 12, per il finan-

ziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, è attribuito un contributo di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 ».

Conseguentemente, all'articolo 15, sostituire il comma 11 con il seguente:

« 11. Agli oneri derivanti dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 13, valutati in 600 milioni di euro dall'anno 2024 e fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 12, si provvede:

mediante l'utilizzo delle risorse previste dall'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli anni 2024 e 2025; mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di euro 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per l'anno 2025;

mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per 70 milioni di euro per l'anno 2024;

mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per 200 milioni per l'anno 2024 e 200 milioni per l'anno 2025 ».

13.4

GIORGIS, MATERA

Al comma 1, sostituire le parole: « ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 », con le seguenti: « ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

Art. 14.

14.1

DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

14.2

GIORGIS, MATERA

Sopprimere le parole: « , nonché le disposizioni incompatibili con la presente legge ».

14.3

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Sopprimere le parole: « , nonché le disposizioni incompatibili con la presente legge ».

14.4

DELLA PORTA, DE PRIAMO, LISEI, SPINELLI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 1-*bis*. Dal rinnovo degli organi di governo delle Province, nei termini stabiliti dall'articolo 15, comma 1, della presente legge, sono abrogati il comma 3, i commi da 51 a 100 e i commi 150-*bis* e 150-*ter* dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

1-*ter*. È abrogato il comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

14.5

OCCHIUTO, TERNULLO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 1-*bis*. Dal rinnovo degli organi di governo delle Province, nei termini stabiliti dall'articolo 15, comma 1, della presente legge, sono abrogati il comma 3, i commi da 51 a 100 e i commi 150-*bis* e 150-*ter* dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

1-*ter*. È abrogato l'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

Art. 15.**15.1**

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Sostituire il comma 1 con il seguente: « Le prime elezioni del Presidente della Provincia, del Consiglio provinciale, del Sindaco e del Consiglio metropolitano, svolte ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 avranno luogo solo dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 10 e 12. Fino a tale momento, è prorogato il mandato dei Presidenti e dei Consigli provinciali, dei Sindaci e dei Consigli metropolitani in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla conservazione dei requisiti per l'elezione. ».

Conseguentemente:

all'articolo 4, sostituire le parole: « In sede di prima applicazione della presente legge, le province, » *con le seguenti:* « Le province »;

sopprimere l'articolo 11;

all'articolo 10, al comma 1, sostituire la parola: « dodici » *con la seguente:* « quindici »;

all'articolo 12, al comma 1, sostituire la parola: « diciotto » *con la seguente:* « quindici »;

sopprimere l'articolo 13.

15.2

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Sostituire il comma 1 con il seguente: « Le prime elezioni del Presidente della Provincia, del Consiglio provinciale, del Sindaco e del Consiglio metropolitano, svolte ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 avranno luogo solo dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 10 e 12. Fino a tale momento, è prorogato il mandato dei Presidenti e dei Consigli provinciali, dei Sindaci e dei Consigli metropolitani in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla conservazione dei requisiti per l'elezione. ».

Conseguentemente:

all'articolo 4, sostituire le parole: « In sede di prima applicazione della presente legge, le province, » *con le seguenti:* « Le province »;

sopprimere l'articolo 11;

all'articolo 12, al comma 1, sostituire la parola: « diciotto » con la seguente: « dodici »;

sopprimere l'articolo 13.

15.3

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Sostituire il comma 1 con il seguente: « Le prime elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 avranno luogo solo dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 10 e 12. Fino a tale momento, sono prorogati i Consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla conservazione dei requisiti per l'elezione. ».

Conseguentemente:

all'articolo 4, sostituire le parole: « In sede di prima applicazione della presente legge, le province, » con le seguenti: « Le province »;

sopprimere l'articolo 11;

all'articolo 10, al comma 1, sostituire la parola: « dodici » con la seguente: « quindici »;

all'articolo 12, al comma 1, sostituire la parola: « diciotto » con la seguente: « quindici »;

sopprimere l'articolo 13.

15.4

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI

Sostituire il comma 1 con il seguente: « Le prime elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 avranno luogo solo dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 10 e 12. Fino a tale momento, è prorogato il mandato dei Presidenti e dei Consigli provinciali in carica

alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla conservazione dei requisiti per l'elezione. ».

Conseguentemente:

all'articolo 4, sostituire le parole: « In sede di prima applicazione della presente legge, le province, » con le seguenti: « Le province »;

sopprimere l'articolo 11;

all'articolo 12, al comma 1, sostituire la parola: « diciotto » con la seguente: « dodici »;

sopprimere l'articolo 13.

15.5

SBROLLINI, GELMINI, SCALFAROTTO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7 e 12 si applicano a decorrere dal primo turno elettorale ordinario successivo alla scadenza dei consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge. Il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in carica da un anno dall'entrata in vigore della presente legge dura sino a scadenza naturale o scioglimento anticipato del consiglio. »

15.6

GELMINI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « dei consigli provinciali » con le seguenti: « del mandato dei presidenti di provincia »;*

b) *al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: « dei presidenti di provincia e »;*

c) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

« 1-bis. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: “consigli comunali” sono inserite le seguenti: “, provinciali e metropolitani”;*

b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "consigli comunali" sono inserite le seguenti: ", provinciali e metropolitani".

1-ter. Per le elezioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 si osservano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni degli articoli 7, 8 secondo comma, 12, 13, 14 commi secondo, quarto, quinto e sesto, 17, 18 e da 20 a 27 della legge 8 marzo 1951, n. 122, nonché le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81. »;

d) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

« 4-bis. A partire dalle elezioni dei nuovi organi di governo ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9, agli amministratori delle province e delle città metropolitane si applica la disciplina delle indennità e dei gettoni di presenza prevista per gli amministratori dei rispettivi comuni capoluogo. »;

e) *al comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo:* « I nuovi statuti delle province e delle città metropolitane disciplinano le forme di raccordo con i comuni e gli enti locali sulla base della specificità dei territori. »;

f) *al comma 10, al primo periodo anteporre il seguente:* « Le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia adeguano i relativi ordinamenti degli enti locali ai principi della presente legge. »;

g) *al comma 11, sostituire le parole:* « articoli 6, 7, 8 e 9 » *con le seguenti:* « articoli 2, 3, 6, 7, 8, 9 »

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 2, sopprimere la lettera l).

15.7

OCCHIUTO, TERNULLO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole:* « dei consigli provinciali » *con le seguenti:* « del mandato dei presidenti di provincia » *e al secondo periodo sopprimere le parole:* « dei presidenti di provincia e »;

b) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

« 1-bis. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, dopo le parole: "consigli comunali" sono aggiunte le seguenti: "provinciali e metropolitani".

1-ter. Per le elezioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 si osservano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni degli articoli 7, 8, secondo comma, 12, 13, 14, commi secondo, quarto, quinto e sesto, 17, 18 e da 20 a 27 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni. »;

c) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

« 4-bis. A partire dalle elezioni dei nuovi organi di governo ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9, agli amministratori delle province e delle città metropolitane si applica la disciplina delle indennità e dei gettoni di presenza prevista per gli amministratori dei rispettivi comuni capoluogo. »;

d) *al comma 9, in fine, aggiungere il seguente periodo:* « I nuovi statuti delle province e delle città metropolitane disciplinano le forme di raccordo con i comuni e gli enti locali sulla base della specificità dei territori. »;

e) *al comma 10, premettere il seguente periodo:* « Le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia adeguano i relativi ordinamenti degli enti locali ai principi della presente legge. »;

f) *al comma 11, sostituire le parole:* « articoli 6,7, 8 e 9 » *con le seguenti:* « articoli 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 14 ».

15.8

GELMINI, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in carica da un anno dall'entrata in vigore della presente legge dura sino a scadenza naturale o scioglimento anticipato del consiglio ».

15.9

TOSATO, SPELGATTI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, dopo le parole:

"consigli comunali" sono aggiunte le seguenti : "provinciali e metropolitani".

1-ter. Per le elezioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 si osservano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni degli articoli 7, 8 secondo comma, 12, 13, 14 commi primo, quarto, quinto e sesto, 17, 18 e da 20 a 27 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni. »

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 7 e il comma 2 dell'articolo 9.

15.10

LISEI, DE PRIAMO, DELLA PORTA, SPINELLI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, dopo le parole: "consigli comunali" sono inserite le seguenti: ", provinciali e metropolitani" »;

b) *dopo il comma 9 inserire il seguente:* « 9-bis. La regione Sardegna, la Regione Siciliana e la regione Friuli-Venezia Giulia adeguano i relativi ordinamenti degli enti locali ai principi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 della presente legge. ».

15.11

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. I sindaci metropolitani e i consigli metropolitani restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato dei sindaci. Con l'elezione del nuovo sindaco metropolitano si procede al contestuale rinnovo del consiglio metropolitano. ».

15.12

GIORGIS, MATERA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Il comma 84 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, continua ad applicarsi fino alle prime elezioni svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge ».

15.13

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Il comma 84 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, continua ad applicarsi fino alle prime elezioni svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge ».

15.14

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. A partire dalle elezioni dei nuovi organi di governo ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9, agli amministratori delle province si applica la disciplina delle indennità e dei gettoni di presenza prevista per gli amministratori dei rispettivi comuni capoluogo. ».

15.15

LISEI, DE PRIAMO, DELLA PORTA, SPINELLI

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*a) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

« 5-bis. Per quanto non previsto dalla presente legge, alle province e alle città metropolitane si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

b) dopo il comma 7, inserire il seguente:

« 7-bis. In relazione alla elezione, alla nomina e al funzionamento degli organi di governo delle province e delle città metropolitane, si applicano le vigenti disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità previste, rispettivamente, dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. ».

Conseguentemente:

all'articolo 2, sopprimere il comma 6;

all'articolo 3, sopprimere il comma 9.

15.16

TOSATO, SPELGATTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

« 5-bis. Per quanto non previsto dalla presente legge, alle province e alle città metropolitane si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

15.17

SBROLLINI, GELMINI

Sostituire il comma 6, con il seguente:

« 6. All'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: “carica di sindaco” sono aggiunte le seguenti: “, sindaco metropolitano”;

b) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: “Il limite previsto dal presente comma non trova applicazione per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti” ».

15.18

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

« 8-bis. I capoluoghi di provincia sono fissati per legge nel comune che dà denominazione alla provincia. Nel caso di province con doppia o

trippla denominazione, il capoluogo è fissato in ciascuno dei comuni che ne danno denominazione. ».

15.19

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI

Al comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo: « I nuovi statuti delle province disciplinano le forme di raccordo con i comuni e gli enti locali sulla base della specificità dei territori. ».

15.20

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 11, sostituire le parole: « articoli 6, 7, 8 e 9 » con le parole: « articoli 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 14 ».

TIT.1

GIORGIS, MATERA

Sostituire il titolo con il seguente: « Nuova disciplina in materia di funzioni fondamentali, organi di governo e sistema elettorale delle province e delle città metropolitane e deleghe al Governo per la determinazione dei relativi collegi elettorali nonché in materia di funzioni e sistema di finanziamento dei medesimi enti ».

COORD. 1

LA RELATRICE

All'articolo 6:

al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: « eventualmente »;

al comma 2, lettera b), sostituire le parole: « uno o più tra i gruppi », con le seguenti: « una o più liste »; sostituire le parole: « dei gruppi interessati » con le seguenti: « delle liste interessate ».

al comma 3, sostituire le parole: « del gruppo » con le seguenti: « della lista »; sostituire le parole: « dei gruppi » con le seguenti: « delle liste ».

al comma 4, lettera a), sostituire le parole: « uno dei gruppi », con le seguenti: « una delle liste ».

al comma 4, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: « uno dei gruppi », con le seguenti: « una delle liste »; sostituire la parola: « collegati », con la seguente: « collegata »;

al comma 4, lettera c), ultimo periodo, sostituire le parole: « uno dei gruppi », con le seguenti: « una delle liste »; sostituire la parola: « collegato » con la seguente: « collegata »;

al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: « i gruppi » con le seguenti: « le liste »;

al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: « gruppi » con la seguente: « liste »;

al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: « dei gruppi interessati » con le seguenti: « delle liste interessate »;

al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: « il cognome e »; dopo le parole: « il nome » aggiungere le seguenti: « e il cognome »; sostituire le parole: « dei gruppi » con le seguenti: « delle liste »; sostituire la parola: « collegati » con la seguente: « collegate ».

All'articolo 7:

al comma 2, sostituire la parola « secondo » con la seguente: « primo »; in fine, aggiungere le parole « , le disposizioni dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132. »;

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: « I gruppi » con le seguenti: « Le liste »;

al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: « Nei gruppi » con le seguenti: « Nelle liste »; sostituire le parole: « nel gruppo di candidati », con le seguenti: « nella lista »;

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: « il gruppo » con le seguenti: « la lista »; sopprimere la parola: « collegati »; sopprimere le parole: « il cognome e »; dopo le parole: « il nome », aggiungere le seguenti: « e il cognome »;

al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: « gruppi » con la seguente: « liste », sostituire la parola: « essi », con la seguente: « esse »; sostituire la parola: « collegati » con la seguente: « collegate »;

al comma 5, primo periodo, prima delle parole: « Ciascun elettore », aggiungere le seguenti: « Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. »; sostituire le parole: « nel gruppo votato », con le seguenti: « nella lista votata »;

al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: « dello stesso gruppo », con le seguenti: « della stessa lista »;

al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: « un solo gruppo », con le seguenti: « una sola lista »; sostituire la parola: « ultimo », con la seguente: « ultima »;

al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: « gruppi », con la seguente: « liste »; sostituire le parole: « i gruppi », con le seguenti: « le liste »; sopprimere le parole: « nel collegio »;

al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: « ciascun gruppo », con le seguenti: « ciascuna lista »;

al comma 7, sostituire la parola: « ammessi » con la seguente: « ammesse »; sostituire le parole: « i gruppi », con le seguenti: « le liste »; sostituire le parole: « nessuna coalizione di gruppi », con le seguenti: « nessun gruppo di liste »;

al comma 8, sostituire le parole: « ai gruppi », con le seguenti: « alle liste »; sopprimere la parola: « collegati »;

al comma 9, primo periodo, sostituire il numero: « 10 », con il seguente: « 11 »; dopo le parole: « per l'assegnazione », aggiungere le seguenti: « , nel turno di elezione del presidente della provincia, »; sostituire le parole: « ciascun gruppo », con le seguenti: « ciascuna lista »; sostituire le parole: « insieme di gruppi », con le seguenti: « gruppo di liste »; sostituire la parola: « collegati », con la seguente: « collegate »; sostituire le parole: « ciascun gruppo o insieme di gruppi », con le seguenti: « ciascuna lista o gruppo di liste »;

al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: « Ciascun gruppo o insieme di gruppi », con le seguenti: « Ciascuna lista o gruppo di liste »;

al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: « al gruppo o insieme di gruppi », con le seguenti: « alla lista o gruppo di liste »;

al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: « un gruppo o insieme di gruppi », con le seguenti: « una lista o gruppo di liste »; sostituire le parole: « gli altri gruppi o insiemi di gruppi », con le seguenti: « le altre liste o gruppi di liste »;

al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: « insieme di gruppi collegati », con le seguenti: « gruppo di liste collegate »; sostituire le parole: « ciascuno di essi », con le seguenti: « ciascuna di esse »; sostituire le parole: « all'insieme dei gruppi », con le seguenti: « al gruppo di liste ».

al comma 10, secondo periodo, sostituire la parola: « gruppo », con la seguente: « lista »;

al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: « al gruppo », con le seguenti: « alla lista »;

al comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole: « un gruppo », con le seguenti: « una lista »; sostituire le parole: « gli altri gruppi collegati », con le seguenti: « le altre liste collegate »;

al comma 11, sostituire le parole: « il gruppo o l'insieme dei gruppi », con le seguenti: « la lista o il gruppo di liste »; sostituire la parola: « collegati », con la seguente: « collegate »; sostituire le parole: « gruppo o all'insieme dei gruppi », con le seguenti: « lista o gruppo di liste »; sostituire le parole: « al gruppo o all'insieme dei gruppi », con le seguenti: « alla lista o al gruppo di liste »;

al comma 12, sostituire le parole: « ciascun gruppo o insieme di gruppi », con le seguenti: « ciascuna lista o gruppo di liste »; sostituire le parole: « il gruppo », con le seguenti: « la lista »; sostituire le parole: « l'insieme dei gruppi », con le seguenti: « il gruppo di liste »; sostituire le parole: « gli altri gruppi o insieme di gruppi », con le seguenti: « le altre liste o gruppi di liste »;

al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: « ciascun gruppo », con le seguenti: « ciascuna lista »;

al comma 13, secondo periodo, sostituire la parola: « gruppi », con la seguente: « liste »; sostituire le parole: « ai gruppi », con le seguenti: « alle liste »; sostituire la parola: « collegati », con la seguente: « collegate »;

al comma 13, ultimo periodo, sostituire le parole: « ciascun gruppo », con la parola: « ciascuna lista »;

All'articolo 8:

al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: « eventualmente »;

al comma 2, lettera b), sostituire le parole: « uno o più tra i gruppi », con le seguenti: « una o più liste »; sostituire le parole: « dei gruppi interessati », con le seguenti: « delle liste interessate »;

al comma 3, sostituire le parole: « del gruppo », con le seguenti: « della lista »; sostituire le parole: « dei gruppi », con le seguenti: « delle liste »;

al comma 4, lettera a), sostituire le parole: « uno dei gruppi », con le seguenti: « una delle liste »;

al comma 4, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: « uno dei gruppi », con le seguenti: « una delle liste »; sostituire la parola: « collegato », con la seguente: « collegata »;

al comma 4, lettera c), ultimo periodo, sostituire le parole: « uno dei gruppi », con le seguenti: « una delle liste »; sostituire la parola: « collegato », con la seguente: « collegata »;

al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: « i gruppi », con le seguenti: « le liste »;

al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: « gruppi », con la seguente: « liste »;

al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: « dei gruppi interessati », con le seguenti: « delle liste interessate »;

al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: « il cognome e »; dopo le parole: « il nome », aggiungere le seguenti: « e il cognome »; sostituire le parole: « dei gruppi », con le seguenti: « delle liste »; sostituire la parola: « collegati », con la seguente: « collegate »;

All'articolo 9:

al comma 2, sostituire la parola: « secondo », con la seguente: « primo »; in fine, aggiungere le parole: « , le disposizioni dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 »;

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: « I gruppi », con le seguenti: « Le liste »;

al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: « Nei gruppi », con le seguenti: « Nelle liste »; sostituire le parole: « nel gruppo di candidati », con le seguenti: « nella lista »;

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: « il gruppo », con le seguenti: « la lista »; sopprimere la parola: « collegati »; sopprimere le parole: « il cognome e »; dopo le parole: « il nome », aggiungere le seguenti: « e il cognome »;

al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: « gruppi », con la seguente: « liste », sostituire la parola: « essi », con la seguente: « esse »; sostituire la parola: « collegati », con la seguente: « collegate »;

al comma 5, primo periodo, prima delle parole: « Ciascun elettore », inserire le seguenti: « Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. »; sostituire le parole: « nel gruppo votato », con le seguenti: « nella lista votata »;

al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: « dello stesso gruppo », con le seguenti: « della stessa lista »;

al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: « un solo gruppo », con le seguenti: « una sola lista »; sostituire la parola: « ultimo », con la seguente: « ultima »;

al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: « gruppi », con la seguente: « liste »; sostituire le parole: « i gruppi », con le seguenti: « le liste »; sopprimere le parole: « nel collegio »;

al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: « ciascun gruppo », con le seguenti: « ciascuna lista »;

al comma 7, sostituire la parola: « ammessi », con la seguente: « ammesse »; sostituire le parole: « i gruppi », con le seguenti: « le liste »; sostituire le parole: « nessuna coalizione di gruppi », con le seguenti: « nessun gruppo di liste »;

al comma 8, sostituire le parole: « ai gruppi », con le seguenti: « alle liste »; sopprimere la parola: « collegati »;

al comma 9, primo periodo, sostituire il numero: « 10 », con il seguente: « 11 »; dopo le parole: « per l'assegnazione », aggiungere le seguenti: « , nel turno di elezione del sindaco metropolitano, »; sostituire le parole: « ciascun gruppo », con le seguenti: « ciascuna lista »; sostituire le parole: « insieme di gruppi », con le seguenti: « gruppo di liste »; sostituire la parola: « collegati », con la seguente: « collegate »; sostituire le parole: « ciascun gruppo o insieme di gruppi », con le seguenti: « ciascuna lista o gruppo di liste »;

al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: « Ciascun gruppo o insieme di gruppi », con le seguenti: « Ciascuna lista o gruppo di liste »;

al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: « al gruppo o insieme di gruppi » con le seguenti: « alla lista o gruppo di liste »;

al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: « un gruppo o insieme di gruppi », con le seguenti: « una lista o gruppo di liste »; sostituire le parole: « gli altri gruppi o insiemi di gruppi », con le seguenti: « le altre liste o gruppi di liste »;

al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: « insieme di gruppi collegati », con le seguenti: « gruppo di liste collegate »; sostituire le parole: « ciascuno di essi », con le seguenti: « ciascuna di esse »; sostituire le parole: « all'insieme dei gruppi »; con le seguenti: « al gruppo di liste »;

al comma 10, secondo periodo, sostituire la parola: « gruppo », con la seguente: « lista »;

al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: « al gruppo » con le seguenti: « alla lista ».

al comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole: « un gruppo », con le seguenti: « una lista »; sostituire le parole: « gli altri gruppi collegati », con le seguenti: « le altre liste collegate »;

al comma 11, sostituire le parole: « il gruppo o l'insieme dei gruppi », con le seguenti: « la lista o il gruppo di liste »; sostituire la parola: « collegati », con la seguente: « collegate »; sostituire le parole: « gruppo o all'insieme dei gruppi », con le seguenti: « lista o gruppo di liste »; sostituire le parole: « al gruppo o all'insieme dei gruppi », con le seguenti: « alla lista o al gruppo di liste »;

al comma 12, sostituire le parole: « ciascun gruppo o insieme di gruppi », con le seguenti: « ciascuna lista o gruppo di liste »; sostituire le parole: « il gruppo », con le seguenti: « la lista »; sostituire le parole: « l'insieme dei gruppi », con le seguenti: « il gruppo di liste »; sostituire le parole: « gli altri gruppi o insieme di gruppi », con le seguenti: « le altre liste o gruppi di liste »;

al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: « ciascun gruppo », con le seguenti: « ciascuna lista »;

al comma 13, secondo periodo, sostituire la parola: « gruppi », con la seguente: « liste »; sostituire le parole: « ai gruppi », con le seguenti: « alle liste »; sostituire la parola: « collegati », con la seguente: « collegate »;

al comma 13, ultimo periodo, sostituire le parole: « ciascun gruppo », con la parola: « ciascuna lista ».

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Mercoledì 5 luglio 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 37

Presidenza del Vice Presidente
SISLER

Orario: dalle ore 10,30 alle ore 12,05

AUDIZIONI DEL PROFESSOR MARIO ESPOSITO, ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEL SALENTO, E DEL DOTTOR VALERIO SAVIO, PRESIDENTE AGGIUNTO DELLA SEZIONE GIP DEL TRIBUNALE DI ROMA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 154 (ELEZIONE COMPONENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA)

Plenaria

63^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SISLER

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(733) PARRINI e altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice LOPREIATO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo che reca l'interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo pe-

riodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

L'articolo 43 del decreto-legge n. 36 del 2022 ha istituito presso il ministero dell'Economia e delle Finanze il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.

La relazione di accompagnamento del decreto-legge (Atto Senato 2598 della XVIII Legislatura) illustra le ragioni alla base dell'istituzione del Fondo, diretto a garantire adeguato soddisfacimento alle ragioni creditorie di coloro che abbiano ottenuto un provvedimento definitivo (sentenza passata in giudicato) avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, alla luce di un composito quadro di sentenze della Corte internazionale di giustizia e della Corte Costituzionale pronunciate in relazione all'obbligo internazionalmente assunto di tenere indenne la Repubblica federale di Germania dagli effetti di eventuali provvedimenti emessi nei suoi confronti dai giudici italiani. Il comma 2 dell'articolo 43 specifica che hanno diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le modalità previste, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6 (inizialmente previsto a 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge e quindi prorogato dall'ultimo decreto cosiddetto Milleproroghe al 28 giugno 2023).

Per quanto di specifica competenza il comma 6, terzo periodo, del citato articolo 43, prevede che gli atti introduttivi relativi a tali giudizi debbano essere notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa al disegno di legge n. 733, l'Avvocatura dello Stato – nella grande maggioranza dei casi – ha interpretato tale notifica nel senso di ritenere convenuti nel giudizio risarcitorio il ministero dell'Economia e delle Finanze o la presidenza del Consiglio dei ministri ovvero entrambi; con la conseguenza che – nei medesimi casi – le predette amministrazioni si sono spesso costituite in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura, al fine di contestare le ragioni della parte attrice.

La proposta di legge, che reca una norma di interpretazione autentica, è appunto diretta a intervenire alla luce della prassi emersa in sede giudiziaria, al fine di chiarire che il terzo periodo si interpreta nel senso che la notifica presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato ha il solo fine di portare a conoscenza dello Stato l'esercizio dell'azione di cui al comma 1 del medesimo articolo e non ha l'effetto di attribuire a que-

st'ultimo la qualità di parte né determina automaticamente l'interesse a intervenire nel giudizio.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni: dibattito preliminare alla stesura del documento conclusivo

Il PRESIDENTE chiede se vi siano senatori che intendano intervenire nel dibattito nella seduta odierna o in quella già convocata per domani, giovedì 6 luglio alle ore 9,30.

Prendendo atto che i commissari chiedono di poter disporre di un tempo più ampio per approfondire l'esame della documentazione depositata dagli auditi, rinvia quindi il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 12,15.

3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e difesa)

Mercoledì 5 luglio 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 24

Presidenza della Presidente

CRAXI

Orario: dalle ore 9 alle ore 10,10

AUDIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA E DIRETTORE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI, GEN. C.A. LUCIANO PORTOLANO, SULL'ATTO DELL'UNIONE EUROPEA COM(237)2023 (LEGGE A SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE DI MUNIZIONI)

Plenaria

37^a Seduta

Presidenza della Presidente

CRAXI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi.

La seduta inizia alle ore 16,50.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la legge a sostegno della produzione di munizioni (COM (2023) 237 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 3)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, espone una nuova bozza di risoluzione sul provvedimento in esame, contenente una piccola modifica del dispositivo.

Seguono gli interventi in sede di dichiarazione di voto.

Il senatore Ettore Antonio LICHERI (*M5S*), nell'esprimere il voto contrario della propria parte politica, tiene a sottolineare come, pur essendo pienamente consapevole dell'esigenza di rafforzare lo strumento-difesa nazionale, non può non rilevare la circostanza cruciale per cui ci si trova ad esaminare un atto europeo, avente natura di urgenza, collegato evidentemente ad un grave conflitto in corso, che, come, peraltro, fatto notare dalla stessa relatrice, è suscettibile di aprire la strada ad un'ulteriore fase, caratterizzata da un vero e proprio riarmo dell'Italia e dell'Europa.

Pertanto, a suo modo di vedere, non è plausibile considerare la scelta volta a ripristinare gli arsenali delle democrazie occidentali come presupposto per la futura instaurazione di un assetto di pace nel continente. Detto diversamente: il provvedimento in esame non appare affatto il preludio di un ritorno ad una auspicabile situazione di riequilibrio delle forze in Europa.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) da conto della posizione favorevole del proprio Gruppo di appartenenza, osservando che la Commissione è chiamata a manifestare un suo punto di vista che « accompagna » una proposta legislativa europea *in itinere* a Bruxelles, condivisa dalla stragrande maggioranza dei Paesi membri dell'Unione europea.

Si tratta, pertanto, di implementare un provvedimento che è chiaramente propedeutico alla predisposizione della tanto auspicata difesa europea, mediante la convergenza delle varie politiche militari nazionali, allo scopo di rendere l'Europa più efficace ed autonoma in questo vitale settore.

Il voto del Gruppo PD-IDP al riguardo è, quindi, favorevole, essendo state superate, peraltro, alcune iniziali perplessità riguardanti il presunto utilizzo delle risorse del PNRR per i progetti e le missioni di cui alla suddetta proposta europea.

Il senatore BARCAIUOLO (*FdI*), mostrandosi d'accordo con l'orientamento palesato dal collega Alfieri e dopo aver stigmatizzato il metodo degli « slogan » nell'affrontare tali delicate problematiche da parte di taluni Gruppi, esprime la posizione convintamente favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia.

In realtà, l'adozione, a livello UE, del provvedimento in parola, va nella direzione volta ad assicurare capacità di deterrenza all'Europa, tali da potergli consentire, a termine, una propria autonomia in materia di difesa, contribuendo, in tal modo, a bilanciare il contributo in ambito NATO.

Anche il senatore Enrico BORGHI (*Az-IV-RE*), nel manifestare il voto favorevole del proprio Gruppo, è dell'avviso che l'adozione, da parte dell'Unione europea, di un atto legislativo che incrementa la produzione di munizioni serve, essenzialmente, a superare il deleterio appiccio nazionalistico che in passato caratterizzava la corsa agli armamenti, mirando, in realtà, a rafforzare il pilastro comunitario dell'alleanza transatlantica.

Il senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*) preannuncia il voto favorevole del Gruppo FI-BP-PPE, sottolineando, in particolare, lo spirito « europeo » della proposta in titolo.

Anche il senatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) rende noto il voto favorevole della propria parte politica.

Segue l'indicazione favorevole sul complesso della bozza di risoluzione da parte del Rappresentante del Governo.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale richiesto per questo tipo di deliberazione, pone, quindi, ai voti lo schema riformulato di risoluzione della relatrice (pubblicato in allegato).

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 17,05.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'U-
NIONE EUROPEA N. COM (2023) 237 DEFINITIVO
(Doc. XVIII, n. 3)**

La Commissione Affari esteri e difesa,

esaminata la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la legge a sostegno della produzione di munizioni (COM(2023) 237 definitivo);

rilevato come essa rientri nell'ambito di quell'azione di potenziamento della base industriale e tecnologica della difesa europea avviata a seguito dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina, proponendosi peraltro quale strumento di mera urgenza, destinato ad operare fino al 30 giugno 2025;

tenuto conto che l'obiettivo sotteso alla proposta è quello di rafforzare le capacità dell'industria europea nel comparto delle munizioni e dei missili, mettendo in sicurezza le relative catene di approvvigionamento e stimolando gli investimenti nel settore;

rilevato come la proposta appaia in linea con altre iniziative dell'Unione in materia di difesa e destinata auspicabilmente a raccordarsi con altri strumenti qualificanti come la Bussola Strategica e il Fondo europeo per la difesa;

sottolineata l'importanza dell'istituzione di partenariati industriali transfrontalieri, finalizzati alla messa in sicurezza delle catene di approvvigionamento di materie prime, componenti e materie rare, e della formazione e riqualificazione del personale impiegato nella produzione di componentistica e munizioni;

preso atto con favore delle disposizioni contenute nella proposta e relative alla facilitazione dell'accesso al credito per le imprese del settore, nonché dell'invito formulato alla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) a rafforzare il suo sostegno all'industria europea della difesa e agli appalti congiunti;

condivise le proposte relative ai correttivi da apportare al testo, individuati dal Governo nella sua relazione e riferibili all'opportunità di aprire la catena di approvvigionamento anche di chi è soggetto a con-

trollo da parte di Paesi terzi per allinearli al regolamento EDIRPA (*European defence industry reinforcement through common procurement Act*), di eliminare ogni riferimento al Programma (NATO) per il miglioramento della difesa europea (*European Defence Improvement Programme – EDIP*) e di prevedere la deroga al controllo di Paesi terzi nel caso in cui siano soddisfatte condizioni specifiche o misure di mitigazione a tutela della sicurezza e difesa dell'Unione e degli Stati membri;

ribadita la necessità di contribuire in modo fattivo al rafforzamento della cooperazione politico-militare degli Stati membri e all'incentivazione dell'industria nazionale a sviluppare ulteriormente la dimensione comunitaria attraverso lo sviluppo di logiche di integrazione e la costruzione di sinergie di competenze;

ricordato che in tale ambito il decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha disposto un finanziamento straordinario a favore dell'Agenzia Industrie Difesa allo scopo di promuovere l'occupazione in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico, valorizzare e incrementare le competenze già esistenti e consentire l'apertura di nuove filiere produttive attraverso la realizzazione di interventi di ammodernamento;

preso atto che il Governo ha già chiarito in sede parlamentare come la facoltà di accedere all'utilizzo delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per le produzioni previste dalla proposta di regolamento in esame non sia all'ordine del giorno;

impegna il Governo:

a supportare l'approvazione della proposta di regolamento, valutando con grande attenzione l'impatto della normativa in esame sulle capacità dell'industria nazionale di settore e tutelando le specificità dell'intero comparto;

a rafforzare la sicurezza collettiva dell'Unione europea anche attraverso una maggiore partecipazione italiana ai programmi di cooperazione nell'ambito della difesa;

a valutare la possibilità di garantire investimenti strutturali e risorse aggiuntive per favorire l'ammodernamento e l'aumento delle capacità produttive degli opifici di Stato e delle altre unità produttive dell'Agenzia Industrie Difesa.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 5 luglio 2023

Plenaria

67^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, relatore, comunica che è pervenuto il parere favorevole della 3^a Commissione e che la senatrice Bucalo ha sottoscritto l'emendamento 14.5.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

(651) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici

(Parere alle Commissioni 9^a e 10^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, presenta uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, che stabilisce il divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici.

In particolare, ritiene di condividere lo scopo del provvedimento, di intervenire precauzionalmente a livello nazionale per tutelare interessi che sono legati alla salute e al patrimonio gastronomico e agroalimentare, considerato che lo stato iniziale della ricerca e della sperimentazione non consente di escludere possibili conseguenze negative per la salute umana derivanti dal consumo di tali alimenti sintetici.

Propone quindi di esprimere un parere non ostativo, condizionato tuttavia a una modifica lessicale, volta ad assicurare una maggiore aderenza alla definizione di « nuovo alimento », stabilita al punto *vi*) dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283, che si riferisce ad « alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali », dove quindi anche i tessuti sono oggetto di coltura, mentre nel disegno di legge si parla di alimenti prodotti a partire da colture cellulari o « da tessuti ».

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) illustra uno schema di parere alternativo non ostativo, con cinque condizioni: garantire comunque la continuità della ricerca; espungere la parola « sintetici »; assicurare il rispetto del regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti; che il divieto sia subordinato all'eventuale autorizzazione da parte dell'EFSA, con l'inclusione nell'elenco dei *novel food* di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, comunque nel rispetto del regolamento (CE) n. 178/2002 sulla sicurezza alimentare; rispettare il principio della libera circolazione delle merci.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) condivide l'orientamento contenuto nello schema di parere presentato dalla senatrice Rojc, e invita il relatore ad accogliere almeno l'espunzione della parola « sintetici », considerato che si tratta di alimenti che non hanno nulla di sintetico.

Ribadisce quindi la posizione del suo Gruppo, di apertura alle nuove tecnologie che consentono un minore impatto climatico e ambientale, sempre nel rispetto della salute umana, e ricorda che è dimostrato scientificamente che le colture cellulari producono un impatto minore rispetto all'allevamento.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) preannuncia il suo voto di astensione sullo schema di parere del relatore e favorevole sullo schema di parere alternativo.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) esprime la posizione favorevole del suo Gruppo alla proposta del relatore, ritenendo importante tutelare i produttori alimentari del *made in Italy* e la qualità dell'alimentazione a tutela della salute umana. Ricorda l'attività di contrasto al *novel food* svolta dal Parlamento europeo e l'interrogativo sulle conseguenze per il benessere e la salute umana.

Il relatore SCURRIA (*FdI*), con riferimento alla questione lessicale relativa all'uso della parola « sintetici », ricorda che questa era già stata

sollevata in precedenza dalla senatrice Malpezzi, ma ritiene che il disegno di legge comunque definisce in modo chiaro di cosa si tratta, senza ingenerare dubbi.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere elaborato dal relatore, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Lo schema di parere alternativo non è quindi posto in votazione ed è pubblicato in allegato al resoconto.

(694) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020*

(Parere 3^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice ROJC (*PD-IDP*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, stipulato a Roma il 12 novembre 2020.

L'Accordo ha lo scopo di intensificare la cooperazione fra le forze di polizia dei due Paesi per prevenire e contrastare la criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme e il terrorismo, in un contesto internazionale che richiede una sempre maggiore collaborazione, per garantire la sicurezza e il benessere della comunità internazionale.

L'Accordo regola le forme di cooperazione di polizia, sia sotto il profilo strategico che operativo, consentendo di intensificare i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi preposti all'ordine e alla sicurezza pubblica.

Sotto il profilo tecnico-operativo, l'Accordo si rende necessario per realizzare una cooperazione bilaterale di polizia efficiente ed efficace, in modo da renderla più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici e obblighi internazionali.

L'Accordo si compone di 14 articoli. All'articolo 1 viene specificata la sua applicazione nel pieno rispetto delle legislazioni delle Parti, nonché in conformità con il diritto internazionale applicabile e gli obblighi derivanti dall'appartenenza della Parte italiana all'Unione europea.

L'articolo 2 definisce l'obiettivo dell'intesa, ovvero quello di promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione di polizia per la prevenzione e il contrasto della criminalità nelle sue varie forme e del terrorismo. L'articolo 3 individua le autorità competenti responsabili dell'attuazione, per la Parte italiana, nel Dipartimento della Pubblica sicurezza

del Ministero dell'interno e, per la Parte kosovara, nel Ministero degli affari interni, Polizia del Kosovo.

Sono, inoltre, indicati i principali settori entro i quali la cooperazione di polizia si svilupperà, quali il crimine organizzato transnazionale, i reati contro la vita, l'incolumità personale e l'integrità fisica, la produzione e il traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, la tratta di persone e il traffico illecito di migranti, il traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiale nucleare, radioattivo e tossico, la criminalità informatica e la pedopornografia *on-line*, i reati economici e finanziari, incluso il riciclaggio, e infine il terrorismo (articolo 4).

All'articolo 5 sono indicate specifiche modalità per l'attuazione della collaborazione, tra le quali lo scambio delle informazioni e delle esperienze, la possibilità dello scambio di esperti, la programmazione di corsi e attività addestrative, l'adozione delle speciali tecniche investigative, quali le consegne controllate, la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura.

La collaborazione si realizza attraverso le richieste di assistenza. Nell'Accordo sono indicati i requisiti formali e sostanziali che esse devono contenere (articolo 6), le condizioni che ne determinano il rifiuto (articolo 7), nonché le procedure da seguire per l'esecuzione (articolo 8). Particolare attenzione è rivolta alla protezione dei dati personali e sensibili (articolo 9).

L'articolo 10 prevede la possibilità di effettuare, qualora necessarie, riunioni e consultazioni, anche con modalità di videoconferenza, per valutare e migliorare la collaborazione.

Riguardo alle spese, nell'Accordo sono indicate le procedure per la ripartizione tra le Parti degli oneri finanziari occorrenti per l'attuazione (articolo 11).

L'Accordo infine sancisce le disposizioni per la soluzione di eventuali controversie relative all'interpretazione del testo e alla sua applicazione, da risolversi per via diplomatica o attraverso consultazioni e negoziati (articolo 13), le procedure per l'entrata in vigore, per l'adozione di emendamenti e per la cessazione (articolo 14).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione.

L'articolo 3 contiene la determinazione e la copertura degli oneri finanziari, derivanti dall'attuazione degli articoli 5 e 10 dell'accordo (spese di missione, scambi di personale, costi di formazione), pari a 63.627 euro annui a decorrere dal 2023.

L'articolo 4 dispone una clausola di invarianza finanziaria, per oneri diversi da quelli indicati nell'articolo precedente e l'articolo 5 l'entrata in vigore della legge.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA***Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti (COM(2023) 208 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che modifica il regolamento (UE) 2019/881, relativo all'ENISA (l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersecurity) e al sistema di certificazione della cibersecurity per i prodotti informatici TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione), ovvero il « regolamento sulla cibersecurity » entrato in vigore il 12 giugno 2021.

Essa è complementare alla proposta di « regolamento sulla ciber-solidarietà » COM(2023) 209, che disciplina le modalità di costituzione della « riserva per la cibersecurity » a livello di Unione europea.

La proposta in esame provvede quindi, attraverso futuri atti di esecuzione della Commissione, ad estendere anche ai « servizi di sicurezza gestiti », il sistema europeo di certificazione della cibersecurity, già previsto per i prodotti TIC, i servizi TIC e i processi TIC.

I « servizi di sicurezza gestiti » sono definiti come i servizi di gestione del rischio in materia di cibersecurity, tra i quali rientrano i servizi di risposta agli incidenti, i *test* di penetrazione, gli *audit* di sicurezza e consulenza, o la fornitura di assistenza per tali attività. Si tratta di servizi di gestione dei rischi, che ricoprono un ruolo sempre più importante nella prevenzione e attenuazione degli incidenti di cibersecurity.

I fornitori dei « servizi di sicurezza gestiti » sono pertanto considerati soggetti essenziali di un settore ad alta criticità, ai sensi della direttiva NIS 2 (*network and information security*), la direttiva (UE) 2022/2555 relativa a un livello comune elevato di cibersecurity nell'Unione, poiché svolgono un ruolo particolarmente importante nell'assistere i soggetti nei loro sforzi di prevenzione e di rilevamento degli incidenti, nonché la risposta agli stessi o di ripresa da essi. I fornitori di servizi di sicurezza gestiti sono stati tuttavia essi stessi bersaglio di attacchi informatici ed è pertanto necessario assicurare e certificare una loro maggiore resilienza a fronte di tali attacchi.

Alcuni Stati membri hanno già iniziato ad adottare sistemi di certificazione per i servizi di sicurezza gestiti, con il conseguente rischio crescente di frammentazione del mercato interno di tali servizi, a causa delle incoerenze nei sistemi di certificazione della cibersecurity dei diversi Stati membri. La proposta quindi prevede la creazione di un sistema europeo di certificazione della cibersecurity per questi servizi, al fine di prevenire tale frammentazione.

La base giuridica è individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di funzionamento del mercato interno, che è la medesima del regolamento sulla cibersecurity oggetto di modifica.

La Commissione ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto l'obiettivo di rendere possibile l'adozione di sistemi europei di certificazione della cibersicurezza per i servizi di sicurezza gestiti e di evitare la frammentazione del mercato interno non può essere conseguito a livello nazionale, ma solo a livello di Unione. Inoltre, i servizi di sicurezza gestiti, oggetto della modifica proposta, sono offerti da fornitori che sono attivi in tutta l'Unione, così come i loro maggiori clienti potenziali. Un intervento a livello di Unione è pertanto necessario e più efficace rispetto a un'azione a livello nazionale.

In merito al rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione ritiene che la proposta prevede disposizioni limitate a quanto strettamente necessario per conseguire l'obiettivo di estendere la certificazione della cibersicurezza anche ai servizi di sicurezza gestiti.

La proposta si compone di due articoli. L'articolo 1 contiene modifiche mirate, volte a modificare l'ambito di applicazione del quadro europeo di certificazione della cibersicurezza, al fine di includere i « servizi di sicurezza gestiti » (articoli 1 e 46 del regolamento sulla cibersicurezza).

Introduce una definizione di tali servizi, strettamente allineata alla definizione di « fornitori di servizi di sicurezza gestiti » di cui alla direttiva NIS 2 (articolo 2 del regolamento sulla cibersicurezza). Aggiunge, inoltre, un nuovo articolo, l'articolo 51-*bis*, relativo agli obiettivi di sicurezza della certificazione europea della cibersicurezza adeguati ai « servizi di sicurezza gestiti ». Infine, la proposta contiene varie modifiche tecniche per garantire che i pertinenti articoli si applichino anche ai « servizi di sicurezza gestiti ».

L'articolo 2 riguarda l'entrata in vigore.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scadrà il 21 luglio 2023.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 11 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno finora sollevato criticità.

La Camera dei deputati ceca ha concluso l'*iter* con una risoluzione in cui sostiene i dubbi e le obiezioni del Governo ceco al progetto. Sottolinea in particolare che le norme e gli obblighi che ne derivano devono rispettare i principi di sussidiarietà e proporzionalità ed esprime dubbi sulla condivisione di informazioni sensibili, che è subordinata all'assistenza del meccanismo di emergenza per la sicurezza informatica; ritiene, infine, criticabile che per tale proposta di regolamento non sia stata preparata una valutazione d'impatto sulla Repubblica ceca.

Lo scorso 22 giugno è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dall'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale, di cui si darà conto nel prosieguo dell'esame.

La Relatrice sottolinea, quindi, l'importanza della materia e la necessità di promuovere la formazione e la consapevolezza in merito. Chiede quindi la possibilità che la Commissione svolga gli opportuni approfondimenti, anche considerando che gli attacchi alla cibersicurezza, secondo recenti stime, sarebbero cresciuti del 70 per cento nel 2022.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) si associa alla richiesta di approfondimenti, ritenendo la cibernsicurezza un tema delicato per la sicurezza dei cittadini e delle istituzioni del nostro Paese.

Il PRESIDENTE ritiene utile, nelle prossime settimane, proseguire il lavoro sul tema della cibernsicurezza, anche tenuto conto che sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti di cibernsicurezza, e di preparazione e risposta agli stessi (COM(2023) 209 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento e rinvio)

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame della proposta di « regolamento sulla cibersolidarietà » (cosiddetto *Cyber Solidarity Act*), che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti di cibernsicurezza, e di preparazione e risposta agli stessi, attraverso la realizzazione di un « ciberscudo » europeo, la creazione di un meccanismo per le emergenze di cibernsicurezza e l'istituzione di un meccanismo di riesame degli incidenti di cibernsicurezza.

Gli attuali crescenti rischi di cibernsicurezza e un panorama di minacce globalmente complesso, con il chiaro rischio di rapida propagazione di incidenti informatici da uno Stato membro all'altro e da un Paese terzo all'Unione, richiedono una solidarietà rafforzata a livello di Unione per migliorare il rilevamento delle minacce e degli incidenti di cibernsicurezza, nonché la preparazione e la risposta agli stessi.

In considerazione del rapido evolversi del panorama delle minacce, il rischio di possibili incidenti su vasta scala, che possono provocare interruzioni o danni significativi a infrastrutture critiche, richiede una maggiore preparazione a tutti i livelli del quadro di cibernsicurezza dell'Unione. Tale minaccia va oltre l'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina ed è destinata a persistere. Peraltro, gli incidenti di cibernsicurezza sono imprevedibili, in quanto spesso si verificano ed evolvono in periodi di tempo molto brevi, non sono circoscritti a una determinata zona geografica e si verificano simultaneamente o si diffondono istantaneamente in numerosi Paesi.

La proposta in esame rientra nel quadro della « Strategia dell'UE in materia di cibernsicurezza per il decennio digitale », adottata nel dicembre 2020, ed è complementare alla proposta di regolamento COM(2023) 208, che consentirà la futura adozione di sistemi di certificazione europei per i « servizi di sicurezza gestiti ».

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 173, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il

quale dispone che l'Unione e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione. La proposta si basa anche sull'articolo 322, paragrafo 1, lettera a), TFUE, che consente di adottare regole finanziarie sulla formazione ed esecuzione del bilancio UE, in quanto essa contiene norme specifiche in materia di riporto che derogano al principio dell'annualità di cui al regolamento finanziario ordinario.

La Commissione ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato, in quanto la forte natura transfrontaliera delle minacce alla cibersicurezza e il numero crescente di rischi e incidenti fanno sì che gli obiettivi del presente intervento non possano essere raggiunti efficacemente dagli Stati membri singolarmente e richiedano dunque un'azione comune e solidale a livello di Unione.

L'esperienza di contrasto alle minacce informatiche derivanti dalla guerra contro l'Ucraina, unitamente agli insegnamenti tratti da un'esercitazione di cibersicurezza condotta nell'ambito della Presidenza europea francese (*EU CyCLES*), ha dimostrato che è opportuno sviluppare meccanismi concreti di sostegno reciproco, in particolare la cooperazione con il settore privato, per realizzare la solidarietà a livello di UE.

In merito al rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione ritiene che le azioni previste dal regolamento lasciano impregiudicate le competenze degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale, sicurezza pubblica, prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati, così come gli obblighi giuridici dei soggetti che operano in settori critici e altamente critici, di adottare misure di cibersicurezza, conformemente alla direttiva NIS 2.

La proposta si compone di 22 articoli, suddivisi in 5 capi.

Il capo I definisce gli obiettivi del regolamento, volto a rafforzare la solidarietà a livello di Unione per migliorare il rilevamento delle minacce e degli incidenti di cibersicurezza, nonché la preparazione e la risposta agli stessi. Definisce altresì le azioni tramite cui tali obiettivi saranno conseguiti: la realizzazione di un ciberscudo europeo, la creazione di un meccanismo per le emergenze di cibersicurezza e l'istituzione di un meccanismo di riesame degli incidenti di cibersicurezza.

Il capo II istituisce il ciberscudo europeo e ne definisce i vari elementi e le condizioni per parteciparvi. L'obiettivo è quello di sviluppare capacità avanzate che permettano all'Unione di rilevare, analizzare ed elaborare i dati sulle minacce e sugli incidenti informatici nell'UE. Il finanziamento dell'Unione per il ciberscudo europeo sarà attuato in conformità del regolamento sul programma Europa digitale.

Il ciberscudo europeo è costituito dai centri operativi di sicurezza SOC (*Security Operation Center*) nazionali e SOC transfrontalieri.

Il capo III istituisce il meccanismo per le emergenze di cibersicurezza al fine di migliorare la resilienza dell'Unione alle minacce gravi alla cibersicurezza e, in uno spirito di solidarietà, prepararsi all'impatto a breve termine degli incidenti o delle crisi di cibersicurezza significativi e su vasta scala, nonché ad attenuare tale impatto. Il meccanismo include il

meccanismo di riserva di capacità nella gestione degli incidenti *cyber* su larga scala, garantito da operatori fiduciari del settore privato, che potranno essere dispiegati su richiesta dello Stato membro interessato ovvero di Istituzioni, organismi ed agenzie UE. Vengono quindi stabiliti i principi di aggiudicazione degli appalti e i criteri di selezione relativi ai fornitori di fiducia della forza di riserva dell'UE per la cibersecurity.

Il capo IV (Meccanismo di riesame degli incidenti di cibersecurity) stabilisce che, su richiesta della Commissione, di *EU-CyCLONe* (*Cyber Crises Liaison Organisation Network*) o della rete dei CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*), l'ENISA sarà responsabile per l'esame di specifici incidenti *cyber* significativi o su larga scala, per valutare le minacce, le vulnerabilità e le azioni di attenuazione, e sarà chiamata a presentare una relazione che includa le lezioni apprese e raccomandazioni per migliorare la risposta dell'UE.

Il capo V contiene le disposizioni finali.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scadrà il 21 luglio 2023.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 13 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno finora sollevato criticità.

La Camera dei deputati ceca ha concluso l'*iter* con una risoluzione in cui sostiene i dubbi e le obiezioni del Governo ceco al progetto. Sottolinea in particolare che le norme e gli obblighi che ne derivano devono rispettare i principi di sussidiarietà e proporzionalità ed esprime dubbi sulla condivisione di informazioni sensibili, che è subordinata all'assistenza del meccanismo di emergenza per la sicurezza informatica; ritiene, infine, criticabile che per tale proposta di regolamento non sia stata preparata una valutazione d'impatto sulla Repubblica ceca.

Lo scorso 22 giugno è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dall'Agenzia per la *cybersecurity* nazionale, di cui si darà conto nel prosieguo dell'esame.

La Relatrice, anche su questo atto all'esame, esprime l'opportunità di svolgere gli opportuni approfondimenti.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) si sofferma sulla base giuridica, individuata nell'articolo 173 del TFUE, relativo alla competitività dell'industria europea. Come già affermato in altra occasione, ritiene estremamente limitativo trattare materie che ineriscono ai temi della sicurezza nazionale e della difesa con una base giuridica dedicata all'industria.

È quindi necessario ribadire la richiesta di considerare una base giuridica appropriata per trattare questi temi in una dimensione europea, anche riferendosi – a trattati vigenti – alla politica di sicurezza e di difesa europea o almeno alla dimensione esterna dell'Unione.

La relatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) concorda con le considerazioni testé svolte del senatore Lombardo e aggiunge una preoccupazione sulle ripercussioni per le aziende, considerato che gli attacchi informatici riguardano non solo le strutture pubbliche della pubblica amministrazione,

ma soprattutto quelle del settore produttivo delle piccole e medie imprese.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasferimento dei procedimenti penali (COM(2023) 185 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato in precedenza, prevede l'istituzione di una procedura giuridica dell'UE – oltre alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1959 sull'assistenza giudiziaria in materia penale – specifica sul trasferimento dei procedimenti penali in un unico Stato membro, per far fronte dell'aumento dei reati transfrontalieri e dell'esigenza di evitare duplicazioni di procedimenti penali in più Stati membri.

Come anticipato, sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, che la ritiene conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, nonché di particolare urgenza.

In particolare, secondo il Governo, il regolamento consentirà di affrontare gli attuali problemi relativi alle difficoltà di trasferimento dei procedimenti penali, stabilendo una procedura completa per la richiesta e l'adozione di una decisione sul trasferimento, con un elenco comune di criteri, un elenco esaustivo di motivi di rifiuto e obblighi chiari di risposta, aumentando la certezza del diritto per tutti i portatori di interesse.

La proposta amplia in misura considerevole l'ambito di applicazione della decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali, poiché il trasferimento non si applica solo al potenziale conflitto di giurisdizione derivante dall'avvio di più procedimenti, ma anche quando si ritiene che l'azione penale potrebbe essere svolta più adeguatamente in un altro Stato membro, per esempio per la presenza sul territorio della persona offesa o delle fonti di prova più rilevanti, o perché la persona indagata vi sta già scontando una pena, oppure quando vi sia il rischio di impunità, come nel caso di rifiuto di consegna dell'indagato da parte dello Stato membro di esecuzione di un mandato di arresto europeo.

Il Governo non rileva elementi di criticità derivanti dalla proposta, segnalando solo la necessità di procedere poi a un adeguamento degli articoli 746-*bis* e 746-*ter* del codice di procedura penale, che prevedono la possibilità del trasferimento di procedimenti penali, sia in entrata che in uscita, solo fino a quando non sia avviato l'esercizio dell'azione penale,

mentre la proposta di regolamento ha ad oggetto procedimenti penali sia nella fase delle indagini preliminari che in quella successiva all'avvio dell'azione penale.

Per quanto riguarda i costi per la pubblica amministrazione, si individuano come costi *una tantum* quelli derivanti dalla necessità di formare i giudici, procuratori e altre autorità competenti, sulle nuove norme, e come costi ricorrenti quelli relativi alla traduzione dei documenti dei fascicoli, che dovrebbero essere in parte compensati da una maggiore efficienza derivante dal regolamento. Vi saranno inoltre alcuni costi per l'installazione e la manutenzione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato, situati sul territorio, e per renderli interoperabili con quelli degli altri Stati membri, costi che per la maggior parte dovrebbero già essere coperti dalla proposta di regolamento sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria (COM(2021) 759).

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, è scaduto il 20 giugno 2023, e sulla proposta non sono state sollevate criticità da parte delle altre 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE che l'hanno esaminata.

Il Relatore ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'omogeneità della materia, propone di proseguire l'esame della proposta COM(2022) 208 congiuntamente con la proposta COM(2022) 209, a partire dalla prossima seduta.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, concorda con le considerazioni del Presidente.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 651

La 4^a Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, che prevede disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici;

condiviso lo scopo del provvedimento, di intervenire precauzionalmente a livello nazionale, per tutelare interessi che sono legati alla salute e al patrimonio gastronomico e agroalimentare, considerato che lo stato iniziale della ricerca e della sperimentazione non consente di escludere possibili conseguenze negative per la salute umana derivanti dal consumo di tali alimenti sintetici;

considerato che:

– l'articolo 1 richiama, ai fini dell'applicazione e interpretazione delle disposizioni della legge, le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 sulla legislazione alimentare, nonché le disposizioni europee e nazionali in materia di denominazione degli alimenti e dei mangimi e di etichettatura degli stessi;

– l'articolo 2 richiama il principio di precauzione stabilito dall'articolo 7 del medesimo regolamento (CE) n. 178/2002, secondo cui, qualora venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute, ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate misure provvisorie di gestione del rischio, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche;

– lo stesso articolo 2 stabilisce il divieto di importare, produrre, utilizzare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, « alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati »;

valutato che il disegno di legge si pone in linea con l'ordinamento dell'Unione europea e, in particolare, con il regolamento (CE) n. 178/2002 sulla legislazione alimentare e con il regolamento (UE) 2015/2283, che elenca i « nuovi alimenti » che possono essere immessi sul mercato dell'Unione, tra i quali figurano quattro estratti vegetali (utilizzati come integratori alimentari), prodotti da colture cellulari o da colture di tessuti di piante, implicitamente vietando ogni altro alimento prodotto da colture cellulari o da colture di tessuti,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione:

in riferimento alla dicitura, di cui all'articolo 2, di «alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati», le parole «da tessuti» siano sostituite con le parole «di tessuti», ai fini di una maggiore rispondenza con il punto *vi*) della definizione di «nuovo alimento», stabilita dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283, che si riferisce appunto ad «alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali».

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE ROJC SUL DISEGNO DI LEGGE N. 651

La 4^a Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, che prevede disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici;

considerato che:

– l'articolo 2, richiamando il principio di precauzione stabilito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002, stabilisce il divieto di importare, produrre, utilizzare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, « alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati »;

– l'articolo 3 individua le autorità per i controlli mentre l'articolo 4 definisce le sanzioni,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che:

– siano comunque garantiti, attraverso le opportune modifiche del testo, la continuità delle attività di ricerca scientifica e tecnologica su alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, e il mantenimento nel nostro Paese di ricercatori e competenze;

– che la parola « sintetici » sia espunta sia nel titolo che nell'articolo, in quanto fuorviante ed incongruente rispetto al contenuto della proposta, e sia sostituita dalla più corretta formulazione « costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati »;

– siano apportate le opportune modifiche affinché la nuova normativa assicuri il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del Regolamento UE n. 2015/2283 relativo ai nuovi alimenti;

– che il divieto agli operatori del settore alimentare di impiegare nella preparazione di alimenti e bevande, vendere, detenere per vendere, importare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali, si applichi fino alla data di autorizzazione al loro consumo da parte dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA)

e di loro inclusione nell'elenco dei *novel food* previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione europea dei nuovi alimenti a norma del Regolamento UE n. 2015/2283 del 25 novembre 2015, sempre garantendo che sia vietato vendere, detenere per vendere, importare, somministrare o distribuire mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati che non rispettino le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002;

– sia in ogni caso garantita l'assenza di contrasto con il principio della libera circolazione delle merci sancito dall'articolo 34 del Trattato sul Funzionamento dell'UE.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 5 luglio 2023

Plenaria

94^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(226) Maria Cristina CANTÙ e altri. – Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria

(Parere alla 10^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione alla proposta 2.1 (testo 2), tenuto conto che il primo periodo del comma 1 risulta modificato dall'emendamento 2.100, che occorre chiedere conferma del carattere meramente ordinamentale del secondo periodo. In relazione alla proposta 3.1, segnala l'esigenza di coordinamento con la proposta 3.100, che recepisce una condizione posta dalla Commissione bilancio.

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere non ostativo del Governo sugli emendamenti approvati, ad eccezione della proposta 2.1 (testo 2), sulla quale il parere è non ostativo, condizionatamente, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione volta a specificare, al secondo periodo, le attività di valorizzazione in termini di possibilità.

Il relatore GELMETTI (*FdI*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, in ordine alla proposta 2.1 (testo 2), parere non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al secondo periodo, delle parole “sono valorizzate” con le seguenti: “possono essere valorizzate”.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti. ».

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa degli elementi di risposta da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di risposte recante gli elementi richiesti, che viene resa disponibile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(741) Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice CASTELLONE (*M5S*), in sostituzione della relatrice Damante, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul provvedimento in esame, che risulta approvata.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240 definitivo)

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2023) 241 definitivo)

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2023) 242 definitivo)

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento e rinvio)

La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra i progetti di atti di legislativi dell'Unione europea in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il 26 aprile 2023 la Commissione europea ha presentato tre proposte legislative per riformare il quadro di regole della *governance* economica dell'UE, costituito essenzialmente dal quadro della politica di bilancio dell'UE (Patto di stabilità e crescita e requisiti per i quadri di bilancio nazionali) e dalla procedura per gli squilibri macroeconomici, attuati nel contesto del Semestre europeo, nonché dal quadro per i programmi di assistenza finanziaria macroeconomica: 1) la proposta di regolamento COM(2023)240 (e allegati) che sostituisce il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (si tratta del regolamento che istituisce il Semestre europeo e il cd. « braccio preventivo » del Patto di stabilità e crescita); 2) la proposta di regolamento del Consiglio COM(2023)241 che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (nota come « braccio correttivo » del Patto di stabilità e crescita); 3) la proposta di direttiva del Consiglio COM(2023)242 che modifica la direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. Le proposte sono il risultato di un'ampia e articolata discussione - avviata più di tre anni fa e a cui ha partecipato, nelle sue diverse fasi, anche il Parlamento italiano - sull'opportunità di riformare le regole economiche e di bilancio dell'Unione europea. Ciò allo scopo di migliorarne la comprensibilità e la trasparenza, adattare al contesto macroeconomico e alle nuove priorità politiche perseguite dall'UE, come le transizioni verde e digitale, nonché dotarle di maggiore efficacia. Ricorda, in particolare, che a novembre 2022, vagliati i contributi presentati da una pluralità di soggetti, tra cui istituzioni dell'UE, governi e parlamenti nazionali, cittadini, parti sociali, istituzioni non governative e mondo accademico, considerate le posizioni degli Stati membri e nel tentativo di favorire una convergenza tra di esse, la Commissione europea ha pubblicato una Comunicazione (COM(2022) 583 final) recante degli orientamenti di riforma, sui cui sono proseguiti i negoziati. Anche sulla base degli orientamenti della Commissione, il Consiglio Ecofin del

14 marzo 2023 ha fissato nelle proprie conclusioni alcune linee di convergenza per la riforma, segnalando al tempo stesso le questioni che necessitavano di ulteriori approfondimenti. Le conclusioni sono state approvate dal Consiglio europeo del 23 marzo. La citata Comunicazione della Commissione europea del 9 novembre 2022 sugli orientamenti per la riforma del quadro di *governance* economica dell'UE è stata esaminata sia dalla Camera dei deputati sia dal Senato della Repubblica tra febbraio e marzo 2023. Alla Camera, la Comunicazione è stata assegnata alla V Commissione (Bilancio), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'UE), per l'espressione del parere. Analogamente, al Senato la comunicazione è stata assegnata alla 5^a Commissione (Bilancio), nonché alla 4^a Commissione (Politiche dell'UE) per il relativo parere, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato. Al termine del ciclo di audizioni, la V Commissione della Camera, preso atto del parere favorevole con condizioni approvato dalla XIV Commissione, ha adottato, in data 8 marzo 2023, un documento finale, mentre la 5^a Commissione del Senato ha adottato, in data 9 marzo 2023, una risoluzione. I due atti contengono impegni pressoché analoghi e coordinati rivolti al Governo, volti a indirizzarne l'azione politica nel prosieguo dei negoziati in sede europea sulla riforma della *governance* economica. Il contenuto delle proposte si colloca in buona parte nel solco degli orientamenti della Commissione e delle conclusioni del Consiglio, ma se ne discosta per alcuni aspetti, poiché tiene conto anche dei successivi confronti e sviluppi negoziali intercorsi tra la Commissione europea e gli Stati membri. Le proposte legislative mirano a coniugare sostenibilità del debito e crescita, attraverso riforme e investimenti, differenziando gli Stati membri in considerazione dei loro livelli di debito pubblico e consentendo traiettorie di bilancio specifiche per paese. Il rafforzamento della titolarità nazionale, la semplificazione e la trasparenza delle regole, una maggiore attenzione al medio termine, insieme a un'applicazione più efficace, sono gli altri obiettivi delineati dalle proposte. Le proposte sono presentate a trattati vigenti: restano, pertanto, invariati i parametri di riferimento del 3 per cento per il rapporto tra il disavanzo pubblico e il PIL e del 60 per cento per il rapporto tra il debito pubblico e il PIL. In estrema sintesi, nel quadro del nuovo braccio preventivo del Patto, tutti gli Stati membri dovranno presentare un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine (durata 4-7 anni) con cui stabilire la politica di bilancio, le riforme e gli investimenti nonché un percorso di bilancio nazionale definito in termini di spesa primaria netta, che sarà l'unico indicatore operativo anche per la successiva sorveglianza. Analogamente a quanto previsto per i PNRR, i piani di bilancio saranno valutati dalla Commissione europea e approvati dal Consiglio dell'UE. Il monitoraggio sull'attuazione dei piani nel contesto del Semestre europeo sarà effettuato sulla base di una relazione annuale presentata da ciascuno Stato. All'inizio del processo di definizione dei piani, per gli Stati membri con un rapporto debito/PIL superiore al 60 per cento o un disavanzo superiore al 3 per cento del PIL, la Commissione europea pubblicherà una «traiettoria tecnica» della

spesa netta su un orizzonte temporale di 4 o 7 anni, ancorata a un'analisi di sostenibilità del debito (*debt sustainability analysis*, DSA), volta ad assicurare che: 1. il rapporto debito/PIL sia avviato o mantenuto su un percorso di riduzione plausibile o rimanga a livelli prudenti e il disavanzo pubblico sia portato o mantenuto al di sotto della soglia del 3 per cento del PIL; 2. lo sforzo di aggiustamento di bilancio durante il periodo del piano sia almeno proporzionale allo sforzo complessivo compiuto nell'arco dell'intero periodo di aggiustamento (per evitare che lo sforzo di aggiustamento sia concentrato negli anni finali del periodo di aggiustamento); 3. il rapporto debito pubblico/PIL al termine dell'orizzonte di programmazione sia inferiore rispetto a quello registrato nell'anno precedente l'inizio della traiettoria tecnica; 4. nel periodo coperto dal piano, la crescita della spesa netta nazionale resti, di norma, mediamente inferiore alla crescita del PIL a medio termine; 5. per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il 3 per cento, il percorso correttivo di spesa netta sia coerente con un aggiustamento annuo minimo pari almeno allo 0,5 per cento del PIL (a prescindere dall'apertura di una procedura per disavanzo eccessivo). Invece, per gli Stati con disavanzo pubblico inferiore al 3 per cento del PIL e debito pubblico inferiore al 60 per cento del PIL la Commissione fornirà soltanto informazioni tecniche volte a garantire che il disavanzo resti al di sotto del valore di riferimento del 3 per cento del PIL anche nel medio periodo ossia senza alcun ulteriore intervento per un periodo di 10 anni dopo la chiusura del piano. Le traiettorie tecniche e le informazioni tecniche guideranno gli Stati membri nella definizione dei loro piani. Gli Stati membri dovranno spiegare la presenza di traiettorie di spesa netta più elevate rispetto alla traiettoria tecnica della Commissione. Deviazioni dal percorso di consolidamento saranno contemplate in caso di grave contrazione dell'attività economica nell'Eurozona o nell'Unione nel suo complesso o per il sopraggiungere di cause eccezionali che sfuggono al controllo dello Stato membro. Il maggiore controllo conferito agli Stati membri sull'elaborazione dei propri piani a medio termine è controbilanciato dall'introduzione di un regime di applicazione più rigoroso, volto a garantire che gli Stati membri rispettino gli impegni assunti. Nel quadro del nuovo braccio correttivo del Patto, infatti, la procedura per i disavanzi eccessivi basata sulla violazione del criterio del disavanzo rimane invariata, mentre quella basata sulla violazione del criterio del debito viene rafforzata, nel senso che il mancato rispetto del percorso di bilancio concordato comporterà automaticamente l'apertura della procedura per i paesi con un debito superiore al 60 per cento. Viene, quindi, abbandonata la cosiddetta «regola dell'1/20». La sorveglianza si concentrerà solamente sul rispetto della linea di spesa netta fissata nel piano nazionale e approvata dal Consiglio. La nuova direttiva relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri rafforza la titolarità nazionale, con un ruolo più importante e nuovi compiti per gli enti di bilancio indipendenti (in Italia, l'Ufficio parlamentare di bilancio), e promuove un orientamento a medio termine della programmazione di bilancio. La Commissione ritiene che il quadro proposto incorpori la so-

stanza delle disposizioni fiscali del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* (TSCG), il cosiddetto Fiscal compact, nel quadro giuridico dell'UE. La Commissione non propone invece modifiche legislative alla procedura per la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici ma spiega che intende perseguire una sua migliore applicazione nell'ambito del quadro giuridico esistente. In particolare, il Consiglio potrà adottare una raccomandazione che stabilisca l'esistenza di uno squilibrio eccessivo qualora lo Stato membro non rispetti gli impegni di riforma e di investimento assunti, inclusi nel piano strutturale di bilancio a medio termine, volti a dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti nel quadro della procedura per gli squilibri macroeconomici. Inoltre, a norma del quadro proposto, se uno Stato membro è oggetto di una procedura per gli squilibri eccessivi, dovrà presentare un piano strutturale di bilancio a medio termine riveduto che fungerà da piano d'azione correttivo ai sensi del regolamento (UE) n. 1176/2011. La Commissione, così come era avvenuto con gli orientamenti dello scorso novembre, non sembra esprimersi con chiarezza sulla necessità, da più parti invocata, Italia compresa, di promuovere un approccio maggiormente simmetrico agli squilibri macroeconomici, che, ad esempio, imponga misure correttive anche ai Paesi che presentano elevati *surplus* di partite correnti. Allo stesso modo, la Commissione propone un nuovo approccio alla sorveglianza post-programma che non richiede alcuna modifica legislativa. Per quanto riguarda le tempistiche, ricorda che qualora i lavori legislativi non fossero finalizzati entro la fine del 2023, tornerebbe ad applicarsi la normativa attuale, considerato che all'inizio del prossimo anno verrà disattivata la clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, applicata da marzo 2020. Per quanto riguarda il merito del confronto negoziale, le nuove proposte della Commissione contengono novità rispetto agli orientamenti presentati a novembre e alle conclusioni dell'Ecofin di marzo. Tra queste, segnala, in particolare, che per venire parzialmente incontro alle richieste della Germania e di alcuni Stati cosiddetti frugali – che hanno evocato il rischio di un approccio eccessivamente bilaterale e specifico per paese delle nuove regole, a scapito della trasparenza e della parità di trattamento – sono state aggiunte alcune clausole comuni di salvaguardia finalizzate ad assicurare la sostenibilità del debito. Su tutte, rileva la disposizione che impone una riduzione annua del deficit dello 0,5 per cento del PIL se si supera il parametro di riferimento del 3 per cento (le norme vigenti prevedono già tale requisito, ma solo per i paesi soggetti a una procedura formale per disavanzo eccessivo). In seguito al confronto con gli Stati membri, la Commissione europea ha anche deciso di abbandonare la classificazione *ex ante* dei paesi in tre gruppi sulla base dell'analisi di sostenibilità del debito pubblico (paesi con debito sostanziale, paesi con debito moderato, paesi con debito modesto) e di sostituirla con una classificazione per livelli di debito coerente con i trattati, che suddivide, sempre *ex ante* e sulla base dell'analisi di sostenibilità del debito pubblico, i paesi in ragione della rispettiva collocazione al di sotto o al di sopra della soglia del 60 per cento del

rapporto debito/PIL. Le proposte confermano invece gli orientamenti di novembre per quanto riguarda l'assenza di una forma di *golden rule* per escludere determinati investimenti, in modo particolare quelli per sostenere le transizioni verde e digitale o per aumentare le capacità di difesa, dalle norme di bilancio dell'UE. Per quanto riguarda la posizione dell'Italia, a margine del Consiglio Ecofin il Governo italiano ha dichiarato di accogliere con favore il lavoro svolto dalla Commissione europea sulla riforma del Patto di stabilità e crescita, pur essendoci ancora degli aspetti da migliorare. Il Governo sostiene altresì di essere aperto alla discussione con la Commissione e con tutti gli Stati membri, tenendo in considerazione che ognuno ha le sue specificità e che l'Italia condivide il generale obiettivo della progressiva riduzione del debito. Il Governo italiano si concentra, in particolare, sulla necessità di tener conto della sovranità nazionale nella definizione degli aspetti metodologici e tecnici, che non devono prevalere rispetto alle considerazioni politiche. In sostanza, l'Italia continua ad esprimere preoccupazione sul tema dell'analisi di sostenibilità del debito e del suo impiego per definire i percorsi di aggiustamento del debito degli Stati. Il Governo ribadisce la presenza di un problema di trasparenza sui dati di fondo per l'analisi della sostenibilità del debito e chiede che l'analisi, così come la traiettoria tecnica che sarebbe definita in base ad essa, non depotenzino la titolarità dei singoli paesi sulla propria politica economica. Il Governo, inoltre, ritiene necessario dedicare una considerazione e un trattamento particolari agli investimenti, in particolare a quelli considerati prioritari dal *Next Generation EU* per la transizione ambientale ed energetica e la digitalizzazione. Per quanto riguarda gli indirizzi formulati dalle Commissioni bilancio della Camera e del Senato in occasione dell'esame della comunicazione della Commissione europea sulla riforma della *governance*, segnala quanto segue. Sarebbe stato necessario che le proposte avessero previsto un approccio del piano formulato dalla Commissione europea favorevole alla crescita economica, in modo da incentivare la riduzione del rapporto debito/PIL attraverso politiche volte ad aumentare il denominatore. Inoltre, al di là del generico obbligo, per la Commissione europea, di « assicurare un dialogo permanente » (articolo 34 della proposta di Regolamento relativa al cd. « braccio preventivo »), non sembrano prefigurarsi modalità di coinvolgimento degli Stati membri nella definizione della traiettoria tecnica. Il successivo Piano strutturale di bilancio nazionale di medio termine è definito dal singolo Stato membro e poi valutato dalla Commissione europea e, eventualmente, approvato dal Consiglio UE. Inoltre, le proposte della Commissione non prevedono meccanismi premianti di incentivo da accompagnarsi alle sanzioni. Per quanto riguarda l'evoluzione dei negoziati futuri sulla riforma della *governance*, rimane opportuno avviare una riflessione con le istituzioni europee sulla necessità di superare un quadro imperniato sui parametri del 3 per cento del *deficit* e del 60 per cento del debito che limitano l'autonomia di bilancio degli Stati membri. Per un'illustrazione dettagliata delle proposte legislative, delle procedure di appro-

vazione e del contesto negoziale, rinvia al Dossier n. 40 curato dai servizi di documentazione del Senato e della Camera.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,30.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE**(Finanze e tesoro)**

Mercoledì 5 luglio 2023

Plenaria**54^a Seduta***Presidenza del Presidente*

GARAVAGLIA

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il PRESIDENTE riepiloga brevemente l'iter del provvedimento. Cede quindi la parola al relatore per la formulazione di una proposta di parere.

Il relatore MELCHIORRE (*FdI*) propone l'emissione di un parere favorevole.

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, la proposta di parere favorevole del relatore viene, previa verifica del numero legale, posta ai voti e approvata dalla Commissione.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) *BOCCIA e altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario*

(273) *MARTELLA. – Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Calderoli per la disponibilità mostrata con la sua presenza, che consentirà alla Commissione di poter beneficiare di importanti elementi conoscitivi sul disegno di legge in titolo, relativamente ai profili di competenza della Commissione.

Domanda quindi preliminarmente al ministro quali siano le modalità di interazione e di reciproca integrazione tra il disegno di legge iscritto all'ordine del giorno (recante l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario), la riforma tributaria oggetto del disegno di legge, la delega e la vigente normativa sul federalismo fiscale.

Il ministro CALDEROLI osserva che l'impatto del disegno di legge n. 615 con la nuova riforma fiscale appare piuttosto circoscritto. L'unico riferimento esplicito, infatti, è che le risorse da attribuire alle regioni derivano dalla compartecipazione al gettito di tributi erariali e, indirettamente, dall'attuazione di principi e criteri individuati dalla delega fiscale in materia di imposte sui redditi. A seguito della soppressione, su richiesta degli enti interessati, di disposizioni nel testo originario del disegno di legge delega, non vi è più una normativa puntuale relativa alla fiscalità regionale. La problematica è stata quindi demandata alla valutazione di tavoli tecnici che hanno prodotto sì risultati importanti (sulla fiscalità degli Enti locali), ma senza che si sia ancora trovato un accordo completo con la Conferenza delle regioni sulle questioni fiscali regionali (incluso il tanto atteso superamento dell'IRAP). Nell'affrontare la tematica, vi sarebbe inoltre un accordo raggiunto tra i due rami del Parlamento affinché la Camera dei deputati approfondisca le questioni inerenti ai primi 12 articoli, lasciando i restanti (che comprendono anche le questioni del federalismo fiscale), all'esame di merito del Senato.

Relativamente alle possibili sovrapposizioni del disegno di legge con quanto disposto dalla legge n. 42 del 2009, l'oratore osserva che non si può innanzitutto prescindere dal disposto del comma 3 dell'articolo 116 della Costituzione, che fa riferimento soltanto al rispetto dei principi del successivo articolo 119 e non alle specifiche disposizioni in esso contenute. Il percorso di definizione del federalismo fiscale a livello regionale (concretatosi con il decreto legislativo n. 68 del 2011), è stato quindi assai più complesso (e connotato altresì da molte norme di sospensione), di quello concernente i comuni, le province e le città metropolitane. Non va poi trascurato l'impatto delle recenti disposizioni relative all'applicazione del PNRR, che hanno dato luogo a una nuova e importante accelerazione

della riforma della fiscalità regionale sulla base di un cronoprogramma stringente: entro il mese di dicembre del 2023, infatti, dovrà essere definita l'entità dei trasferimenti fiscali per le regioni a statuto ordinario, mentre entro il mese di dicembre del 2025 andranno definiti i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), per poi completare la riforma entro il mese di marzo del 2026.

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Calderoli per i puntuali chiarimenti forniti.

Dichiara quindi aperto il dibattito.

Il senatore TURCO (M5S) ribadisce l'avviso contrario della propria parte politica sul disegno di legge n. 615, peraltro fortemente criticato da soggetti autorevoli quali la Commissione europea, la Banca d'Italia e l'Ufficio parlamentare di bilancio.

In particolare, emergono tre fattori di criticità. Il primo è attinente alla determinazione dei costi dei livelli essenziali delle prestazioni (ed al riguardo sarebbe opportuno sapere se vi siano stati degli studi specifici commissionati dal Governo): ciò in quanto, in assenza di dati certi sui costi dei livelli minimi, risulterebbe impossibile valutare l'assegnazione alle singole regioni della competenza sulle 23 materie previste dall'autonomia differenziata.

Il secondo fattore di criticità deriva dalla previsione di invarianza finanziaria: essa, infatti, potrebbe diventare fonte di problemi qualora non vi siano le risorse necessarie a garantire i livelli minimi di prestazione per tutte le 23 materie oggetto dell'autonomia differenziata.

Infine, andrebbe chiarito nel dettaglio il rapporto di connessione tra il gettito erariale e i livelli essenziali delle prestazioni, al fine di individuare correttamente se eventuali eccedenze vengano avocate dallo Stato ovvero rimangano assegnate alle regioni richiedenti l'autonomia (in tale ultimo caso, vi sarebbero peraltro forti rischi di sperequazioni e disegualianze).

Il PRESIDENTE, nessuno contrario, invita il ministro a replicare rispetto ad ogni intervento.

Il Ministro CALDEROLI osserva preliminarmente che nei passati 20 anni non è stata mai varata una definizione precisa di quali siano i diritti civili e sociali da tutelare indistintamente su tutto il territorio nazionale. La delicata questione della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, quindi, non riguarda soltanto le funzioni trasferibili agli enti locali ma anche quelle che debbono rimanere in capo allo Stato. Va considerato inoltre che il disegno di legge è stato sì oggetto di rilievi da parte di importanti enti ed autorità, ma che tali avvisi e suggerimenti non si sono mai concretati in una bocciatura esplicita del testo.

In riferimento al gettito delle compartecipazioni, l'oratore precisa quindi che, una volta definiti i fabbisogni delle regioni che chiedono l'au-

tonomia differenziata a fronte delle restanti altre, l'applicazione del comma 4 dell'articolo 119 della Costituzione, garantisce, a priori, il volume delle risorse per soddisfare tali fabbisogni.

Se la capacità fiscale crea uno squilibrio la Commissione paritetica potrà suggerire modifiche e modulare la percentuale di compartecipazione. Preannuncia peraltro la valutazione di emendamenti su tale fronte.

Con riferimento alla clausola di invarianza finanziaria, precisa infine che si prevede esplicitamente la possibilità di intervenire con una legge dello Stato qualora si rendessero necessari degli incrementi di spesa.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) osserva che i livelli essenziali delle prestazioni andrebbero correttamente misurati al fine di poter intervenire con modifiche puntuali alle singole intese. Ciò impone, tuttavia, di individuare in partenza le necessarie garanzie e gli opportuni criteri.

Ulteriore problematica è poi rappresentata – a suo avviso – dalla concreta disponibilità dei fondi di perequazione, le cui risorse possono risultare più o meno adeguate a seconda di quante regioni richiedano l'autonomia differenziata ed in ordine a quali materie. Tali variabili, infatti, appaiono difficilmente determinabili *ex ante*. La trasformazione in norma sistemica del disposto del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione potrebbe pertanto avere impatti negativi sia sul conseguimento effettivo dei LEP, sia, di riflesso, sulla capacità dello Stato di garantirli.

Ritiene rilevante l'eventuale apertura del ministro sul confronto sugli emendamenti.

Stante quanto precede, sarebbe necessario valutare attentamente gli effetti concreti del combinato disposto tra l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni da un lato e la concreta diversità dei tributi locali e del gettito da essi derivante dall'altro.

Conclude esprimendo la preoccupazione sulla tenuta sistemica nel caso l'autonomia differenziata investa tutte le Regioni e tutte le funzioni.

Il ministro CALDEROLI precisa che l'adeguamento dei fabbisogni sarà sottoposto a revisione triennale, sulla base dell'andamento del ciclo economico. Qualora dovessero insorgere delle divergenze, sarà compito della Commissione paritetica espletare i dovuti controlli annuali, al fine di correggere la concreta erogazione dei LEP sia a livello quantitativo che qualitativo. Specifici decreti del Presidente del Consiglio dei ministri stabiliranno inoltre le modalità di controllo nelle regioni che non avranno acquisito l'autonomia differenziata.

Osserva quindi che il connotato centrale della riforma deve essere quello della gradualità, concetto sottolineato da tutte le forze politiche e debitamente attenzionato dal suo Dicastero; in tal senso è ipotizzabile che l'autonomia investa un unico aspetto, volta per volta. Le ipotesi di lavoro sono altresì volte a garantire che il Parlamento abbia a disposizione i necessari elementi conoscitivi per potersi pronunciare responsabilmente.

Il Governo – per la prima volta – sta altresì lavorando a un'elaborazione di dati di spesa, collegando i capitoli di bilancio alle funzioni

legislative e amministrative che vengono svolte avendo riguardo a tutte le funzioni, esercitate sia dallo Stato che dalle regioni, che si intersecano con i livelli essenziali delle prestazioni inerenti alle 23 materie oggetto di autonomia differenziata. La procedura in ogni caso è puntualmente definita: a fronte delle regioni che richiedono ulteriori forme di autonomia, sarà il Governo ad avviare il negoziato e viene altresì garantita al Parlamento la possibilità di pronunciarsi con un voto specifico.

Relativamente ai fondi di perequazione, precisa che un fondamento normativo sarebbe già rinvenibile nell'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011, la cui operatività, tuttavia, è stata posticipata al 2027. La nuova delega fiscale e la stessa attuazione dell'autonomia differenziata potrebbero, a suo avviso, costituire i presupposti per la concreta creazione del fondo, gestito dallo Stato sulla base dei flussi che si determinano tra i residui fiscali negativi e quelli positivi.

Osserva quindi che vi sono, ad oggi, 12 regioni con residui negativi, le quali producono un gettito extra che, nel solo quinquennio 2014-2019 assommerebbe a 146 miliardi di euro. Tolti i 30 miliardi destinati a compensazione delle restanti 8 regioni con flussi positivi, resterebbero a disposizione dello Stato 116 miliardi da impiegare. Inoltre, nel solo periodo 2014-2020, il fondo per lo sviluppo e la coesione avrebbe beneficiato di ben 126 miliardi di euro, di cui circa 86 sarebbero rimasti concretamente inutilizzati. A tali risorse si aggiungono quelle preordinate L'attuazione del PNRR. Fa presente inoltre che le regioni Veneto e Lombardia hanno concordato con il Governo che il residuo fiscale resti allo stato centrale, rimarcando il rilievo di tale risultato. Sulla base di quanto precede la sussistenza di eventuali sperequazioni sembrerebbe attribuibile a una strutturale incapacità di spesa dello Stato, comunque preesistente all'implementazione dell'autonomia differenziata.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) osserva che il disegno di legge iscritto all'ordine del giorno sembra adottare lo stesso criticabile impianto sotteso alla passata riforma del titolo V della Costituzione, dalla quale derivò un federalismo sanitario talmente sperequativo da minare la fiducia del cittadino nel Servizio sanitario nazionale.

Tale negativa esperienza dovrebbe, a suo avviso, indurre a definire in anticipo i bisogni minimi, prescindendo dai criteri basati sulla spesa storica, ormai manifestamente inadeguati e inefficaci. Appare quindi preoccupante che non sia stata ancora individuata una definizione cogente dei livelli essenziali delle prestazioni, che rappresentano proprio la base del funzionamento di tutti i servizi sociali. Tale preoccupante indeterminazione, peraltro, sarebbe stata sottolineata anche da importanti personalità coinvolte fino ai giorni scorsi in sede tecnica.

Il ministro CALDEROLI precisa che il disegno di legge n. 615 non fa riferimento ad alcun criterio basato sulla spesa storica. Peraltro, gli articoli da 1 a 3 statuiscono chiaramente che nessuna materia potrà essere oggetto di trasferimento qualora i livelli essenziali delle prestazioni non

siano previamente definiti. Il Governo sta lavorando ad una definizione dei predetti livelli, tale da poter rendere equamente fruibili i diritti sull'intero territorio nazionale.

Inoltre, le richieste formulate dalle autorità citate dalla senatrice Lorenzin risultano comunque accolte: è stato infatti costituito un sottogruppo per definire i livelli essenziali delle prestazioni relativamente alle materie rimaste in capo allo Stato.

Relativamente alla riforma del titolo V della Costituzione, osserva inoltre che, al netto dei *referendum* svoltisi nel corso degli anni, l'unica concretamente approvata e vigente risulta essere quella del 2001.

Precisa poi che il Sistema sanitario nazionale italiano, in ogni caso, resta comunque di elevata qualità. Serve comunque, ai fini di un'analisi scevra da pregiudizi, avere riguardo anche al concreto utilizzo delle risorse. Ad esempio, nel 2022 la regione Campania aveva chiesto un nuovo riparto del fondo perequativo e sulla base dell'intesa raggiunta il *gap* era stato ridotto a 30 euro pro capite; la differenza tra altre regioni, come ad esempio tra Emilia-Romagna e Puglia, assomma poi a soli 20 euro pro capite. I predetti dati non sembrano pertanto giustificare, da soli, le rilevanti differenze che si registrano nell'erogazione del servizio (con il connesso fenomeno della migrazione sanitaria), la cui causa andrebbe pertanto approfondita con altri criteri di indagine.

Il PRESIDENTE invita i commissari a interloquire su questioni di competenza della Commissione.

Il senatore TURCO (*M5S*) rileva che, nell'ambito della ripartizione delle risorse del fondo destinato alla sanità, sembra ingiustificatamente trascurata la variabile del reddito *pro capite*.

Replica il ministro CALDEROLI, precisando che nel riparto delle risorse destinate alla sanità sono comunque implementati tutti i necessari bilanciamenti. Anche in tal caso, comunque, andrebbero compiute opportune indagini sui fattori che incidono nelle singole realtà territoriali.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE ringrazia nuovamente il ministro Calderoli per la sua disponibilità e rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 5 luglio 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 32

Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

indi del Presidente
MARTI

Orario: dalle ore 12,30 alle ore 13,10

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLA COMMISSIONE NAZIONALE ITALIANA
PER L'UNESCO E DI ITALIA NOSTRA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 562 (DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DEI CAMMINI
COME ITINERARI CULTURALI)*

Plenaria

46^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 giugno scorso.

La PRESIDENTE ricorda che nel corso della precedente seduta i senatori Pirondini, Vincenza Aloisio e Castiello avevano presentato uno schema di parere contrario sul provvedimento in titolo (pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta) e che il relatore, senatore Rosso, si era riservato di presentare uno schema di parere, in cui tener conto dei suggerimenti che i Gruppi erano chiamati a trasmettere entro il termine del 29 giugno scorso. Alla scadenza del termine è stata trasmessa solo un'osservazione da parte della senatrice Versace.

Il senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) illustra uno schema di parere favorevole con un'osservazione, pubblicato in allegato, nel quale ha inteso valorizzare il suggerimento della senatrice Versace di invitare la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 21 del disegno di legge in titolo, a far sì che siano garantiti adeguati *standard* qualitativi nei livelli di formazione del personale docente chiamato ad impartire l'insegnamento dell'educazione finanziaria nelle scuole.

Conseguentemente, esprime il proprio orientamento contrario allo schema di parere presentato dal Gruppo del Movimento 5 Stelle.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere favorevole sullo schema di parere appena illustrato dal relatore e contrario sullo schema presentato dai senatori Pirondini, Vincenza Aloisio e Castiello.

Per dichiarazione di voto ha la parola il senatore PIRONDINI (*M5S*), il quale pur dichiarandosi in principio non contrario all'insegnamento dell'educazione finanziaria nelle scuole, giudica non condivisibili i contenuti del provvedimento in esame. Ciò, tenuto conto che esso inserisce tale materia nell'ambito dell'educazione civica, senza una previa regolamentazione del medesimo insegnamento, che stabilisca criteri univoci per l'individuazione delle discipline che devono essere impartite in tale ambito, nonché per assicurare un'adeguata formazione ai docenti, e che non stanzi risorse.

Dopo che la PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore è posta ai voti e accolta, con conseguente preclusione della votazione della proposta di parere contrario dei senatori Pirondini, Vincenza Aloisio e Castiello.

SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 403 (PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA NELLE SCUOLE E ISTITUZIONE DEI NUOVI GIOCHI DELLA GIOVENTÙ)

La PRESIDENTE informa che il relatore Marti ha presentato ulteriori proposte emendative al disegno di legge n. 403, recante «Promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi giochi della gioventù», pubblicate in allegato al presente resoconto.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI SUI DISEGNI DI LEGGE N. 28 (FONDO PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLA COMUNITÀ EDUCANTE) E N. 562 (DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DEI CAMMINI COME ITINERARI CULTURALI)

La PRESIDENTE ricorda che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha avviato, nella corrente settimana, un ciclo di audizioni informali in relazione ai disegni di legge in titolo e comunica che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 674

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessò che il provvedimento:

mira a rimuovere i vincoli, normativi e operativi, all'accesso al mercato da parte delle imprese e, al contempo, introduce misure che incentivino, sia sotto il profilo della domanda sia sotto quello dell'offerta, la canalizzazione attraverso i mercati del risparmio privato verso le imprese, assicurando al contempo la tutela degli investitori;

contempla, accanto alle misure di semplificazione e di incentivo al rafforzamento dei mercati dei capitali, norme volte a facilitare l'inclusione finanziaria, attraverso specifici percorsi di formazione per gli studenti;

premessò altresì che:

l'articolo 21, recante « Misure in materia di educazione finanziaria », novella la legge n. 92 del 2019, relativa all'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica, al fine di inserire, tra i principi, le competenze e gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, anche l'educazione finanziaria;

in particolare, tale articolo: prevede che l'insegnamento dell'educazione civica sia diretto a promuovere la partecipazione piena e consapevole dei cittadini anche alla vita economica, oltre che alla vita civica, culturale e sociale delle comunità; inserisce l'educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, al risparmio e all'investimento, nell'ambito delle conoscenze che l'educazione civica contribuisce ad arricchire; dispone che le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica siano adottate con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito e, con specifico riferimento alla tematica dell'educazione finanziaria, d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari; inserisce l'educazione finanziaria tra le tematiche oggetto di obiettivi specifici di apprendimento individuati dalle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica; prevede che l'educazione finanziaria sia promossa nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica attraverso azioni finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura;

considerato che:

tale disposizione incide su un tema oggetto dei disegni di legge relativi all'insegnamento dell'educazione finanziaria nelle scuole, di cui la Commissione ha avviato un esame congiunto (si tratta degli Atti Senato nn.155, 158, 288 e 421);

in tale sede, è stato svolto un intenso ciclo di audizioni, nell'ambito del quale sono stati forniti rilevanti contributi conoscitivi;

tenuto altresì conto che l'articolo 21 interviene sull'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 237 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2017, avente ad oggetto disposizioni generali concernenti l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale al fine, fra l'altro, di rendere più rapide e snelle – come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento in esame – le procedure di adozione del programma per una « Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale »,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 21, si invita la Commissione di merito a far sì che siano garantiti adeguati *standard* qualitativi nei livelli di formazione del personale docente chiamato ad impartire l'insegnamento dell'educazione finanziaria nelle scuole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 403**Art. 2.****2.100**

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: « dal Dipartimento per lo sport » fino a: « Ministero dell'istruzione e del merito » con le seguenti: « dal Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, anche avvalendosi del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.A., » e aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché il Comitato olimpico nazionale (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) »;*

b) *al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: « non statali » con le seguenti: « paritarie », e, ai periodi secondo e al terzo, sostituire le parole: « regolamento di cui al comma 5, » con le seguenti: « decreto di cui al comma 5 »;*

c) *al comma 5, sostituire le parole: « Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione e del merito previa intesa con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri » con le seguenti: « Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con Autorità politiche delegate in materia di sport e in materia di disabilità »; sostituire le parole: « per la partecipazione » con le seguenti: « le modalità di partecipazione » e sostituire le parole: « nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei Giochi, dedicata agli studenti diversamente abili » con le seguenti: « prevedendo per gli studenti con disabilità la partecipazione sia a gare integrate sia a gare appositamente dedicate all'interno dell'unica manifestazione, nonché una sezione dedicata a sport di squadra dove ragazzi con disabilità e normodotati possono giocare insieme, inclusi il *sitting volley*, il *baskin* e il *rafroball*. »*

Conseguentemente all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: « regolamento di cui all'articolo 2, comma 5 », con le seguenti: « decreto di cui all'articolo 2, comma 5 ».

2.200

IL RELATORE

Ai commi 2 e 6, sopprimere le parole: « di primo grado ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, commi 1 e 2, sopprimere le parole: « di primo grado ».

2.300

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire le parole: « diversamente abili », con le seguenti: « con disabilità ».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 5, sostituire le parole: « diversamente abili », con le seguenti: « con disabilità ».

Art. 3.**3.100**

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: « rappresentanti del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito e della società Sport e salute S.p.A. » con le seguenti: « rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, dei Dipartimenti per lo sport , per le politiche giovanili e il servizio civile universale e per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, della società Sport e salute S.p.A., del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Ai fini del coordinamento dello svolgimento dei Giochi, la Commissione può sentire le amministrazioni di volta in volta competenti, che possano dare un supporto ai predetti fini. »;*

b) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La partecipazione alle attività della Commissione di cui al presente articolo non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. ».*

Art. 4.

4.100

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: « e fino al terzo anno della scuola secondaria di primo grado » con le seguenti: « e fino all'ultimo anno della scuola secondaria »;*

b) *al comma 5, dopo le parole: « assicurano la partecipazione », inserire le seguenti: « , su base volontaria, » e sostituire le parole: « diversamente abili ad attività sportive loro specificatamente dedicate » con le seguenti: « con disabilità alle iniziative e alle attività sportive predisponendo le necessarie misure ».*

4.0.100

IL RELATORE

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***« Art. 4-bis.***(Misure di prevenzione sanitaria)*

1. In considerazione dell'importanza della prevenzione, intesa come l'insieme delle azioni volte al mantenimento o al miglioramento dello stato di salute, per evitare l'insorgere di un determinato tipo di patologia, o a curarne gli effetti o a limitarne i danni, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute e con il Dipartimento dello sport, è istituito un tavolo di lavoro a cui partecipano rappresentanti delle associazioni sportive maggiormente rappresentative, delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, al fine di individuare campagne di *screening*, rivolte ai giovani che partecipano alle iniziative sportive di cui alla presente legge, che prevedano anche l'effettuazione di esami semplici e poco invasivi riferiti alle malattie statisticamente più ricorrenti per fasce d'età, con particolare riferimento agli *screening* urologici e ginecologici per prevenire le infezioni e le malattie sessualmente trasmissibili, nonché l'infertilità. Ai soggetti partecipanti al tavolo di cui al periodo precedente

non è riconosciuto alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato ».

Art. 5.

5.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

« Art. 5.

(Disposizioni transitorie e finanziarie)

1. Per l'anno scolastico 2024/2025 è previsto l'avvio in forma sperimentale dei Nuovi Giochi della gioventù.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 1, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni pluriennali dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 2331 del bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito, a tal fine incrementate di un milione di euro mediante corrispondente riduzione proiezioni pluriennali dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

3. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 5, è adeguato agli esiti della sperimentazione prevista al comma 1 al fine di assicurare lo svolgimento, negli anni successivi a quello di istituzione, dei Nuovi Giochi della gioventù e provvede all'indicazione delle risorse finanziarie da determinarsi in un successivo provvedimento di legge.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 6.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 33

Presidenza del Presidente

MARTI

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Mercoledì 5 luglio 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 24

Presidenza del Vice Presidente

ROSA

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14,45

AUDIZIONI DEL PRESIDENTE DI ASSOAMBIENTE E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DI UTILITALIA, DI CONFINDUSTRIA-CISAMBIENTE E DI CIC (CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI), SULLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE N. 7-00002 (ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI)

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Mercoledì 5 luglio 2023

Plenaria

50^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 11,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente DE CARLO comunica che il disegno di legge n. 781, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 79 del 2023 (Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale e in materia di termini legislativi), su cui la Commissione si sarebbe espressa in sede consultiva, è stato restituito al Governo per essere ripresentato alla Camera.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. – Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 2.17, 4.69, 6.48, 7.5 e 7.0.5. Comunica altresì che sono state presentate le riformulazioni 4.32 (testo 2) e 7.10 (testo 2), pubblicate in allegato.

Avverte inoltre che il relatore ha presentato gli emendamenti 1.100 e 6.0.100, anch'essi pubblicati in allegato, su cui è pervenuta, per le vie brevi, la richiesta di fissare un termine per la presentazione di subemendamenti.

Comunica infine che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 2^a, 4^a e 5^a sugli emendamenti.

La Commissione conviene quindi di fissare alle ore 17 di domani, giovedì 6 luglio, il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti 1.100 e 6.0.100 del relatore.

Nel ricordare che il provvedimento concerne disposizioni per la revisione degli incentivi alle imprese mediante un'apposita delega, nonché disposizioni sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, il PRESIDENTE avverte di aver ritenuto attinenti alla materia le proposte che incidono, a vario titolo, su norme esistenti in materia di agevolazioni fiscali per le imprese.

Ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento, sono inammissibili gli emendamenti che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente o estranee all'oggetto dei disegni di legge stessi, definito dalla legislazione vigente e dal documento di economia e finanza (DEF). Sono quindi inammissibili gli emendamenti: 2.9, 3.2, 3.11, 3.15, 3.21, 4.41, 4.42, 4.43, 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.75, 4.76, 5.4, 6.3, 6.14, 6.22, 6.24, 6.32, 6.33, 6.35, 6.36, 6.37, 6.40, 6.49, 6.60, 6.65, 6.92, 6.93, 6.94, 6.95, 6.96, 6.97, 6.98, 6.0.1, 7.7, 7.9, 7.10, 7.20, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3 e 7.0.4.

Il senatore FRANCESCHELLI chiede quando sarà prevista la calendarizzazione in Aula del provvedimento in titolo.

La senatrice Sabrina LICHERI (M5S) chiede delucidazioni in merito alle finalità dell'emendamento 1.100 del Relatore.

Il senatore PAROLI (FI-BP-PPE) fa presente anzitutto che le votazioni degli emendamenti potrebbero iniziare e concludersi la settimana prossima. Quanto al proprio emendamento 1.100, segnala l'esigenza di risolvere, per quanto possibile, la sovrapposizione tra il disegno di legge in titolo e il disegno di legge recante delega fiscale, all'esame della Camera dei deputati (Atto Camera 1038).

Il sottosegretario BITONCI rammenta a sua volta che i disegni di legge n. 1038 e n. 571 presentano delle intersezioni per quanto concerne

gli incentivi alle imprese. Rileva perciò la necessità di specificare l'ambito di competenza del Dicastero delle imprese e del *made in Italy* attraverso l'emendamento 1.100.

Il PRESIDENTE, dopo aver ribadito che il lavoro istruttorio in corso con il Governo è volto ad accogliere i suggerimenti di tutte le forze politiche, prefigura un approdo in Assemblea entro la fine di luglio, compatibilmente con le decisioni della Conferenza dei Capigruppo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (COM(2023) 160 definitivo)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione (COM(2023) 165 definitivo)

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che nelle prossime settimane avranno inizio le audizioni, a partire dal 13 luglio, in cui sarà audito il ministro Urso, come preannunciato in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11.30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 571

Art. 1.

1.100

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La predetta revisione include altresì, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, gli incentivi alle imprese aventi natura fiscale, fatta salva la definizione degli aspetti connessi alle modalità di fruizione e di controllo di detti incentivi, che è demandata alla specifica disciplina di settore ».

Art. 4.

4.32 (testo 2)

CANTALAMESSA, BERGESIO, BIZZOTTO

Al comma 1, lettera a) numero 4), dopo le parole: « parità di genere » inserire le seguenti: « e del welfare aziendale e contrattuale quale insieme di somme, benefit e servizi di utilità sociale fornite dalle aziende, anche per il tramite di enti bilaterali, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo, anche nazionale o territoriale, o di regolamento aziendale, in favore della generalità di dipendenti o categorie di dipendenti e dei loro familiari, oltre alla normale retribuzione, per promuovere il benessere economico, fisico, psicologico e sociale di tutti i lavoratori ».

Art. 6.

6.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

(Termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche)

1. All'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, il comma 3 è soppresso. ».

Art. 7.**7.10 (testo 2)**

TURCO, CATALDI, SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. Al fine di dare concreta attuazione al principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), il Ministero delle imprese e del *Made in Italy* promuove la realizzazione di campagne informative mirate ad agevolare la conoscibilità da parte delle imprese delle misure di incentivazione, del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e della piattaforma telematica "*Incentivi.gov.it*", di cui all'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. ».

Conseguentemente all'articolo 8, dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Per le attività di cui all'articolo 7, comma 3-bis, per la realizzazione di campagne informative mirate ad agevolare la conoscibilità da parte delle imprese delle misure di incentivazione, è autorizzata una spesa di 100.000 euro per l'anno 2024. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*. ».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 50

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 11,30 alle ore 11,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Mercoledì 5 luglio 2023

Plenaria

90^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REDIGENTE

(226) Maria Cristina CANTÙ e altri. – Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente ZAFFINI fa presente che la relatrice Minasi ha presentato l'emendamento 2.1 (testo 2)/5^a Commissione, pubblicato in allegato, conseguente al parere espresso dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 2.1 (testo 2), precedentemente approvata.

Sull'emendamento 2.1 (testo 2)/5^a Commissione il parere del sottosegretario Gemmato è favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, l'emendamento 2.1 (testo 2)/5^a Commissione è posto in votazione, risultando approvato.

Il presidente ZAFFINI pone in votazione l'articolo 1 del disegno di legge in discussione, così come modificato.

La Commissione approva.

L'articolo 2, così come modificato, è posto quindi in votazione e approvato.

Viene posto in votazione l'articolo 3 con le modifiche ad esso apportate.

La Commissione approva.

L'articolo 4, così come modificato, è posto in votazione.

La Commissione approva.

È quindi posto in votazione l'articolo 5, che è approvato.

La Commissione conferisce infine mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 226, con le modifiche apportate, autorizzandola a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

La seduta termina alle ore 13,50.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 226

Art. 2.

2.1(testo 2)/5^a Commissione

LA RELATRICE

All'emendamento, sostituire le parole: « sono valorizzate » con le seguenti: « possono essere valorizzate ».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 18

*Presidenza del Presidente
ZAFFINI*

Orario: dalle ore 13,50 alle ore 14,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 5 luglio 2023

Plenaria

6ª Seduta

*Presidenza della Presidente
Barbara FLORIDIA*

Interviene il presidente dell'Associazione italiana dei costituzionalisti, professor Sandro Staiano.

La seduta inizia alle ore 20,05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE

La PRESIDENTE comunica che in data 29 giugno 2023 il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Nicola Stumpo, in sostituzione del deputato Nicola Zin-

garetti, dimissionario. Anche a nome degli altri componenti della Commissione, ringrazia il deputato Zingaretti e dà il benvenuto al deputato Stumpo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del presidente dell'Associazione italiana dei costituzionalisti

(Svolgimento)

La PRESIDENTE saluta e ringrazia il professor Sandro Staiano per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna.

Le valutazioni autorevoli che saranno fornite dal professor Staiano saranno sicuramente utili nella prospettiva dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la Rai su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Commissione.

Cede quindi la parola al presidente Staiano per la sua esposizione introduttiva, alla quale seguiranno i quesiti da parte dei commissari.

Il professor STAIANO svolge la sua relazione.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni la senatrice BEVILACQUA (*M5S*), i deputati CANDIANI (*LEGA*) e GRAZIANO (*PD-IDP*), i senatori BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) e NICITA (*PD-IDP*), il deputato CAROTENUTO (*M5S*) e la PRESIDENTE.

Svolge una replica il professor STAIANO.

La PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 21,10.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 5 luglio 2023

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,10.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Presidente di Leonardo S.p.A., Stefano Pontecorvo, e dell'Amministratore delegato e Direttore generale, Roberto Cingolani

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Presidente di Leonardo S.p.A., Stefano Pontecorvo, indi, dell'Amministratore delegato e Direttore generale di Leonardo S.p.A., Roberto CINGOLANI.

Stefano PONTECORVO, *Presidente di Leonardo S.p.A.*, e Roberto CINGOLANI, *Amministratore delegato e Direttore generale di Leonardo S.p.A.*, intervengono sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'AZ*) e i deputati Ettore ROSATO (*A-IV-RE*) e Angelo ROSSI (*FDI*), ai quali risponde Roberto CINGOLANI, *Amministratore delegato e Direttore generale di Leonardo S.p.A.*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il Presidente Pontecorvo e l'Amministratore delegato Cingolani, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**

Mercoledì 5 luglio 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente
MAGNI

Orario: dalle ore 17.10 alle ore 18.05

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E PROGRAMMAZIONE LAVORI



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 5 luglio 2023

INDICE

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del
Consiglio d'Europa:
Plenaria *Pag.* 233

DELEGAZIONE
presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Mercoledì 5 luglio 2023

Plenaria

Presidenza del Presidente
Elisabetta GARDINI

La seduta inizia alle ore 8,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Individuazione dei criteri per la designazione della terna di candidature per la nomina del componente italiano del CPT (Comitato per la prevenzione della tortura)

Elisabetta GARDINI, *Presidente*, ricorda che la Delegazione è chiamata nella seduta odierna a definire i criteri di selezione delle candidature per individuare il componente italiano del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), istituito dalla *Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti*.

Al 30 giugno sono pervenute 30 candidature, che la Delegazione dovrà valutare attraverso delle audizioni, al fine di formulare una terna di nomi da trasmettere all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE), che esprimerà un parere, da inviare successivamente al Comitato dei Ministri del CdE, che eleggerà poi il componente italiano del CPT.

Ricorda che la Convenzione richiede che i candidati abbiano una competenza nel campo dei diritti umani o siano in possesso di esperienza professionale nei settori di applicazione della Convenzione stessa. Tra le indicazioni contenute nella Convenzione, è altresì specificato che non è richiesto che i candidati siano giuristi, ma anzi è auspicabile che il Comitato comprenda anche componenti con esperienza in materia di amministrazione penitenziaria nonché in vari settori medici. Possiamo quindi stabilire che il solo fatto di essere un giurista, un magistrato, un avvocato non conferisce di per sé al candidato una prerogativa maggiormente qualificante rispetto agli altri; nella terna dovranno essere rappresentati entrambi i generi.

La Delegazione può a questo punto valutare se procedere all'audizione di tutti i candidati che hanno presentato la domanda ovvero se in-

dividuare quali tra i candidati abbiano i requisiti maggiormente rispondenti ai criteri stabiliti dal Consiglio d'Europa e alle sue raccomandazioni, ammettendo solo questi ultimi alle audizioni informali, a seguito delle quali verrà formulata la terna.

Marco SCURRIA, *senatore (FdI)*, dichiara di far parte dell'Associazione Nessuno Tocchi Caino ai fini della valutazione di un eventuale conflitto di interesse in merito alla valutazione di alcuni candidati.

Elisabetta GARDINI, *Presidente*, nel caso di eventuale conflitto di interesse relativo ad alcuni candidati il senatore Scurria potrà astenersi dalla relativa valutazione.

Dopo gli interventi del senatore Francesco VERDUCCI (*PD-IDP*) e dei deputati Deborah BERGAMINI (*FI-PPE*), Stefano MAULLU (*FdI*), Elena BONETTI (*A-IV-RE*), Simone BILLI (*LEGA*), Valentina GRIPPO (*A-IV-RE*), Andrea ORLANDO (*PD-IDP*), la Delegazione approva la lista dei candidati da audire.

Elisabetta GARDINI, *Presidente*, ringrazia i colleghi per il loro contributo e annuncia la definizione di un calendario delle audizioni da svolgere nel mese di luglio, in modo da comunicare la terna dei candidati prescelti entro metà settembre, come richiesto dall'APCE.

Ricorda, infine, che nel corso delle audizioni dovrà essere valutata la motivazione e la disponibilità dei candidati a recarsi a Strasburgo per le Sessioni e per le visite nei Paesi che saranno di volta in volta programmate, nonché la comprovata competenza linguistica in inglese e/o francese.

La seduta termina alle ore 9,15.

